

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 379

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
28 dicembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1997/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1999/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di selle originarie della Repubblica Popolare Cinese** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 2000/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1870/2005 a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea** 37
- ★ **Regolamento (CE) n. 2001/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante modifica, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 2295/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova** 39
- ★ **Regolamento (CE) n. 2002/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori** 47
- ★ **Regolamento (CE) n. 2003/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante fissazione delle modalità di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** 49

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 26 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CE) n. 2004/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri d'intervento per i cereali e recante adeguamento del medesimo regolamento a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania	54
★ Regolamento (CE) n. 2005/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malesia e di Taiwan	65
★ Regolamento (CE) n. 2006/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 al fine di inserirvi il contingente tariffario annuale per prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia	95
★ Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio ⁽¹⁾	98
★ Regolamento (CE) n. 2008/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di applicazione per il 2007 dei contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Montenegro e del Kosovo	105
Regolamento (CE) n. 2009/2006 della Commissione, del 27 dicembre 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	117
Regolamento (CE) n. 2010/2006 della Commissione, del 27 dicembre 2006, che determina la quantità disponibile per il primo semestre 2007 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo	121

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/1008/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo	123
--	-----

Commissione

2006/1009/CE:

★ Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, concernente la non iscrizione del dime-tenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2006) 6895] ⁽¹⁾	125
--	-----




⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2006/1010/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, concernente la non iscrizione del fosalone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2006) 6897] ⁽¹⁾** 127
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2006/1011/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo** 129



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1997/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario portare avanti l'attuazione del Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici mediante misure concrete tendenti a favorire la semplificazione e la coerenza d'insieme.
- (2) I prodotti biologici importati nella Comunità dovrebbero essere autorizzati ad essere immessi sul mercato comunitario etichettati con un riferimento all'agricoltura biologica se sono stati ottenuti secondo norme di produzione e soggetti a un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria.
- (3) I paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità dovrebbero essere riconosciuti e ne dovrebbe essere pubblicato un elenco. Gli organismi o le autorità di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti dovrebbero anch'essi essere riconosciuti ed elencati. Gli operatori dei paesi terzi che producono in conformità alla normativa comunitaria dovrebbero essere autorizzati a sottoporre le proprie attività agli organismi e alle autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione a tal fine.

- (4) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽²⁾, prevede la facoltà per gli Stati membri di concedere fino al 31 dicembre 2006, a determinate condizioni, autorizzazioni agli importatori per l'immissione sul mercato comunitario di singoli prodotti. È quindi opportuno modificare sostituendo detto regime d'importazione con un regime applicabile dopo tale data.
- (5) Per non perturbare gli scambi internazionali, è necessario prorogare la facoltà degli Stati membri di continuare a concedere autorizzazioni caso per caso agli importatori per l'immissione sul mercato comunitario di prodotti finché non siano adottate le misure necessarie per il funzionamento del nuovo regime d'importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è così modificato:

- 1) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9 o sono stati importati a norma dell'articolo 11;
- tuttavia, nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del regime di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e in particolare al paragrafo 4 dello stesso.»;

⁽¹⁾ Parere espresso il 28 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9).

2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico nei seguenti casi:

- a) il prodotto in questione è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;
- b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, hanno sottoposto le loro attività ad un organismo o a un'autorità di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2; e
- c) gli operatori interessati sono in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali un documento giustificativo che consenta di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e il tipo o la serie di prodotti soggetti al suo controllo, e che consenta altresì di verificare la conformità da parte dell'operatore alle lettere a) e b), e il periodo di validità.

2. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, che gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 9, sono competenti a effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la pertinente norma europea EN 45011 o la guida ISO 65 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti", nella versione da ultimo pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C. Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione, controllo e rivalutazione pluriennale in loco delle loro attività da parte dell'organismo di accreditamento.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se opportuno, dall'autorità competente in

materia di valutazione, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari in loco delle loro attività.

Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di supervisione è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

3. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico nei seguenti casi:

- a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 e 6 per la produzione biologica nella Comunità;
- b) l'operatore è stato soggetto a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9 e siffatte misure di controllo sono state applicate in modo continuo ed efficiente;
- c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori hanno sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad un organismo o ad un'autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5; e
- d) il prodotto è munito di un certificato di controllo rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino all'azienda del primo destinatario. L'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni.

4. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa le norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 e 6 e i cui regimi di controllo sono di efficacia equivalente a quelli di cui agli articoli 8 e 9 e può compilare un elenco di detti paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può affidare ad esperti il compito di verificare sul posto le norme di produzione e il regime di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione del loro regime di controllo.

Sulla base delle informazioni di dette relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti tramite il riesame su base regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni del presente regolamento.

5. Per i prodotti non importati ai sensi del paragrafo 1, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, riconoscere gli organismi e le autorità di controllo, inclusi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 9, competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi, ai fini del paragrafo 3, e compilare un elenco di detti organismi e autorità di controllo. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi o dalle autorità di controllo dei paesi terzi.

In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L'organismo o l'autorità di controllo è sottoposto a regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può affidare ad esperti il compito di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono relazioni di valutazione rilasciate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività.

Sulla base di dette relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti tramite il riesame regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di

una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione di esso.

6. Per un periodo che ha inizio il 1° gennaio 2007 e termina dodici mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro in cui l'importatore ha notificato la sua attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 4, purché l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è immediatamente revocata. Le autorizzazioni scadono al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5. Il prodotto importato è munito di un certificato di controllo rilasciato dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro che concede l'autorizzazione. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni.

Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo raggugli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, un'autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Se tale esame rileva che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a revocarla.

Le autorizzazioni a commercializzare prodotti importati da un paese terzo concesse, prima del 31 dicembre 2006, dall'autorità competente del rispettivo Stato membro ad un importatore ai sensi del presente paragrafo, scade al più tardi il 31 dicembre 2007.

7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo:

a) ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti; e

- b) al documento giustificativo di cui al paragrafo 1 e al certificato di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 6 del presente articolo, tenendo conto dei vantaggi della certificazione elettronica inclusa la maggiore protezione contro la frode.»;
- 3) Il secondo comma dell'articolo 16, paragrafo 3 è soppresso;
- 4) la parte C dell'allegato III è modificata come segue:
- a) al primo comma il secondo trattino è sostituito dal seguente:
- «— “primo destinatario”: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 11, paragrafo 6, a cui è consegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazione supplementare o di immetterla sul mercato comunitario.»; e

- b) al punto 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'organismo o l'autorità di controllo deve controllare la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alla parte C, punto 2, e il certificato d'ispezione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) o all'articolo 11, paragrafo 6 ed il documento giustificativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccole dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carbonifero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera⁽⁵⁾.

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis»⁽³⁾ e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)⁽⁴⁾, la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condi-

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca⁽⁶⁾. Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2) GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

(3) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(4) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(5) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

(6) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

- (5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis» che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
- (7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.
- (8) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200 000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR.
- (9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.
- (10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
- (11) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
- (12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma «de minimis», gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.
- (13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio

⁽¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽¹⁾ non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis» di 200 000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 % corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500 000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750 000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80 % del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per inve-

stimenti a finalità regionale ⁽²⁾, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni pre-stabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200 000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

(18) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Dato che il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d'applicazione.

⁽¹⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

(19) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.
- d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo

dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

- a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

- b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
- c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4

Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

- a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;
- b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5

Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1999/2006 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2006****che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di selle originarie della Repubblica Popolare Cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Avvio del procedimento**

- (1) Il 22 febbraio 2006, la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante alcune selle originarie della Repubblica Popolare Cinese («RPC») presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base dall'associazione europea dei fabbricanti di selle («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso il 99 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di selle.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova del dumping del prodotto citato e del pregiudizio materiale da esso derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Il 7 aprile 2006, il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura di procedimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

2. Parti interessate

- (4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati, i rappresentanti della RPC, i produttori comunitari denunciati ed altri produttori comunitari notoriamente interessati dell'avvio del procedimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) Per consentire ai produttori esportatori di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Tre gruppi di produttori esportatori ed un singolo produttore esportatore hanno richiesto il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI per il caso in cui si fosse appurato che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM. È opportuno rilevare che tre di questi produttori esportatori erano formati da almeno due società collegate che partecipavano alla produzione e/o alla vendita delle selle.
- (6) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC, di importatori e di produttori nella Comunità, la Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere alla tecnica del campionamento in questa inchiesta per la determinazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 84 del 7.4.2006, pag. 4.

- (7) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC, gli importatori comunitari e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in questione durante il periodo d'inchiesta (1° gennaio 2005-31 dicembre 2005).
- (8) Per quanto riguarda i produttori esportatori, tenuto conto del fatto che solo tre gruppi di società ed una singola società hanno cooperato all'inchiesta, si è deciso che il campionamento non era necessario.
- (9) Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, ha scelto un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di produzione di selle nella Comunità sul quale l'inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. Sulla base delle risposte ricevute dai produttori comunitari, la Commissione ha scelto cinque società in due Stati membri. In termini di volume di produzione, le cinque imprese prescelte rappresentavano l'86 % della produzione comunitaria totale. Le parti interessate sono state consultate conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno sollevato alcuna obiezione. Inoltre gli altri produttori comunitari sono stati invitati a fornire alcuni dati generali al fine di determinare l'eventuale pregiudizio. Oltre a ciò, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, è stato effettuato un campionamento degli importatori sulla base del maggior volume rappresentativo di importazione del prodotto in questione nella Comunità sul quale l'inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. Sulla base delle risposte ricevute dai vari importatori e tenuto conto della differenza di qualità nelle informazioni fornite, due importatori stabiliti ciascuno in uno Stato membro sono stati selezionati per il campionamento. Questi due importatori rappresentano il 21 % delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità. Considerato il piccolo numero di risposte ricevute dagli utilizzatori, si è deciso che non era necessario effettuare un campionamento degli utilizzatori.
- (10) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono messe in contatto entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state ricevute risposte da quattro produttori esportatori della RPC e da un produttore nel paese analogo, il Brasile. Hanno risposto al questionario anche i cinque produttori comunitari inseriti nel campione. Benché quattro importatori abbiano risposto al formulario di campionamento, solo due di essi hanno cooperato inviando una risposta completa al questionario. D'altro canto, quattro utilizzatori di selle hanno inviato una risposta completa al questionario. È stata ricevuta una risposta anche da un fornitore di materie prime.
- (11) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio che ne deriva e dell'interesse della Comunità ed ha effettuato visite di verifica nei locali delle società seguenti:
- a) *Produttori comunitari*
- Selle Royal S.p.A., Pozzoleone, Italia
 - Selle Italia s.r.l., Rossano Veneto, Italia
 - Bassano Selle s.r.l., Riese Pio X, Italia
 - Selle SMP S.A.S., Casalserugo, Italia
 - pph ABI sp.j., Nasielsk, Polonia
- b) *Produttori esportatori nella RPC*
- Cionlli Group
 - Cionlli Bicycle (Taicang) Co., Ltd
 - Shunde Hongli Bicycle Parts Co., Ltd, Shunde

- Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co., Ltd, Shenzhen
 - Cionlli Bicycle (Tianjin) Co., Ltd, Tianjin
 - Giching Group
 - Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co., Ltd, Shenzhen
 - Velo Cycle (Kunshan) Co., Ltd, Kunshan
 - Justek Group
 - Jiangyin Justek Vehicle Co., Ltd, Jiangyin
 - Jiangyin Justek Communication Equipment Co., Ltd, Jiangyin
 - Tianjin Justek Vehicle Co., Ltd, Tianjin
 - Viscount Vehicle (Shenzhen) Co., Ltd, Shenzhen
- c) *Compagnie collegate nella RPC e a Taiwan*
- Cionlli Bicycle (Tianjin) Co., Ltd, Tianjin
 - Cionlli Industrial Co., Ltd
- d) *Importatore indipendente nella Comunità*
- Buechel GmbH, Fulda, Germania
- (12) Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso il Brasile, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:
- e) *Produttore in Brasile*
- Royal Ciclo Indústria de Componentes Ltda, Rio do Sul.

3. Periodo d'inchiesta

- (13) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 («il periodo d'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la fine del PI («il periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (14) I prodotti in esame sono alcuni tipi di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e i loro elementi essenziali (basi, cuscini o coperture) originari della Repubblica Popolare Cinese («il prodotto interessato» o «le selle»). Il prodotto è normalmente dichiarato sotto i codici NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10.

- (15) Una sella si compone normalmente di tre parti: una base o supporto sul quale è installata la sella, fatto normalmente di plastica stampata a iniezione; il cuscino applicato sulla base per rendere la sella confortevole e che può essere realizzato con vari tipi di schiume sintetiche o altri materiali; la copertura di materiale sintetico o cuoio naturale che ricopre il cuscino e i bordi della base e che conferisce alla sella le sue caratteristiche di comodità e di estetica. Oltre alle tre componenti sopra menzionate, una sella comprende normalmente anche un meccanismo di fissaggio in metallo, come una forcella o un collare di fissaggio, e può inoltre comprendere una molla o un meccanismo antishock in elastomero.
- (16) Il prodotto in esame è utilizzato nelle biciclette e nei veicoli analoghi, nonché negli impianti fissi come le apparecchiature di fitness. L'inchiesta ha mostrato che, malgrado le differenze nelle dimensioni, nei materiali e nei procedimenti di fabbricazione, i vari tipi di prodotti in esame condividono tutti le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e servono in generale per gli stessi usi. Sono quindi considerati come un solo prodotto ai fini della presente procedura.

2. Prodotti simili

- (17) L'inchiesta ha mostrato che le selle prodotte e vendute dall'industria comunitaria nella Comunità, le selle prodotte e vendute sul mercato interno cinese e le selle importate nella Comunità provenienti dalla RPC, nonché quelle prodotte e vendute in Brasile, presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base ed erano destinate allo stesso uso.
- (18) Di conseguenza, si è concluso che tutti questi prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (19) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quanto riguarda i produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (20) Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:
- 1) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato; il costo dei principali fattori di produzione riflette in gran parte i valori di mercato;
 - 2) le imprese utilizzano un solo insieme di documenti contabili di base, che sono oggetto di revisioni indipendenti, conformemente alle norme internazionali, e sono utilizzati per tutti i fini previsti;
 - 3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
 - 4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
 - 5) il cambio delle valute viene effettuato ai tassi di mercato.
- (21) Due gruppi di produttori esportatori e un produttore esportatore singolo hanno sollecitato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed hanno inviato un formulario di domanda a tale scopo entro i termini previsti. La Commissione ha ricercato e verificato nei locali di queste società tutte le informazioni fornite nei formulari di domanda e ritenute necessarie. L'inchiesta ha rivelato che il trattamento di società operanti in condizioni di economia di mercato poteva essere concesso solo a due gruppi di produttori esportatori, mentre la domanda presentata da un gruppo di società e dalla società individuale è stata respinta.

- (22) Per quanto riguarda il singolo produttore esportatore, l'inchiesta ha mostrato che la società non soddisfaceva i requisiti relativi ai criteri 1 e 3 sopra menzionati. La società non poteva dimostrare che le sue decisioni commerciali erano adottate in risposta a segnali del mercato senza una notevole interferenza da parte dello Stato, in particolare a causa del fatto che le quantità vendute sui mercati interni e dell'esportazione sono limitate dallo statuto della società e non possono essere cambiate senza accordo dello Stato. D'altro canto, la società non è stata in grado di dimostrare la mancanza di distorsioni derivanti dal precedente sistema di economia pianificata, in particolare fornendo elementi di prova scritti riguardanti l'ottenimento di diritti di utilizzazione del suolo.
- (23) Inoltre, un gruppo di produttori esportatori non ha dichiarato i suoi rapporti con un importante cliente sul mercato interno né nella risposta sul formulario di domanda per la richiesta di trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato, né nella risposta al questionario anti-dumping. Il rapporto è stato evidenziato solo da controlli incrociati effettuati nei locali di questi produttori esportatori. Una costante politica della Commissione consiste nel determinare in modo generale i vari statuti dei gruppi di società collegate. Di conseguenza, concedere il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato o il trattamento individuale a questo esportatore avrebbe richiesto la piena collaborazione della società collegata all'inchiesta, al fine di stabilire le sue attività precise relative al prodotto in esame, valutare se era in possesso dei requisiti per la concessione del TEM o il trattamento individuale, ed inoltre l'influenza del rapporto sulle transazioni tra le due società. Ciò non è stato possibile poiché la società collegata non ha cooperato all'inchiesta. Di conseguenza, la Commissione non è stata in grado di determinare se questo gruppo di società soddisfacesse i requisiti necessari per ottenere il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato o il trattamento individuale. È opportuno rilevare che tale questione ha influito su una parte importante delle vendite interne degli esportatori. D'altro canto, questa omissione deliberata fa dubitare dell'affidabilità di altre informazioni e di altri documenti presentati alla Commissione. Tenuto conto di questa omissione e della sua importanza sia per quanto riguarda l'analisi delle domande, sia per il fatto di determinare se vi sia o no dumping, sulla base dei singoli dati presentati da questo gruppo di esportatori, si è ritenuto che essi abbiano fornito informazioni false o ingannevoli ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. La società è stata immediatamente informata sui motivi per i quali si era deciso di respingere le informazioni fornite, dandole la possibilità di presentare ulteriori spiegazioni conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tuttavia, le spiegazioni fornite dalla società non sono state soddisfacenti e non hanno potuto convincere la Commissione che le informazioni comunicate non fossero ingannevoli, né eliminare i dubbi sulla correttezza degli altri dati comunicati dalla società. In conseguenza di tali considerazioni, non si è ritenuto che questo gruppo di produttori esportatori avesse collaborato all'inchiesta e la sua domanda di TEM o di TI è stata respinta.
- (24) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito alle constatazioni sopra esposte.
- (25) Su questa base il TEM è stato concesso a due gruppi di produttori esportatori:
- Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, e compagnie correlate
 - Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd, e compagnie correlate.

2. Trattamento individuale («TI»)

- (26) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione sono in grado di provare che esse rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (27) Il produttore esportatore cui non è stato possibile concedere il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato ha sollecitato anche un TI nel caso in cui non avesse potuto ottenere il TEM. Tuttavia, anche la domanda della società di beneficiare del trattamento individuale è stata respinta considerando che essa non è stata in grado di soddisfare il criterio indicato all'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), vale a dire che i prezzi all'esportazione, le quantità esportate e le modalità di vendita siano determinate liberamente.

3. Valore normale

- a) *Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM*
- (28) Per stabilire il valore normale, la Commissione ha in primo luogo determinato, per ciascun produttore esportatore interessato, se il volume totale delle sue vendite interne di selle era rappresentativo rispetto al volume totale delle sue vendite all'esportazione verso la Comunità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono state ritenute rappresentative quando il volume totale delle vendite effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nella Comunità.
- (29) I due gruppi di società cui è stato concesso il TEM comprendevano le cinque società che producono selle per l'esportazione, tre delle quali effettuavano anche vendite sul mercato interno. Un'altra società effettuava vendite sul mercato interno ma non all'esportazione.
- (30) La Commissione ha successivamente identificato i tipi di selle vendute sul mercato interno dai produttori esportatori con vendite interne rappresentative, che erano identiche o direttamente comparabili ai tipi di selle vendute all'esportazione verso la Comunità.
- (31) Per ciascuno di questi tipi, si è stabilito se le vendite interne erano sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo sono state considerate come sufficientemente rappresentative quando, per il periodo d'inchiesta, il volume totale delle vendite interne di questo tipo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato verso la Comunità.
- (32) La Commissione ha quindi esaminato, per ciascuna società, se le vendite interne di ciascun tipo del prodotto in esame, effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative, potevano essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, determinando la proporzione di vendite remunerative ai clienti indipendenti del tipo di prodotto in questione sul mercato interno.
- (33) Quando il volume delle vendite di un tipo di selle, venduto a un prezzo netto uguale o superiore al costo di produzione, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo e il prezzo medio ponderato praticato per questo tipo di selle era uguale o superiore al costo di produzione, il valore normale per tipo di prodotto è stato determinato sulla base del prezzo interno reale. Questo prezzo è stato espresso come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite interne effettuate per il tipo in esame durante il periodo d'inchiesta, siano esse state remunerative o no.
- (34) Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di selle rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo o quando il prezzo medio ponderato praticato per questo tipo era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo interno reale espresso come media ponderata delle sole vendite remunerative di questo tipo di selle, se queste vendite rappresentavano il 10 % o più del volume totale delle vendite del tipo in questione.
- (35) Infine, quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di selle rappresentava meno del 10 % del volume totale delle vendite di questo tipo, si è ritenuto che questo tipo particolare fosse venduto in quantità insufficienti affinché il prezzo praticato sul mercato interno potesse costituire una base adeguata ai fini della determinazione del valore normale.
- (36) Quando i prezzi interni di un particolare tipo di selle vendute da un produttore esportatore non hanno potuto essere utilizzati, è stato necessario costruire il valore normale.

- (37) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito aggiungendo un importo ragionevole corrispondente alle spese di vendita, alle spese amministrative e alle altre spese generali nonché un margine ragionevole di utile ai costi sostenuti da ciascun esportatore per la fabbricazione delle selle esportate, eventualmente adeguati. In tutti i casi, le spese di vendita, le spese amministrative e altre spese generali, nonché il margine di utile sono stati stabiliti secondo i metodi indicati all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sostenute e gli utili realizzati da ciascuno dei produttori esportatori interessati sul mercato interno costituivano dati affidabili.
- (38) Le spese di vendita, le spese amministrative e altre le altre spese generali interne reali sono state considerate affidabili quando il volume totale delle vendite interne della società interessata poteva essere considerato come rappresentativo rispetto al volume delle vendite all'esportazione verso la Comunità. Il margine di utile interno è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi di selle venduti nel corso di operazioni commerciali normali. A tal fine, è stata applicata la metodologia sopra esposta.
- (39) Per le tre società che avevano realizzato vendite interne rappresentative si è constatato che la maggior parte dei tipi del prodotto in esame esportati sono stati venduti sul mercato interno nel corso di operazioni commerciali normali. Negli altri casi, il valore normale è stato costruito secondo la metodologia descritta precedentemente utilizzando le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali sostenute e gli utili realizzati da ciascuna delle società in questione.
- (40) Per le due società che non avevano realizzato vendite interne rappresentative, gli importi delle spese di vendita, delle spese amministrative e di altre spese generali sostenute e degli utili realizzati sono stati determinati sulla base delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali sostenute e degli utili realizzati dalle quattro società che avevano effettuato vendite sul mercato interno.
- b) *Determinazione del valore normale per i prodotti esportatori cui non è stato concesso il TEM*
- i) *Paese analogo*
- (41) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale nel caso dei produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM deve essere stabilito sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese analogo.
- (42) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva espresso la sua intenzione di utilizzare il Brasile come paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e aveva invitato le parti interessate a formulare le loro osservazioni in merito.
- (43) Nessun produttore esportatore nella RPC cui non era stato concesso il TEM si è opposto a tale proposta.
- (44) Tuttavia, un importatore e un esportatore cui è stato concesso il TEM hanno sostenuto che il Brasile non costituisce il paese analogo più adeguato e che sarebbe stato opportuno a tale riguardo selezionare piuttosto Taiwan o il Messico.
- (45) Per quanto riguarda Taiwan, si ritiene che, anche se vi si è sviluppata un'industria dei pezzi di ricambio per biciclette, la maggior parte della produzione è stata trasferita nella RPC. Di conseguenza i fabbricanti di selle la cui sede sociale è stabilita a Taiwan sarebbero nella maggior parte dei casi le stesse società collegate a quelle che esportano a partire dalla RPC nella Comunità a prezzi ritenuti di dumping. D'altro canto, tenuto conto della divisione normale del lavoro in questi gruppi, solo un piccolo numero di modelli specializzati con elevati margini di profitto continua ad essere prodotto a Taiwan mentre la produzione della grande maggioranza dei modelli di qualità media o inferiore è stata trasferita nella RPC per motivi di costo. Di conseguenza è improbabile che il prezzo o il costo dei modelli di selle fabbricate a Taiwan costituiscano i migliori surrogati per valutare il valore normale delle selle fabbricate nella RPC.
- (46) Per quanto riguarda il Messico, questo paese è considerato come un mercato aperto e competitivo che rappresenta circa un ottavo delle dimensioni del mercato brasiliano. La Commissione si è messa in contatto con due produttori noti in Messico, ma non è stata offerta alcuna cooperazione.

- (47) Per quanto riguarda il Brasile, l'inchiesta ha rivelato che si tratta di un mercato competitivo per i prodotti in esame nel quale operano tre produttori nazionali di dimensioni diverse e le cui importazioni provenienti da paesi terzi rappresentano circa il 15 % del consumo interno di otto/nove milioni di selle l'anno. Un produttore esportatore ha sostenuto che il livello di concorrenza sul mercato brasiliano era incerto considerando il piccolo numero di produttori. L'inchiesta non ha tuttavia evidenziato una posizione dominante di uno dei produttori brasiliani o che i prezzi siano stabiliti in modo non concorrenziale. Non vi era inoltre alcun motivo di credere che l'accesso alle materie prime, i costi ed altre condizioni di produzione a Taiwan o in Messico fossero più vicine a quelle della RPC rispetto al Brasile. Il mercato brasiliano è stato quindi considerato come adeguato ai fini della determinazione del valore normale.
- (48) I tre produttori esportatori noti in Brasile sono stati contattati e una società ha accettato di cooperare. È stato quindi inviato un questionario a tale produttore e i dati forniti nella sua risposta sono stati verificati in loco. Questo produttore che ha accettato di cooperare è collegato a uno dei produttori comunitari, ma non vi è alcun motivo di credere che ciò possa influenzare l'affidabilità dei dati che sono stati d'altro canto verificati nei locali della società.
- (49) Tenuto conto di quanto precede, si conclude in via provvisoria che il Brasile costituisce la scelta più appropriata e più ragionevole di paese analogo conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

ii) Valore normale

- (50) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale applicabile ai produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM è stato stabilito sulla base delle informazioni verificate provenienti dal produttore del paese analogo, vale a dire sulla base dei prezzi pagati o da pagare sul mercato interno brasiliano per le vendite di prodotti comparabili, conformemente alla metodologia sopra esposta.
- (51) Il valore normale è stato determinato sulla base di tutti i prezzi pagati o da pagare nel mercato interno brasiliano per le vendite di tipi di prodotti comparabili, dal momento che tutte le transazioni sono risultate effettuate nel contesto di operazioni commerciali normali.

4. Prezzi all'esportazione

- (52) Tutti i produttori esportatori hanno effettuato vendite all'esportazione nella Comunità sia direttamente a clienti indipendenti della Comunità, sia attraverso società commerciali collegate o non collegate, stabilite a Hong Kong, nelle isole Vergini britanniche e a Taiwan.
- (53) Quando il prodotto in esame era direttamente esportato presso clienti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o da pagare per il prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (54) Quando le vendite all'esportazione sono state realizzate mediante un commerciante collegato o stabilito al di fuori della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base del prezzo di rivendita pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità.

5. Confronto

- (55) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. In quanto opportuno e giustificato e documentato in modo preciso da opportuni elementi di prova verificati, sono stati concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto e di assicurazione, i costi del credito, le commissioni e le spese bancarie, i costi d'imballaggio e di sconti ottenuti.

- (56) Per quanto riguarda le vendite effettuate attraverso società collegate aventi sede a Taiwan, è stato applicato un adeguamento conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nei casi in cui è stato dimostrato che queste società esercitavano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera su commissione. Considerando che l'attribuzione delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali comunicate dalla società non era considerata affidabile, tale adeguamento è stato basato sui dati relativi alle spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali e sulle cifre degli utili ottenuti presso un commerciante indipendente.

6. Margini di dumping

a) *Per i produttori esportatori che hanno cooperato e ai quali è stato concesso il TEM*

- (57) Per le società cui è stato concesso il TEM, il valore normale ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato verso la Comunità è stato confrontato al prezzo medio ponderato all'esportazione del prodotto del tipo corrispondente, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (58) È pratica costante della Commissione considerare i produttori esportatori collegati o appartenenti a uno stesso gruppo come un'unica entità ai fini della determinazione del margine di dumping e pertanto di calcolare un solo margine di dumping. In effetti, il calcolo di margini individuali potrebbe incoraggiare l'elusione delle misure antidumping e renderle inefficaci, consentendo a produttori esportatori collegati di esportare verso la Comunità passando attraverso la società il cui margine individuale di dumping è più basso.
- (59) Conformemente a questa prassi, i produttori esportatori collegati appartenenti agli stessi gruppi sono stati considerati come un'unica entità e si sono visti attribuire un margine di dumping unico calcolato sulla base della media ponderata dei margini di dumping dei produttori che hanno cooperato in ciascun gruppo.
- (60) Su questa base, i margini medi ponderati provvisori di dumping, espressi come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Impresa	Margine di dumping provvisorio
Cionlli Bicycle (Taicang) Co., Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co., Ltd e Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co., Ltd	7,5 %
Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd e Velo Cycle Kunshan Co., Ltd	0 %

b) *Altri produttori esportatori*

- (61) Per calcolare il margine di dumping applicabile su scala nazionale all'insieme degli altri esportatori della RPC, la Commissione ha in primo luogo stabilito il grado di cooperazione. È stato effettuato un confronto fra le quantità totali esportate indicate nelle risposte al questionario dei tre produttori esportatori che avevano cooperato e il totale delle importazioni provenienti dalla RPC che erano state oggetto di dumping e calcolate conformemente alla procedura esposta al considerando (71). La percentuale ottenuta è stata del 23 %. È su questa base che il livello di cooperazione è stato ritenuto troppo scarso.
- (62) Si è quindi ritenuto opportuno determinare il margine di dumping su scala nazionale come la media ponderata tra:

— i margini di dumping constatati per gli esportatori che avevano cooperato e ai quali non è stato concesso il TEM o il TI, e

- i margini di dumping più elevati per i tipi di prodotti rappresentativi degli stessi esportatori, nella misura in cui non vi era alcun motivo di credere che i produttori esportatori che non avevano cooperato avevano praticato il dumping a un livello inferiore.
- (63) Su questa base, il margine di dumping su scala nazionale è stato provvisoriamente stabilito al 30,9 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

D. PREGIUDIZIO

1. Produzione comunitaria

- (64) All'interno della Comunità, il prodotto in esame è notoriamente fabbricato da nove produttori per conto dei quali la denuncia è stata presentata. Essi hanno sede in Italia, in Polonia, nel Regno Unito e in Portogallo e rappresentano il 99 % della produzione comunitaria durante il periodo d'inchiesta.
- (65) D'altro canto, al momento dell'avvio del procedimento vi era un solo produttore comunitario noto che non aveva presentato una denuncia. Tenuto conto del volume di produzione dei nove produttori che hanno presentato la denuncia e del produttore comunitario che non sosteneva tale denuncia, la produzione totale del prodotto simile ha rappresentato circa 16 165 936 unità durante il periodo d'inchiesta.

2. Industria comunitaria

- (66) I seguenti produttori comunitari hanno sostenuto la denuncia:
- Selle Royal S.p.A., Pozzoleone, Italia, e la sua società collegata:
 - Brooks England Ltd, West Midlands, Regno Unito
 - Selle Italia s.r.l., Rossano Veneto, Italia, e la sua società collegata:
 - Bassano Selle s.r.l., Riese Pio X, Italia
 - Selle SMP S.A.S., Casalserugo, Italia
 - pph ABI sp.j., Nasielsk, Polonia
 - Iberoselle Fabrica de Selins Lda, Aguada, Portogallo
 - Selle Montegrappa s.n.c., Ramon di Loria, Italia
 - Selle San Marco S.p.A, Rossano, Italia
- (67) Questi nove produttori comunitari che hanno cooperato e che sono all'origine della denuncia (siano essi o no inseriti nel campione) rappresentano il 99 % della produzione comunitaria del prodotto simile; essi costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. I produttori comunitari inseriti nel campione e figuranti nell'inchiesta («produttori del campione») rappresentavano il 90 % della produzione comunitaria di selle durante il periodo d'inchiesta. Gli altri produttori comunitari sono stati invitati a comunicare alcuni dati generali per l'analisi del pregiudizio.

3. Consumo comunitario

- (68) Il consumo comunitario è stato determinato sulla base dei volumi di vendita nel mercato comunitario dei cinque produttori comunitari del campione, dei quattro produttori comunitari non inseriti nel campione, del produttore comunitario che non ha appoggiato la denuncia e delle importazioni provenienti dalla RPC e dagli altri paesi terzi, secondo Eurostat, nell'ambito dei rispettivi codici NC. Come indicato al considerando (14), il prodotto in esame è attualmente dichiarato sotto i codici 8714 95 00, ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10. I dati Eurostat concernenti i due ultimi codici NC (ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10) comprendono anche altre componenti di biciclette e apparecchi di esercizi fisici. Dal momento che non è stato possibile ricavare da queste due categorie generali i dati concernenti unicamente le selle, si è deciso di stabilire le statistiche delle importazioni unicamente sulla base di un codice NC, vale a dire il codice NC 8714 95 00. Di conseguenza, i volumi d'importazione considerati per la determinazione del consumo comunitario possono risultare leggermente sottostimati.
- (69) A partire da questi dati, si è constatato che durante il periodo in questione il consumo è aumentato del 17 % passando da 20 701 027 unità nel 2002 a 24 179 012 unità nel 2005.

Tabella 1

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Consumo comunitario (unità)	20 701 027	21 688 470	23 357 359	24 179 012
Indice	100	105	113	117

4. Importazioni di selle provenienti dalla RPC

a) Margine di dumping, volumi importati e quote di mercato

- (70) Come indicato in precedenza, la presente inchiesta ha dimostrato che i margini di dumping medi stabiliti per la RPC sono superiori ai livelli minimi così come definiti all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, e che il volume delle importazioni provenienti dalla RPC non è trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (71) I volumi importati sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat. Come indicato in precedenza al considerando (68), i dati sulle importazioni indicati di seguito possono risultare leggermente sottostimati. D'altro canto, Eurostat comunica statistiche concernenti i volumi importati di selle di biciclette espressi in quantità da 100 kg e non in unità. Si è quindi ritenuto opportuno utilizzare 500 g per unità come peso medio delle selle importate dalla Cina considerando che questo peso è stato dichiarato da un produttore esportatore e da un importatore non collegato.
- (72) Le importazioni provenienti dalla RPC sono più che quadruplicate nel corso del periodo considerato. Di fatto sono aumentate da 1 416 814 unità nel 2002 a 6 276 749 unità durante il periodo d'inchiesta. La quota di mercato corrispondente è quindi passata dal 7 % nel 2002 al 26 % durante il periodo d'inchiesta. Tali elementi devono essere collocati nel contesto di un consumo che è aumentato solo del 17 %, vale a dire relativamente meno dell'aumento delle importazioni provenienti dalla RPC.
- (73) Un importatore non collegato ha sostenuto che le statistiche delle importazioni erano sottostimate considerando che la denuncia prendeva in considerazione un peso medio di 400 g per unità di selle. La società ha affermato che il peso medio delle selle importate dalla RPC era compreso tra i 600 g e gli 800 g. La stessa società ha tuttavia confermato durante la visita di verifica svoltesi nei suoi locali che il peso medio delle selle importate dalla RPC è di 500 g, vale a dire esattamente il peso utilizzato dalla Commissione per la conversione in unità dei dati Eurostat indicati in quantità da 100 kg. Questo importatore ha inoltre sostenuto che le statistiche delle importazioni provenienti dalla RPC erano esagerate poiché esse comprendevano anche importazioni di rivestimenti di selle utilizzati per la protezione delle selle stesse. Come indicato al considerando (71), le statistiche delle importazioni erano basate unicamente su un codice NC (NC 8714 95 00) che non è quello sotto il quale i rivestimenti sono normalmente dichiarati, per cui la denuncia dell'importatore risulta infondata.

Tabella 2

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Importazioni (unità)	1 416 814	2 048 240	4 351 842	6 276 749
<i>Indice</i>	100	145	307	443
Quota di mercato	7 %	9 %	19 %	26 %

b) *Prezzi*

- (74) Il prezzo medio ponderato delle importazioni di selle originarie della RPC è regolarmente diminuito ogni anno durante il periodo considerato e globalmente del 21 %, vale a dire da 1,4 EUR l'unità a 1,1 EUR l'unità tra il 2002 e il periodo d'inchiesta.

Tabella 3

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Prezzo cif frontiera comunitaria medio ponderato (EUR/unità)	1,4	1,3	1,1	1,1
<i>Indice</i>	100	91	75	79

c) *Sottoquotazione*

- (75) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha analizzato i dati che si riferivano al periodo d'inchiesta. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria considerati sono stati i prezzi praticati nei confronti dei clienti indipendenti, adeguati se necessario al livello franco fabbrica, vale a dire i prezzi netti di tutti gli sconti, non comprese le spese di trasporto nella Comunità. I prezzi dei vari tipi di selle definiti conformemente alla base, al cuscino, al rivestimento, alla forcilla e al peso sono stati confrontati con i prezzi di vendita di tipi analoghi, al netto di tutti gli sconti e adeguati eventualmente a livello cif frontiera comunitaria, tenendo conto dei dazi doganali (1,2 %) e dei costi posteriori all'importazione sostenuti da un importatore nella Comunità.
- (76) Per il calcolo dei margini medi ponderati di sottoquotazione, sono stati presi in considerazione i prezzi all'esportazione praticati dai produttori esportatori che hanno cooperato. Durante il periodo d'inchiesta, il margine medio ponderato di sottoquotazione dei produttori che hanno cooperato ha raggiunto il 67,3 %. D'altro canto, se si prendono in considerazione le importazioni totali di selle, vale a dire quelle dei produttori esportatori che hanno cooperato e degli altri produttori nella RPC, il calcolo del margine di sottoquotazione medio basato sui dati Eurostat ha messo in evidenza un margine di sottoquotazione medio simile del 70,1 % per il periodo d'inchiesta.

5. Situazione dell'industria comunitaria

- (77) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori economici che influiscono sulla situazione di questa industria durante il periodo considerato.
- (78) Questa analisi è stata applicata alle società inserite nel campione. Tuttavia, al fine di disporre di un panorama completo della situazione dell'industria comunitaria, nei casi in cui erano disponibili informazioni affidabili concernenti questa industria nel suo insieme per un determinato indicatore, anche queste informazioni sono state fornite qui di seguito. I risultati dell'industria, misurati sulla base di fattori come i prezzi, i salari, gli investimenti, la redditività, il rendimento degli investimenti, i flussi di cassa e la capacità di mobilitare capitali sono stati determinati a partire da informazioni comunicate dalle società inserite nel campione. I fattori di pregiudizio, come la quota di mercato, il volume delle vendite e la produzione sono stati stabiliti per l'insieme dell'industria comunitaria.

a) *Produzione*

- (79) La capacità di produzione dell'industria comunitaria si è nettamente degradata nel corso del periodo considerato. Mentre nel 2002 il volume di produzione rappresentava 19 546 740 unità di selle, durante il periodo d'inchiesta l'industria comunitaria ha prodotto solo 16 165 936 unità, vale a dire praticamente 3,5 milioni di unità o il 17 % in meno rispetto al 2002. Dal momento che le selle sono in generale prodotte solo sulla base di ordinativi dei clienti, l'evoluzione negativa del volume di produzione può essere direttamente associato alla domanda decrescente di selle prodotte dall'industria comunitaria.

Tabella 4

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Produzione (unità)	19 546 740	19 022 491	17 698 103	16 165 936
Indice	100	97	91	83

b) *Capacità di produzione e tassi di utilizzazione*

- (80) La capacità di produzione è stata stabilita sulla base della capacità nominale delle unità di produzione detenute dall'industria comunitaria, tenendo conto delle interruzioni della produzione nonché del fatto che, in alcuni casi, una parte delle capacità è stata utilizzata per fabbricare altri prodotti, ad esempio manubri per sedie a rotelle, utilizzando le stesse linee di produzione.
- (81) La capacità di produzione di selle è aumentata del 5 % nel corso del periodo considerato, passando da 29 492 120 unità nel 2002 a 30 921 920 unità durante il PI. Il leggero incremento della capacità di produzione è dovuto a investimenti effettuati nel 2004 e durante il periodo d'inchiesta per la fabbricazione di nuovi tipi di prodotti utilizzati nelle biciclette da corsa. Il tasso di utilizzazione di tale capacità riflette il declino della produzione e della domanda. Tale tasso è regolarmente diminuito durante il periodo considerato raggiungendo un'utilizzazione del 45 % durante il periodo d'inchiesta.

Tabella 5

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Produzione (unità)	29 492 120	29 215 880	29 354 000	30 921 920
Indice	100	99	100	105
Utilizzazione delle capacità	60 %	59 %	53 %	45 %

c) *Scorte*

- (82) Per quanto riguarda le scorte di fine anno, la maggior parte della produzione viene effettuata in risposta ad ordinativi. Di conseguenza, anche se si è osservata una diminuzione delle scorte del 35 % nel corso del periodo considerato, si ritiene che in questo caso le scorte non costituivano un indicatore pertinente di pregiudizio.

Tabella 6

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Scorte (unità)	1 365 040	1 192 612	1 000 376	884 829
Indice	100	87	73	65

d) *Investimenti*

- (83) Tra il 2002 e il 2003, gli investimenti per la produzione del prodotto simile sono diminuiti da 3 808 057 EUR a 1 664 147 EUR. Nel 2004 i produttori comunitari hanno aumentato i loro investimenti e speso quasi il doppio dell'importo precedente, vale a dire 3 381 996 EUR ora da confrontare con l'anno precedente. Durante il periodo d'inchiesta, gli investimenti hanno raggiunto i 3 638 962 EUR, vale a dire il 4 % in meno del livello raggiunto all'inizio del periodo considerato nel 2002. Al momento dell'inchiesta, si è constatato che gli investimenti in edifici, impianti e macchinari erano destinati essenzialmente a mantenere la capacità produttiva e solo nel 2004 e durante il periodo d'inchiesta, in minore misura, per mettere a punto nuovi tipi di prodotti. Tenuto conto della scarsa utilizzazione della capacità sopra menzionata, gli investimenti non sono stati in ogni caso destinati ad aumentare il volume di produzione globale.
- (84) L'inchiesta ha rivelato che l'industria comunitaria è considerata come il leader mondiale in materia di progettazione di prodotti e di innovazione nel settore delle selle. Tra il 2002 e il periodo d'inchiesta i produttori comunitari hanno concepito e commercializzato più di un migliaio di nuovi tipi di selle. La ricerca e lo sviluppo rappresentano dall'8 % al 10 % del fatturato dell'industria comunitaria. Per mantenere questa posizione, l'industria comunitaria deve mantenere un certo livello d'investimento anche se l'utilizzazione delle capacità è scarsa.

Tabella 7

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Investimenti (EUR)	3 808 057	1 664 147	3 381 996	3 638 962
Indice	100	44	89	96

e) *Volume delle vendite e quote di mercato*

- (85) Esistono due grandi circuiti di vendita per le selle: il mercato dei fabbricanti di attrezzatura originale (OEM) e il mercato del post vendita. Nel primo caso, le selle sono vendute per essere montate su nuove biciclette e nel secondo caso le selle sono vendute per sostituire una sella usata. Si è constatato che le vendite OEM rappresentano approssimativamente il 60 % e le post vendite circa il 40 % del totale. Le selle costituiscono, insieme ai pneumatici, i componenti delle biciclette che sono sostituiti più frequentemente.
- (86) I volumi di vendite dell'insieme dell'industria comunitaria sono diminuiti del 20 % nel corso del periodo considerato passando da 15 109 569 unità a 12 139 162 unità durante il periodo d'inchiesta; ciò significa che l'industria comunitaria ha venduto quasi tre milioni di selle in meno durante il periodo d'inchiesta rispetto al 2002. Dopo un leggero calo dell'1 % nel 2003 rispetto al 2002, la diminuzione dei volumi di vendita è stata più pronunciata nel 2004 e durante il periodo d'inchiesta.
- (87) In valore, nel corso del periodo completo preso in considerazione, la vendita di selle nell'industria comunitaria è aumentata solo dell'1 %. Il valore delle vendite nel mercato comunitario è aumentato del 5 % passando da 54 460 180 EUR nel 2002 a 56 978 530 EUR nel 2003 e poi a 58 052 609 EUR nel 2003. Tuttavia durante il periodo d'inchiesta il valore delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di quasi 3 milioni di EUR rispetto all'anno precedente. Il fatto che le vendite in valore non abbiano seguito la stessa tendenza positiva delle vendite in volume si spiega con un aumento dei prezzi medi che sarà spiegato successivamente.
- (88) Parallelamente al declino dei volumi di vendita, anche la quota di mercato comunitario è notevolmente diminuita, passando dall'81 % nel 2002 al 58 % durante il periodo d'inchiesta. In altre parole, l'industria comunitaria ha perduto 23 punti di percentuale della sua quota di mercato durante tutto il periodo considerato con un aumento corrispondente delle importazioni provenienti dalla RPC.

Tabella 8

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Valore delle vendite (EUR)	54 460 180	56 978 530	58 052 609	55 228 738
<i>Indice</i>	100	105	107	101
Vendite nella Comunità (unità)	15 109 569	15 024 427	13 803 151	12 139 162
<i>Indice</i>	100	99	91	80
<i>Quota di mercato</i>	81 %	77 %	67 %	58 %

f) *Prezzi*

- (89) Il prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria è aumentato del 25 % nel corso del periodo considerato. Questo aumento può essere spiegato, da un lato, dal rincaro delle materie prime che ha avuto un impatto sull'insieme dell'industria e, d'altro lato, dall'abbandono della fabbricazione del tipo di prodotti a bassa tecnologia a vantaggio di prodotti di alta tecnologia che integrano materie prime più costose e la cui produzione richiede più lavoro.
- (90) Le principali materie prime utilizzate per la fabbricazione di selle comprendono involucri in plastica, rivestimenti, poliuretano, dispositivi di scorrimento e collari di serraggio. I prezzi di queste materie prime sono direttamente collegati all'evoluzione del prezzo del petrolio e dei metalli. Le materie prime costituiscono uno dei principali elementi che determinano il costo di produzione delle selle in quanto rappresenta circa la metà del costo di produzione totale ed ha un impatto diretto sull'evoluzione del prezzo di vendita.
- (91) Si è constatato che i prezzi medi delle materie prime sono rimasti stabili tra il 2002 e il 2003, ma sono aumentati a partire dal 2003 e durante il periodo d'inchiesta; ciò ha provocato un aumento dei prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria.
- (92) Un importatore indipendente ha sostenuto che l'aumento dei prezzi dell'industria comunitaria era dovuto all'evoluzione della domanda dei consumatori. La società ha affermato che la domanda di biciclette a basso costo e di conseguenza di selle poco costose è diminuita mentre la domanda di selle di grande qualità e più costose è aumentata. Tale dichiarazione è contraddetta dal fatto che le importazioni a basso costo provenienti dalla RPC sono aumentate in termini relativi molto più del consumo globale di selle nella Comunità, come indicato al considerando (72).

Tabella 9

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Prezzo medio ponderato (EUR/unità)	3,6	3,8	4,2	4,5
<i>Indice</i>	100	106	117	125

g) *Redditività e flusso di cassa*

- (93) Nel corso del periodo considerato, la redditività media ponderata dell'industria comunitaria, calcolata sul fatturato netto realizzato, è fortemente diminuita, dal 3,8 % nel 2002 a solo 0,4 % durante il periodo d'inchiesta. Mentre la redditività aveva raggiunto il 5 % nel 2003, è caduta al 3,1 % nel 2004 sino allo 0,4 % durante il periodo d'inchiesta. Lo scarso margine di beneficio è dovuto al fatto che l'industria comunitaria non ha potuto ripercuotere in modo sufficiente l'aumento del prezzo delle materie prime sul prezzo di vendita.

Tabella 10

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Margine di profitto al lordo delle imposte	3,8 %	5,0 %	3,1 %	0,4 %

L'industria comunitaria ha generato un flusso di cassa di 3 990 473 EUR durante il periodo d'inchiesta, vale a dire circa 1,1 milioni di EUR o il 22 % in meno rispetto al 2002. L'importo ancora sostanziale delle liquidità dell'industria comunitaria si spiega col fatto che si tratta di un'industria a forte intensità di capitale, caratterizzata da costi elevati di ammortamento. In linea generale, si è constatato che le liquidità dell'industria comunitaria seguivano la stessa tendenza della redditività.

Tabella 11

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Flusso di cassa (EUR)	5 084 871	6 655 555	6 574 821	3 990 473
Indice	100	131	129	78

h) Rendimento degli attivi netti

- (94) Il rendimento degli attivi netti è stato calcolato esprimendo il profitto netto al lordo dell'imposta del prodotto simile come percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto simile. Questo indicatore ha seguito una tendenza analoga a quella della redditività, decrescendo dal 12 % nel 2002 a solo l'1 % nel PI.

Tabella 12

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Rendimento degli attivi netti	12 %	16 %	10 %	1 %

i) Capacità di mobilitare capitale

- (95) L'industria comunitaria non ha dichiarato alcuna difficoltà a mobilitare capitali per le sue attività e si è quindi concluso, in linea generale, che l'industria comunitaria era in grado di mobilitare capitali per tutto il periodo considerato.

j) Occupazione e salari

- (96) L'occupazione nell'industria comunitaria è rimasta stabile nel corso del periodo considerato. Dopo un debole aumento degli effettivi nel 2003 e nel 2004, l'industria comunitaria impiegava 418 persone a pieno tempo durante il PI, vale a dire quasi lo stesso numero del 2002. Da notare tuttavia che tutti i produttori comunitari subappaltano una parte notevole della loro produzione ad altre piccole e medie imprese stabilite nella Comunità e, in un piccolo numero di casi, la quasi totalità del processo di fabbricazione ad altre piccole e medie imprese. Di conseguenza, il numero totale di persone impiegate a pieno tempo nella fabbricazione di selle è molto più importante del numero di dipendenti direttamente occupati dall'industria comunitaria. Si stima che il numero totale di lavoratori occupati nella produzione del prodotto simile è almeno tre volte più elevato, vale a dire 1 200 persone durante il PI. I salari annuali medi hanno seguito la stessa tendenza del costo del lavoro, vale a dire sono aumentati del 5 % nel corso del periodo considerato, da 7 784 339 EUR nel 2002 a 8 190 911 EUR durante il PI, vale a dire al di sotto del tasso d'inflazione registrato nella Comunità durante lo stesso periodo.

Tabella 13

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Lavoratori dipendenti	421	434	456	418
<i>Indice</i>	100	103	108	99
Costo del lavoro (EUR/anno)	11 427 812	12 136 974	12 319 136	12 121 976
<i>Indice</i>	100	106	108	106
Salari (EUR/anno)	7 784 339	8 136 410	8 428 090	8 190 911
<i>Indice</i>	100	105	108	105

k) *Produttività*

- (97) Calcolata come la produzione annuale per lavoratore, la produttività ha raggiunto 42 225 unità nel 2002 ed è poi diminuita regolarmente nel corso degli anni arrivando a 33 317 unità durante il PI. Questa diminuzione è dovuta alla diminuzione del volume della produzione.

Tabella 14

	2002	2003	2004	2005 (PI)
Produttività (unità/persona occupata)	42 225	39 752	34 388	33 317
<i>Indice</i>	100	94	81	79

l) *Crescita*

- (98) Mentre il consumo comunitario è aumentato del 17 % tra il 2002 e il PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è rimasto stabile nel corso dello stesso periodo. Le vendite dell'industria comunitaria sono quindi aumentate meno della domanda durante il periodo preso in considerazione. D'altra parte, la quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC ha raggiunto i 19 punti percentuali.

m) *Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti dumping*

- (99) Tenuto conto del volume e dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina, l'incidenza del margine di dumping reale fra l'industria comunitaria non può essere considerata trascurabile.
- (100) Non si è constatato che l'industria comunitaria dovesse recuperare dagli effetti di pratiche di dumping precedenti o da sovvenzioni.

6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (101) L'analisi degli indicatori di pregiudizio ha dimostrato che la situazione dell'industria comunitaria si era deteriorata in modo significativo nel corso del periodo considerato. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio (vendite nette in volume, volume di produzione, utilizzazione delle capacità, redditività, rendimento negli investimenti, investimenti, flussi di cassa e occupazione) mostrano una tendenza negativa nel periodo considerato.

- (102) Tuttavia, alcuni indicatori di pregiudizio mostrano un'evoluzione stabile (vendite nette in valore e capacità di mobilitare capitali) o manifestano persino una tendenza positiva (prezzo di vendita medio, capacità di produzione e scorte finali). Tuttavia, l'aumento dei prezzi di vendita e del valore delle vendite nette durante il PI non può essere attribuito a un miglioramento della situazione dell'industria comunitaria in quanto tale, ma è stato la conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'evoluzione dell'industria comunitaria verso la produzione di tipi di prodotti a maggiore valore aggiunto. Per quanto riguarda le scorte finali, come indica il considerando (82), tenuto conto della particolarità di questa industria, questo tipo di scorte non può essere considerato pertinente per la determinazione del pregiudizio.
- (103) A causa dell'evoluzione largamente negativa degli indicatori collegati agli utili, la vitalità di questa industria può essere considerata a rischio se non si pone rimedio alla situazione. In effetti, dal momento che l'industria comunitaria è costituita unicamente da piccole e medie imprese che esercitano le loro attività in un ambiente a forte intensità di capitale, è altamente improbabile che l'industria comunitaria possa sopravvivere finanziariamente a lungo a questo livello.
- (104) Considerato quanto precede, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

- (105) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in regime di dumping del prodotto in questione originario della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio che può essere considerato come notevole. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l'industria comunitaria nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (106) Le importazioni provenienti dalla RPC sono più che quadruplicate nel corso del periodo considerato, aumentando del 343 % in termini di volume e di 19 punti di percentuale in termini di quota di mercato. Allo stesso tempo, i prezzi medi di tutti i produttori esportatori della RPC sono stati inferiori del 70,1 % ai prezzi medi dell'industria comunitaria nel corso del PI. L'aumento sostanziale del volume delle importazioni provenienti dalla RPC e l'aumento della loro quota di mercato durante il periodo considerato, a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, hanno coinciso con l'evidente deterioramento della situazione finanziaria globale di quest'ultima durante questo periodo.
- (107) Mentre i prezzi unitari delle importazioni provenienti dalla RPC sono regolarmente diminuiti del 21 % nel corso del periodo preso in considerazione, passando da 1,4 EUR nel 2002 a 1,1 EUR durante il PI, i prezzi praticati dall'industria comunitaria sono aumentati durante lo stesso periodo del 26 %, passando da 3,6 EUR nel 2002 a 4,5 EUR durante il PI. Questa evoluzione dei prezzi in direzioni opposte può essere spiegata solo in parte dalle differenze tra i vari tipi di selle prodotti nella Comunità e quelli prodotti nella RPC. D'altro canto, i produttori comunitari hanno provato che l'accesso alla maggior parte delle materie prime e i loro prezzi sono simili nella Comunità e nella RPC. Hanno inoltre mostrato che il costo delle materie prime utilizzate per la fabbricazione delle selle nella Comunità è aumentato nel corso del periodo considerato. In effetti, alcuni produttori esportati della RPC hanno venduto i loro prodotti nella Comunità al di sotto del costo delle materie prime, e ciò mostra evidentemente che non si è in presenza di una situazione nella quale i prezzi sono bassi a causa di un vantaggio comparativo dei produttori della RPC, ma per l'esistenza di pratiche di dumping.
- (108) L'applicazione di questa politica dei prezzi sleali per le importazioni in regime di dumping provenienti dalla RPC ha avuto l'effetto di abbassare i prezzi dell'industria comunitaria che non hanno neppure potuto coprire l'aumento dei costi delle materie prime, come evidenzia la notevole riduzione della redditività dell'industria comunitaria.

- (109) Sulla base delle precedenti considerazioni, è evidente che le importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC che hanno notevolmente sottoquotato i prezzi dell'industria comunitaria hanno svolto un ruolo determinante nel deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, che si riflette in particolare nella diminuzione della produzione, dei volumi delle vendite, delle quote di mercato e nel notevole calo della redditività.

3. Effetti di altri fattori

a) *Importazioni che non sono oggetto di dumping originarie della RPC*

- (110) Per un produttore esportatore, il margine di dumping stabilito era al di sotto del livello minimo. Di conseguenza, le importazioni di questa società non sono state prese in considerazione nella precedente analisi del pregiudizio. Rispetto al totale delle importazioni dalla RPC, le importazioni di questo produttore esportatore sono passate dal 28 % al 33 % dal 2002 al 2003, hanno raggiunto un livello tra il 18 % e il 23 % nel 2004 e sono state tra il 12 e il 17 % durante il PI. I prezzi medi di questa società erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria lungo tutto l'arco del periodo preso in esame. Tuttavia, i margini medi di sottoquotazione di questa società erano molto inferiori a quelli delle società per le quali è stato constatato un dumping. Tenuto conto del fatto che le importazioni di questa società erano poco importanti, e soprattutto che esse sono notevolmente diminuite nel corso del periodo preso in considerazione, si è concluso che le importazioni di questo produttore esportatore che non sono state oggetto di dumping non hanno infranto il nesso causale, in altre parole che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

b) *Importazioni da paesi terzi diversi dal paese esaminato*

- (111) Secondo Eurostat e in base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta, i principali paesi terzi dai quali sono state importate selle sono Taiwan, l'India e il Vietnam.
- (112) Le importazioni provenienti da Taiwan hanno rappresentato 1 145 000 unità nel 2002 e sono aumentate nel corso del periodo considerato del 25 %, passando a 1 429 200 unità durante il PI. La quota di mercato delle selle importate da Taiwan rappresentava il 6 % nel 2002, vale a dire lo stesso livello del PI. I prodotti taiwanesi sono stati importati a prezzi analoghi a quelli dell'industria comunitaria. Dal momento che la quota di mercato delle importazioni taiwanesi non è aumentata ma è rimasta stabile al 6 % durante il periodo considerato e considerando che i prezzi erano allo stesso livello di quelli dell'industria comunitaria, le importazioni provenienti da Taiwan non sono state ritenute fonte di effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria.
- (113) Le importazioni dall'India hanno rappresentato 204 200 unità nel 2002 e sono aumentate del 30 % sino a 264 600 durante il PI. Per tutto il periodo preso in esame, i prezzi medi delle importazioni provenienti dall'India sono rimasti largamente al di sotto del livello delle importazioni provenienti dalla RPC. Tali prezzi erano di 0,63 EUR nel 2002 e sono passati a 0,91 EUR nel 2003 per ridiscendere bruscamente a 0,47 EUR, stabilizzandosi quindi a 0,6 EUR durante il PI. Tuttavia, queste importazioni rappresentano solo una quota di mercato dell'1 % durante tutto il periodo considerato. Di conseguenza, si conclude che, malgrado il basso livello dei prezzi delle importazioni provenienti dall'India, tali importazioni non hanno avuto effetti particolari sulla situazione dell'industria comunitaria.
- (114) Per quanto riguarda le importazioni provenienti dal Vietnam, le statistiche di Eurostat mostrano un livello molto basso di 4 400 selle importate nel 2002, che è aumentato a 136 600 unità durante il PI. I prezzi delle importazioni dal Vietnam sono rimasti equivalenti ai prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC. Tuttavia, come per l'India, la quota di mercato delle importazioni dal Vietnam era inferiore all'1 % nel 2002 e nel 2003 ed ha raggiunto l'1 % nel 2004 e durante il PI. Si può concludere pertanto che tali importazioni non hanno avuto un impatto significativo sulla situazione dell'industria comunitaria.
- (115) Tenuto conto di quanto precede, si conclude provvisoriamente che le importazioni diverse da quelle provenienti dalla RPC non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

c) *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*

- (116) Come ricordato in precedenza al considerando (83)4, circa l'8-10 % del fatturato dell'industria comunitaria è destinato agli investimenti in R&S. Tali investimenti comprendono studi di posizione, prove e progettazione di nuovi modelli di selle. I produttori comunitari hanno sostenuto che alcuni produttori esportatori della RPC si accontentano di copiare i prodotti europei brevettati e di ottenere in tal modo un vantaggio in materia di costi rispetto ai produttori nella Comunità, circostanza che si riflette nel basso prezzo delle selle importate dalla RPC. D'altro canto, un importatore indipendente ha dichiarato che le contraffazioni non erano originarie solo dalla RPC ma erano causa di controversie anche tra i produttori della Comunità. Si riconosce che la contraffazione è un problema importante in questa industria e che potrebbe effettivamente avere aggravato la situazione dell'industria comunitaria. In ogni caso, le perdite provocate dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale generate nell'ambito della stessa industria comunitaria non bastano a infrangere il nesso causale tra l'improvviso aumento delle importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria. È inoltre opportuno notare che nella misura in cui le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno tratto vantaggio dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, ciò non può essere considerato come un altro fattore considerando che tale violazione continuerebbe a riferirsi alle importazioni oggetto di dumping.

4. Conclusioni sul nesso di causalità

- (117) La coincidenza tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, l'aumento dei prezzi delle quote di mercato e la sottoquotazione dei prezzi constatata, da un lato, e l'evidente deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, dall'altro, consentono di concludere che le importazioni oggetto di dumping sono la causa del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Gli altri fattori analizzati non sono risultati determinanti nel pregiudizio subito.
- (118) Sulla base della precedente analisi, che ha distinto chiaramente e separato gli effetti di tutti i fattori noti aventi un impatto sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni di selle provenienti dalla RPC hanno provocato un notevole pregiudizio alla Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (119) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se, malgrado le conclusioni riguardanti il dumping pregiudizievole, esistessero importanti motivi per concludere che non era nell'interesse della Comunità adottare misure in questo caso particolare. Deve quindi essere esaminato il probabile impatto dell'introduzione o no di misure su tutte le parti interessate nella presente procedura.

1. Industria comunitaria

- (120) La situazione pregiudizievole nella quale si trova l'industria comunitaria deriva dalla sua difficoltà a sostenere la concorrenza delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping.
- (121) L'introduzione di misure dovrebbe consentire all'industria comunitaria di aumentare il volume delle sue vendite e di riguadagnare quote di mercato, generando in tal modo migliori economie di scala e raggiungendo il livello di utili necessario a giustificare il proseguimento degli investimenti nelle strutture produttive e nella ricerca, al fine di mantenersi concorrenziali.
- (122) Un importatore ha affermato che un produttore comunitario occupava una posizione dominante sul mercato senza tuttavia presentare elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Considerando che le selle sono state prodotte durante tutto il periodo preso in esame da almeno dieci produttori concorrenti diversi nella Comunità e che niente ha consentito durante il corso dell'inchiesta di sostenere tali informazioni, la domanda è stata respinta.

- (123) In mancanza di misure, la situazione dell'industria comunitaria continuerà a deteriorarsi. Essa non sarà in grado di investire in nuove tecnologie e di sostenere efficacemente la concorrenza delle importazioni provenienti dai paesi terzi. Inoltre, se non saranno adottate misure, l'industria comunitaria continuerà ad essere esclusa dal mercato delle selle di gamma media e dai suoi importanti volumi di vendita, rimanendo incapace di ripartire i suoi costi fissi. In effetti, alcune imprese dovrebbero interrompere la fabbricazione di prodotti simili e licenziare i loro dipendenti, come è già avvenuto per un produttore comunitario nel 2005. Si conclude pertanto che l'introduzione di misure antidumping è conforme all'interesse dell'industria comunitaria.

2. Interesse degli importatori indipendenti

- (124) Per quanto riguarda gli importatori, solo due importatori indipendenti hanno risposto al questionario. Una visita di verifica è stata successivamente effettuata presso uno dei due. I volumi del prodotto in esame importati da questi due importatori hanno rappresentato il 21 % delle importazioni totali della Comunità provenienti dalla Cina e il 7 % del consumo comunitario.
- (125) Considerando che la maggior parte delle importazioni di selle nella Comunità è effettuata tramite importatori che non sono collegati a produttori esportatori, le importazioni di questi importatori indipendenti sono state considerate come rappresentative di tutti gli altri importatori indipendenti.
- (126) Per i due importatori, le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC hanno rappresentato il 100 % delle loro importazioni totali di selle. Nel caso di un importatore, il valore corrispondente delle vendite ha rappresentato l'8 % del suo fatturato totale nel corso del periodo d'inchiesta. Durante tale periodo, le vendite di selle importate dalla RPC sono state remunerative. Tuttavia, la redditività delle vendite di selle è stata di 0,7 punti percentuali al di sotto della redditività globale di questa società, che era compresa tra il 2 % e il 6 % durante il PI. Nel caso di un altro importatore, il valore delle vendite delle selle importate durante il PI ha rappresentato solo l'1,2 % del fatturato totale della società e la redditività delle vendite delle selle è stata ritenuta analoga alla redditività globale di questa società. Si può supporre, secondo le informazioni comunicate dagli altri importatori, che la situazione di questi due importatori, così come descritta, sia rappresentativa della maggioranza degli importatori di selle provenienti dalla RPC.
- (127) Dal momento che le due imprese importavano selle unicamente dalla RPC, si può concludere che l'introduzione di misure potrebbe effettivamente influenzare in modo negativo la situazione finanziaria di questa società. Tuttavia, se si tiene conto del fatto che le vendite di selle rappresentano solo una quota limitata del fatturato totale e degli utili di tali società, non si prevede che le misure avranno un impatto finanziario negativo sulla situazione generale di questi due importatori. Inoltre, tali società hanno potuto anche importare selle sia dal gruppo delle società per le quali non si è constatato alcun dumping, sia da altri paesi terzi, come ad esempio Taiwan.

3. Interesse degli utilizzatori

- (128) Quattro utilizzatori distributori del prodotto in esame hanno risposto al questionario inviato alla Commissione. Si tratta delle imprese che utilizzano le selle prodotte nella Comunità e le selle importate per l'assemblaggio di biciclette. Queste quattro società hanno utilizzato un totale di 1 255 655 selle durante il PI più della metà delle quali (55 %) erano originarie della RPC. Il numero di selle importate provenienti dalla RPC e utilizzate dalle quattro società ha rappresentato il 5,7 % del volume delle vendite dell'industria comunitaria e il 2,9 % del consumo totale delle selle nella Comunità durante il PI. Per quanto riguarda gli assemblatori di biciclette, si è constatato che le selle costituiscono solo una componente di costo minore nell'ambito del costo totale della bicicletta montata. In media le selle rappresentano, in funzione del modello, dall'1 % al 4 % del costo totale di una bicicletta.

- (129) Due dei quattro utilizzatori hanno dichiarato che l'introduzione di dazi antidumping non avrebbe un grande effetto sui loro affari considerando che un aumento del prezzo delle selle sarebbe riflesso sul prezzo di vendita al cliente finale. D'altro canto, gli utilizzatori hanno affermato che la differenza di prezzo tra le selle prodotte e vendute dall'industria comunitaria e quelle importate dalla Cina era tale che anche introducendo dazi antidumping le selle originarie dalla RPC rimarranno concorrenziali.
- (130) I due altri utilizzatori non hanno comunicato una versione non confidenziale della loro domanda. Di conseguenza, e conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, non si è tenuto conto provvisoriamente di queste informazioni.
- (131) Un produttore importatore ha sostenuto che l'introduzione di misure riguardanti le importazioni di selle non rispondeva all'interesse comunitario nella misura in cui avrebbe continuato a minacciare l'esistenza di un'industria europea vitale di fabbricazione di biciclette. La società ha affermato che i fabbricanti comunitari avrebbero posto fine alle loro attività di montaggio e avrebbero iniziato l'importazione di biciclette montate provenienti dalla RPC malgrado l'esistenza di un dazio antidumping sulle biciclette. A tale proposito, è opportuno rilevare che gli esportatori non hanno titolo per determinare l'interesse comunitario. Tuttavia questo argomento è stato esaminato nella sostanza. Considerando che due dei quattro utilizzatori di selle per biciclette hanno dichiarato che l'introduzione di misure non avrebbe avuto alcun impatto significativo sui loro affari considerato il basso costo di una sella come percentuale del costo globale di produzione di una bicicletta, questo argomento deve essere respinto in tutti i casi.
- (132) Tenuto conto del fatto che le quattro società hanno acquisito una quota importante delle selle (il 45 % durante il PI) nella Comunità e considerata l'importanza relativamente bassa di una sella nel costo totale di una bicicletta interamente montata, si conclude che l'impatto sui costi derivanti dall'introduzione di misure antidumping sulle selle non avrebbe un effetto significativo sui costi globali per gli utilizzatori. In tutti i casi, se tale effetto si produce, è probabile che gli utilizzatori di selle importate potranno trasferire i costi aggiuntivi.

4. Interesse dei fornitori di materie prime e dei consumatori

- (133) Un fornitore di materie prime ha risposto al questionario. Questa società vende le parti metalliche delle selle ai produttori comunitari, vale a dire le strutture e le molle fabbricate in ferro, acciaio, titanio, vanadio, manganese o acciaio al carbonio. La società è favorevole all'introduzione di dazi antidumping nella misura in cui prevede che i volumi di produzione dell'industria comunitaria aumenteranno, così come la domanda delle loro materie prime.
- (134) Tenuto conto di quanto precede e in mancanza di altri elementi o reazioni delle organizzazioni di consumatori, si conclude che l'impatto delle misure proposte sui consumatori non sarà probabilmente significativo.

5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (135) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che non vi è alcun grave motivo relativo all'interesse comunitario per non introdurre misure antidumping nella fattispecie.

G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (136) Tenuto conto delle conclusioni stabilite in merito al dumping, il pregiudizio che ne deriva, il nesso causale e l'interesse comunitario, si ritiene necessaria l'introduzione di misure provvisorie al fine di impedire l'aggravamento del pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping.

- (137) Le misure devono essere istituite a un livello sufficiente per eliminare il pregiudizio causato da queste importazioni, senza eccedere il margine di dumping constatato. Per calcolare l'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che qualunque misura dovrebbe consentire all'industria comunitaria di coprire i suoi costi di produzione e di realizzare utili al lordo delle imposte che un'industria di questo tipo potrebbe ragionevolmente ottenere in questo settore in normali condizioni di concorrenza, vale a dire in mancanza di importazioni oggetto di dumping, sulla vendita di prodotti simili nella Comunità. Il margine di utile al lordo d'imposta utilizzato per questo calcolo è pari al 5 % del fatturato, calcolato sulla base della redditività determinata nel corso di precedenti inchieste riguardanti i produttori di pezzi di ricambio di biciclette, categoria che comprende i produttori comunitari così come definiti al considerando (67).
- (138) L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all'importazione medio ponderato utilizzato per stabilire la sottoquotazione (cfr. il precedente considerando 75) e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando i prezzi di vendita dell'industria comunitaria per tenere conto delle perdite/profitti reali durante il PI ed aggiungendo il margine di utile sopra indicato. La differenza risultante da questo confronto è stata in seguito espressa quale percentuale del valore totale cif all'importazione.
- (139) Per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio su scala nazionale per tutti gli altri esportatori nella RPC, è opportuno ricordare che il grado di cooperazione è stato limitato. Di conseguenza, il margine di pregiudizio è stato calcolato come media ponderata del margine calcolato per l'esportatore che ha cooperato e i margini superiori stabiliti per i tipi rappresentativi esportati dallo stesso esportatore.
- (140) I margini di pregiudizio sono stati notevolmente superiori ai margini di dumping constatati.

2. Misure provvisorie

- (141) Tenuto conto di quanto precede, si considera che un dazio antidumping provvisorio deve essere istituito al livello del margine di dumping constatato, ma che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, questo dazio non deve superare il margine di pregiudizio calcolato secondo le precedenti indicazioni.
- (142) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non sia citata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (143) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾, con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, procederà a modificare debitamente il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali. Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il margine di dumping a livello nazionale deve essere applicato anche ai produttori che non hanno esportato verso la Comunità durante il PI.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione B, B-1049 Bruxelles.

(144) Tenuto conto di quanto precede, i tassi di dazio provvisori sono i seguenti:

Cionlli Bicycle (Taicang) Co., Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co., Ltd e Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co., Ltd	7,5 %
Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co., Ltd e Velo Cycle Kunshan Co., Ltd	0 %
Tutte le altre società	30,9 %

3. Disposizioni speciali relative al controllo

- (145) Al fine di minimizzare i rischi di elusione collegati alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessario nella fattispecie adottare disposizioni speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Solo le importazioni del prodotto in esame fabbricato dai rispettivi produttori esportatori possono beneficiare del margine di dumping specifico calcolato per ciascun produttore interessato. Tali misure comprendono i seguenti elementi:
- (146) La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura saranno soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutte le altre società.
- (147) Si ricorda che, nel caso in cui le esportazioni delle società soggette ad aliquote di dazio individuali inferiori aumentassero notevolmente in volume dopo l'introduzione delle misure antidumping, questo aumento di volume potrebbe essere considerato come costituente di per sé un cambio nella struttura degli scambi derivante dall'introduzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, potrà essere avviata un'inchiesta anti-elusione. In tale occasione, l'inchiesta esaminerà la necessità di sopprimere le aliquote di dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

H. DISPOSIZIONE FINALE

- (148) Nell'interesse di una buona amministrazione, è opportuno fissare un termine per consentire alle parti interessate che si sono fatte conoscere entro il termine stabilito nell'avviso di apertura di presentare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere di essere ascoltate. Inoltre, è opportuno precisare che le conclusioni riguardanti l'introduzione di dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate per l'introduzione di un eventuale tasso definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, dichiarati sotto i codici NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 (codici TARIC 8714 99 90 81 e 9506 91 10 10) e originari della Repubblica Popolare Cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Cionli Bicycle (Taicang) Co., Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co., Ltd e Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co., Ltd	7,5 %	A787
Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd e Velo Cycle Kunshan Co., Ltd	0 %	A788
Tutte le altre società	30,9 %	A999

3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali precisate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota di dazio applicabile a tutte le altre società.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve comprendere una dichiarazione firmata dal responsabile della società, secondo il seguente modello:

- 1) Nome e funzione del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale.
- 2) La seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il [volume] di selle venduto all'esportazione verso la Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica Popolare Cinese. Dichiaro che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete e corrette.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2000/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1870/2005 a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ii) nel corso della campagna di importazione 2003/2004, 2004/2005 o 2005/2006;

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

d) per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a), b) o c), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione concluse durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.»

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) Occorre adottare misure transitorie per consentire agli importatori della Bulgaria e della Romania di beneficiare delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi ⁽¹⁾. È opportuno che le suddette misure contemplino in particolare la definizione di quantitativo di riferimento nonché quella di importatori tradizionali e di nuovi importatori.

b) il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento non viene preso in considerazione l'aglio originario degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o della Bulgaria e Romania.»

(2) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1870/2005.

c) è aggiunto il seguente comma:

«La Bulgaria e la Romania scelgono e applicano per tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui alla lettera c), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.»

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

2) All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le campagne di importazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e solo in Bulgaria e Romania:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è così modificato:

1) L'articolo 2 è così modificato:

a) al punto 5 del primo comma, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio in Bulgaria o in Romania fra il 2003 e il 2005, il quantitativo massimo di aglio importato

a) per «importatori tradizionali» si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che:

i) in almeno due delle tre campagne di importazione concluse precedenti hanno importato aglio da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o dalla Bulgaria e Romania;

i) nel corso dell'anno 2003, 2004 o 2005, oppure

ii) nel corso dell'anno precedente hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;

⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 991/2006 (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 15).

- iii) le importazioni di cui ai punti i) e ii) hanno avuto luogo in Bulgaria o in Romania, in cui è situata la sede principale dell'importatore di cui trattasi.
- b) per «nuovi importatori» si intendono importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi della lettera a), commercianti, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che:
- i) in ognuno dei due anni precedenti hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o dalla Bulgaria e Romania;
- ii) le importazioni di cui al punto i) hanno avuto luogo in Bulgaria o in Romania, in cui è situata la sede principale dell'importatore di cui trattasi.»
- 3) L'allegato II è così modificato:
- a) prima della dicitura in spagnolo è inserita la seguente dicitura:
- «— *in bulgaro*: Мито 9,6 % — Регламент (ЕО) № 1870/2005,»;
- b) dopo la dicitura in portoghese è inserita la seguente dicitura:
- «— *in rumeno*: Taxa vamală: 9,6 % — Regulamentul (CE) nr. 1870/2005,».
- 4) L'allegato III è così modificato:
- a) prima della dicitura in spagnolo è inserita la seguente dicitura:
- «— *in bulgaro*: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец);»
- b) dopo la dicitura in portoghese è inserita la seguente dicitura:
- «— *in rumeno*: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna].»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 20 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2001/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante modifica, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 2295/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

- (1) A motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario apportare alcuni adattamenti tecnici al regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Gli allegati I, II e V del regolamento (CE) n. 2295/2003 contengono alcune voci in tutte le lingue della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006. È opportuno inserirvi le diciture e in bulgaro e rumeno.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2295/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2295/2003 è così modificato:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

- 1) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un numero di autorizzazione distintivo il cui codice iniziale è il seguente:

BE	Belgio	LU	Lussemburgo
BG	Bulgaria	HU	Ungheria
CZ	Repubblica ceca	MT	Malta
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi
DE	Germania	AT	Austria
EE	Estonia	PL	Polonia
GR	Grecia	PT	Portogallo
ES	Spagna	RO	Romania
FR	Francia	SI	Slovenia
IE	Irlanda	SK	Slovacchia
IT	Italia	FI	Finlandia
CY	Cipro	SE	Svezia
LV	Lettonia	UK	Regno Unito»;
LT	Lituania		

- 2) gli allegati I, II e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/2006 (GU L 15 del 20.1.2006, pag. 30).

ALLEGATO

Gli allegati regolamento (CE) n. 2295/2003 sono così modificati:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

1. Data di durata minima

Codici per le lingue	Indicazioni da apporre sulle uova	Indicazioni da apporre sugli imballaggi
BG	срок на годност	срок на годност
ES	Cons. pref.	Consúmase preferentemente antes del
CS	Spotřebujte o S.	Spotřebujte do
DA	Mindst holdbar til o M.H.	Mindst holdbar til
DE	Mind. haltbar o M.H.D.	Mindestens haltbar bis
ET	Parim enne o PE	Parim enne
EL	Ανάλωση πριν από	Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από
EN	Best before o B.B. ⁽¹⁾	Best before
FR	à cons. de préf. av. o DCR ⁽¹⁾	A consommer de préférence avant le
IT	Entro	da consumarsi preferibilmente entro
LV	Izlietot līdz o I.L. ⁽¹⁾	Izlietot līdz
LT	Geriausi iki o G ⁽¹⁾	Geriausi iki
HU	Min. meg. o M.M ⁽¹⁾	Minőséget megőrzi
MT	L-ahjar jintuża sa	L-ahjar jintuża sa
NL	Tenm. houdb. tot o THT ⁽¹⁾	Tenminste houdbaar tot
PL	Najlepiej spożyć przed o N.S.P. ⁽¹⁾	Najlepiej spożyć przed
PT	Cons. pref.	A consumir de preferência antes de
RO	d.d.m.	A se consuma, de preferință, înainte de
SK	Minimálna trvanlivosť do o M.T.D. ⁽¹⁾	Minimálna trvanlivosť do
SL	Uporabno najmanj do o U.N.D. ⁽¹⁾	Uporabno najmanj do
FI	parasta ennen	parasta ennen
SV	Bäst före	Bäst före

⁽¹⁾ Il significato delle abbreviazioni utilizzate deve essere chiaramente indicato sull'imballaggio.

2. Data di imballaggio

Codici per le lingue	Indicazioni da apporre sulle uova	Indicazioni da apporre sugli imballaggi
BG	Дата на опаковане	Дата на опаковане
ES	Emb.	Embalado el:
CS	Baleno o D. B. ⁽¹⁾	Datum balení
DA	Pakket	Pakket den:
DE	Verp.	Verpackt am:
ET	Pakendamiskuurpäev o PK	Pakendamiskuurpäev:
EL	Συσκευασία	Ημερομηνία συσκευασίας:
EN	Packed or pkd	Packing date:
FR	Emb. le	Emballé le:
IT	Imb.	Data d'imballaggio:
LV	Iepakots	Iepakots
LT	Supakuota o PK ⁽¹⁾	Pakavimo data
HU	Csom.	Csomagolás dátuma
MT	Ippakkjat	Data ta' l-ippakkjar:
NL	Verp.	Verpakt op:
PL	Zapakowano w dniu o ZWD	Zapakowano w dniu
PT	Emb.	Embalado em:
RO	Amb.	Ambalat la
SK	Balené dňa o B.D.	Balené dňa
SL	Pakirano o Pak.	Datum pakiranja
FI	Pakattu	Pakattu:
SV	Förp. Den	Förpackat den:

⁽¹⁾ Il significato delle abbreviazioni utilizzate deve essere chiaramente indicato sull'imballaggio.

3. Data di vendita raccomandata

Codici per le lingue	
BG	Препоръчителна дата за продажба
ES	Vender antes
CS	Prodat do
DA	Sidste salgsdato
DE	Verkauf bis
ET	Viimane soovitav müügikuupäev or VSM
EL	Πώληση
EN	Sell by
FR	à vend. préf. av. o DVR (!)
IT	racc.
LV	Realizēt līdz
LT	Parduoti iki
HU	Forgalomba hozható: ...-ig
MT	Għandu jinbiegħ sa
NL	Uiterste verkoopdatum o Uit. verk. dat.
PL	Sprzedaż do dnia
PT	Vend. de pref. antes de
RO	A se vinde înainte de
SK	Predávať do
SL	Prodati do
FI	viimeinen myyntipäivä
SV	Sista försäljningsdag

(!) Il significato delle abbreviazioni utilizzate deve essere chiaramente indicato sull'imballaggio.

4. Data di deposizione

Codici per le lingue	
BG	Дата на снаяне
ES	Puesta
CS	Sneseno
DA	Læggedato
DE	Gelegt am
ET	Munemiskuupäev
EL	Ωροτοκία
EN	Laid
FR	Pondu le
IT	Dep.
LV	Izdēts
LT	Padėta
HU	Tojás rakás napja
MT	Tbiedu
NL	Gelegd op
PL	Zniesione w dniu
PT	Postura
RO	Produs la
SK	Znáška
SL	Zneseno
FI	munintapäivä
SV	Värpta den»

2) L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 13 da utilizzare per l'indicazione dei metodi di allevamento delle galline ovaiole: a) indicazioni da apporre sugli imballaggi; b) indicazioni da apporre sulle uova

Codici per le lingue		1	2	3
BG	(a)	яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито	яйца от кокошки – подово отглеждане	яйца от кокошки – клетъчно отглеждане
	(b)	яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито	яйца от кокошки – подово отглеждане	яйца от кокошки – клетъчно отглеждане
ES	(a)	Huevos de gallinas camperas	Huevos de gallinas criadas en el suelo	Huevos de gallinas criadas en jaula
	(b)	Camperas	Suelo	Jaula
CS	(a)	Vejce nosnic ve volném výběhu	Vejce nosnic v halách	Vejce nosnic v klecích
	(b)	Výběh	Hala	Klec
DA	(a)	Frilandsæg	Skrabeæg	Buræg
	(b)	Frilandsæg	Skrabeæg	Buræg
DE	(a)	Eier aus Freilandhaltung	Eier aus Bodenhaltung	Eier aus Käfighaltung
	(b)	Freiland	Boden	Käfig
ET	(a)	Vabalt peetavate kanade munad	Õrrekanade munad	Puuris peetavate kanade munad
	(b)	Vabapidamine o V	Õrreapidamine o Õ	Puurispidamine o P
EL	(a)	Αυγά ελεύθερης βοσκής	Αυγά αχυρώνα	Αυγά κλωβοστοιχίας
	(b)	Ελεύθερης βοσκής	Αχυρώνα	Κλωβοστοιχία
EN	(a)	Free range eggs	Barn eggs	Eggs from caged hens
	(b)	Free range o F/range	Barn	Cage
FR	(a)	Cœufs de poules élevées en plein air	Cœufs de poules élevées au sol	Cœufs de poules élevées en cage
	(b)	Plein air	Sol	Cage
IT	(a)	Uova da allevamento all'aperto	Uova da allevamento a terra	Uova da allevamento in gabbie
	(b)	Aperto	A terra	Gabbia
LV	(a)	Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas	Kūtī dētās olas	Sprostos dētās olas
	(b)	Brīvībā dēta	Kūtī dēta	Sprostā dēta
LT	(a)	Laisvai laikomų vištų kiaušiniai	Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai	Narvuose laikomų vištų kiaušiniai
	(b)	Laisvų	Ant kraiko	Narvuose

Codici per le lingue		1	2	3
HU	(a)	Szabad tartásban termelt tojás	Alternatív tartásban termelt tojás	Ketreces tartásból származó tojás
	(b)	Szabad t.	Alternatív	Ketreces
MT	(a)	Bajd tat-tiġieġ imrobbija barra	Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma' l-art.	Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-gaġeġ
	(b)	Barra	Ma' l-art	Gaġġa
NL	(a)	Eieren van hennen met vrije uitloop	Scharreleieren	Kooieieren
	(b)	Vrije uitloop	Scharrel	Kooi
PL	(a)	Jaja z chowu na wolnym wybiegu	Jaja z chowu ściółkowego	Jaja z chowu klatkowego
	(b)	Wolny wybieg	Ściółka	Klatka
PT	(a)	Ovos de galinhas criadas ao ar livre	Ovos de galinhas criadas no solo	Ovos de galinhas criadas em gaiolas
	(b)	Ar livre	Solo	Gaiola
RO	(a)	Ouă de găini crescute în aer liber	Ouă de găini crescute în hale la sol	Ouă de găini crescute în baterii
	(b)	Aer liber	Sol	baterii
SK	(a)	Vajcia z chovu na voľnom výbehu	Vajcia z podstielkového chovu	Vajcia z klieťkového chovu
	(b)	Voľný výbeh	Podstielkové	Klieťkové
SL	(a)	Jajca iz proste reje	Jajca iz hlevske reje	Jajca iz baterijske reje
	(b)	Prosta reja	Hlevska reja	Baterijska reja
FI	(a)	Ulkokanojen munia	Lattiakanojen munia	Häkkikanojen munia
	(b)	Ulkokanan	Lattiakanan	Häkkikanan
SV	(a)	Ägg från utehöns	Ägg från frigående höns inomhus	Ägg från burhöns
	(b)	Frigående (alt. Frig.) ute	Frigående (alt. Frig.) inne	Burägg»

3) l'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Diciture di cui all'articolo 16, paragrafo 6

- *In bulgaro:* яйца, предназначени изключително за преработка, съгласно член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2295/2003.
- *In spagnolo:* huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) n° 2295/2003.
- *In ceco:* vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 16, odst. 6 Nařízení (ES) č. 2295/2003.
- *In danese:* æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003.
- *In tedesco:* Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003.
- *In estone:* eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 2295/2003 artikli 16 lõikele 6.
- *In greco:* αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για την μεταποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003.
- *In inglese:* eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003.
- *In francese:* œufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2295/2003.
- *In italiano:* uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.
- *In lettone:* olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu.
- *In lituano:* tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus.
- *In ungherese:* A 2295/2003/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.
- *In maltese:* bajd destinat esklussivament għall-konverżjoni, f'konformità ma' l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003.
- *In neerlandese:* eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003.
- *In polacco:* jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 16, paragraf 6 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003.
- *In portoghese:* ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o n.º 6 do artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 2295/2003.
- *In rumeno:* ouă destinate exclusiv procesării, conform articolului 16 alineatul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2295/2003.
- *In slovacco:* vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 16, odsek 6 nariadenia (ES) č. 2295/2003.
- *In sloveno:* jajca namenjena izključno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. člena uredbe (CE) št. 2295/2003.
- *In finnico:* Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
- *In svedese:* Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.».

REGOLAMENTO (CE) N. 2002/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione⁽²⁾ reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005.
- (2) L'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che gli agricoltori ritirino dalla produzione gli ettari ammissibili ai diritti di ritiro e l'articolo 56, paragrafo 1, del medesimo regolamento vieta in generale che le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione siano adibite ad uso agricolo.
- (3) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede che le superfici ritirate dalla produzione debbano restare a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.
- (4) La Commissione ha spesso previsto una deroga a tali norme per rispondere al fabbisogno di foraggio degli agricoltori in regioni colpite da calamità naturali, e in particolare dalla siccità. Le particolari circostanze delle calamità naturali esigono un'analisi e una decisione tempestiva. L'esperienza mostra che per reagire in modo adeguato e tempestivo a situazioni locali occorre conferire agli Stati membri la responsabilità delle decisioni in materia, sempreché lo giustifichino circostanze eccezionali.

(5) È dunque opportuno che gli Stati membri decidano tempestivamente, dandone comunicazione alla Commissione, di riconoscere gravi calamità naturali che colpiscono seriamente i terreni delle aziende di una determinata regione e di autorizzare i produttori colpiti ad utilizzare per l'alimentazione del bestiame superfici dichiarate come ritirate dalla produzione. È necessario che gli Stati membri notifichino alla Commissione tali decisioni nazionali e in particolare le avversità atmosferiche che le giustificano.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:

All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono autorizzare i produttori colpiti ad utilizzare per l'alimentazione del bestiame, per l'anno della domanda unica, le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le superfici ritirate dalla produzione contemplate dall'autorizzazione non siano utilizzate per fini lucrativi e in particolare che il foraggio prodotto su tali superfici non sia venduto.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la decisione concernente tale autorizzazione e la relativa giustificazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 20).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante fissazione delle modalità di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia in modo centralizzato le spese relative ai mercati della pesca.

(2) L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 104/2000 precisa i tipi di spese sostenute dagli Stati membri.

(3) Il finanziamento di tali spese si effettua secondo le norme della gestione diretta centralizzata tra la Commissione e gli Stati membri.

(4) Per garantire una sana gestione dei fondi comunitari e per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, il regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede alcuni obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda la gestione e il controllo dei fondi nonché la messa a disposizione di informazioni sul quadro giuridico e amministrativo esistente per l'adempimento di detti obblighi e per il recupero degli importi indebitamente versati nei casi in cui siano state accertate irregolarità nella gestione. Gli interessi finanziari della Comunità per quanto riguarda le spese finanziate ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono inoltre tutelati dalle norme pertinenti relative alla protezione di detti interessi contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽³⁾, nel regolamento (CE) n. 1073/1999 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta anti-frode (OLAF)⁽⁴⁾, nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁽⁵⁾, e nel regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità⁽⁶⁾.

(5) Per garantire la sana gestione dei flussi finanziari, in particolare in considerazione del fatto che gli Stati membri mobilitano, in una prima fase, i mezzi finanziari necessari per coprire le spese di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 104/2000 prima che la Commissione rimborsi su base semestrale le spese da essi sostenute, è opportuno che gli Stati membri raccolgano le informazioni pertinenti sulle spese di cui trattasi e le trasmettano alla Commissione insieme alla dichiarazione di spesa.

(6) La Commissione rimborsa ogni semestre gli Stati membri sulla base di dette dichiarazioni di spesa e dei documenti giustificativi ad esse allegati.

(7) Per permettere alla Commissione di utilizzare efficacemente le informazioni trasmesse dagli Stati membri, è opportuno che dette informazioni siano inviate per via elettronica.

(8) Per evitare che i tassi di cambio utilizzati per l'aiuto versato alle organizzazioni dei produttori in monete diverse dall'euro siano diversi da quelli utilizzati nella dichiarazione di spesa, è opportuno che gli Stati membri interessati applichino lo stesso tasso di cambio nelle dichiarazioni di spesa e nei pagamenti ai beneficiari. I tassi di cambio da utilizzare devono essere stabiliti applicando i fatti generatori, come disposto dal regolamento (CE) n. 1925/2000 della Commissione, dell'11 settembre, che stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 230 del 12.9.2000, pag. 7.

- (9) Per fornire una base giuridica per i pagamenti effettuati nel primo periodo di riferimento, è opportuno applicare il presente regolamento con effetto retroattivo a decorrere dal 16 ottobre 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 per quanto riguarda il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«spese» le spese sostenute dagli Stati membri, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 3

Autorità competente

Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento e ne danno notifica alla Commissione.

Articolo 4

Dichiarazioni di spesa

1. Ogni Stato membro redige una dichiarazione di spesa sulla base del modello riportato nell'allegato. La dichiarazione di spesa consiste in una dichiarazione recante una ripartizione conforme alla nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per tipo di spesa, sulla base di una nomenclatura dettagliata fornita agli Stati membri. La dichiarazione di spesa include:

- a) le spese sostenute durante il semestre di riferimento precedente;
- b) le spese totali sostenute dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del semestre di riferimento precedente.

2. Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni pertinenti per la dichiarazione di spesa.

3. I periodi di riferimento sono i semestri dal 16 ottobre al 15 aprile e dal 16 aprile al 15 ottobre.

4. La dichiarazione di spesa può includere rettifiche degli importi dichiarati per i periodi di riferimento precedenti.

5. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la dichiarazione di spesa, corredata delle informazioni di cui al paragrafo 2, al più tardi il 10 maggio e il 10 novembre.

Articolo 5

Pagamenti semestrali

1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese sono messi a disposizione degli Stati membri da parte della Commissione sotto forma di rimborsi semestrali (di seguito «pagamenti semestrali»).

Gli importi dei pagamenti semestrali sono fissati sulla base della dichiarazione di spesa presentata dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4.

2. I pagamenti semestrali sono effettuati allo Stato membro di cui trattasi nei 60 giorni successivi alla ricezione da parte della Commissione della dichiarazione completa di spesa da esso trasmessa. La dichiarazione è considerata completa se la Commissione non richiede ulteriori informazioni nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa.

3. Fino a quando non ricevono il trasferimento dei pagamenti semestrali della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse necessarie per l'esecuzione delle spese.

Articolo 6

Tassi di cambio applicabili

Per la dichiarazione di spesa gli Stati membri utilizzano l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea (BCE) prima della data in cui interviene il fatto generatore, come disposto dal regolamento (CE) n. 1925/2000.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI SPESA**Dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per tipo di spesa****Contenuto della dichiarazione di spesa da trasmettere alla Commissione per posta elettronica****Intestazione della dichiarazione**

L'intestazione della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

- un identificatore del tipo di messaggio e dello Stato membro che trasmette i dati (N.B.: l'identificatore serve a garantire che chi trasmette la dichiarazione è effettivamente abilitato a effettuare dichiarazioni a nome dello Stato membro di cui trattasi). L'identificatore sarà comunicato dalla Commissione,
- il periodo di spesa cui si riferisce la dichiarazione,
- la lingua della dichiarazione.

Corpo della dichiarazione

Il corpo della dichiarazione comprende i seguenti elementi per ciascuna sottovoce della nomenclatura del FEAGA:

- l'identificatore della sottovoce (ad esempio 110201002610033),
- la denominazione della sottovoce nella lingua scelta nell'intestazione della dichiarazione,
- l'importo dichiarato per il periodo considerato (N) e importo cumulativo dichiarato dall'inizio dell'esercizio finanziario. Tutti gli importi devono essere dichiarati in euro.

Sezione finale

Dopo l'elenco di tutte le sottovoci figurano i seguenti elementi:

- l'importo totale dichiarato per il periodo considerato (N) e importo totale cumulativo dichiarato dall'inizio dell'esercizio finanziario,
- un campo per osservazioni.

Sintassi del messaggio

```
<I>[IDENTIFICATION]
<C>001<V>[PERIOD]
<C>011<V>[LANGUAGE]
<C>002<V>[SUBITEM]
<C>012<V>[DESCRIPTION]
<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]
<...>
<...>
<C>002<V>[SUBITEM]
<C>012<V>[DESCRIPTION]
<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]
<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]
<C>006<V>[COMMENT]
```

Descrizione dei campi

Denominazione	Formato	Designazione
Intestazione della dichiarazione Occorrenza dei dati = 1		
[IDENTIFICATION] *		Codice di identificazione assegnato dalla DG FISH
[PERIOD] *	Data (MMAAAA)	Periodo di spesa
[LANGUAGE] *	(2 caratteri)	Codice ISO della lingua
Corpo della dichiarazione: Occorrenza dei dati = da 1 ad n		
[SUBITEM] *	Numero (15)	Sottovoce
[DESCRIPTION] *	Testo libero (600)	Denominazione della sottovoce
[AMOUNT] *	Numero (15,2)	Importo dichiarato
[AMOUNT CUMUL] *	Numero (15,2)	Importo cumulativo
Sezione finale: Occorrenza dei dati = 1		
[AMOUNT TOT] *	Numero (15,2)	Importo totale dichiarato
[AMOUNT CUMUL TOT] *	Numero (15,2)	Importo totale cumulativo
[COMMENT]	Testo libero (80)	Osservazioni

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.

Esempio

```

<I>FISHCYP
<C>001<V>200605
<C>011<V>EN
<C>002<V>110201002610025
<C>012<V>Private storage – aid...
<C>003<V>10000,00/10000,00
<C>002<V>110201002610033
<C>012<V>Compensation payments – operational programmes...
<C>003<V>32417,34/32417,34
<...>
<...>
<...>
<C>002<V>110201002610041
<C>012<V>Compensation payments – tuna...
<C>003<V>10000,00/10000,00
<C>004<V>478378,38/478378,38
<C>006<V>No Comment

```

REGOLAMENTO (CE) N. 2004/2006 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2006****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri d'intervento per i cereali e recante adeguamento del medesimo regolamento a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni Stati membri hanno presentato domande di modifica concernenti alcuni dei centri di intervento elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione ⁽²⁾ ai fini di una migliore localizzazione o di un migliore soddisfacimento dei requisiti richiesti. È opportuno soddisfare tali richieste.

(2) Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, occorre fissare i centri di intervento per questi nuovi Stati membri e inserirli nell'elenco stabilito dal regolamento (CEE) n. 2273/93.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2273/93.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, i punti 1, 2 e 6 dell'allegato si applicano con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 207 del 18.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1805/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 9).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è così modificato:

1) il titolo, le note esplicative che precedono la tabella ed i titoli delle colonne sono sostituiti dal testo seguente:

«ΑΗΕΚC — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — ANEXĂ — PŘÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

1. Знакът + означава, че определеното място се счита за интервенционен център за въпросния вид зърно.
2. Знакът – означава, че определеното място не трябва да се счита за интервенционен център за въпросния вид зърно.
1. El signo + significa que el lugar indicado se considera centro de intervención para el cereal en cuestión.
2. El signo – significa que el lugar indicado no ha de considerarse centro de intervención para el cereal en cuestión.
1. Označení + znamená, že uvedené místo je považováno za intervenční centrum pro příslušnou obilovinu.
2. Označení – znamená, že uvedené místo není považováno za intervenční centrum pro příslušnou obilovinu.
1. Tegnet + angiver, at det anførte sted betragtes som interventionscenter for den pågældende kornsort.
2. Tegnet – angiver, at det anførte sted ikke betragtes som interventionscenter for den pågældende kornsort.
1. Das Zeichen + bedeutet, dass der angegebene Ort als Interventionsort für die betreffende Getreideart gilt.
2. Das Zeichen – bedeutet, dass der angegebene Ort nicht als Interventionsort für die betreffende Getreideart gilt.
1. Märke + näitab, et tähistatud piirkonda käsitletakse nimetatud teravilja sekkumiskeskusena.
2. Märke – näitab, et tähistatud piirkonda ei käsitleta nimetatud teravilja sekkumiskeskusena.
1. Το σημείο + καθορίζει ότι ο αναγραφόμενος τόπος θεωρείται ως κέντρο παρεμβάσεως για τα εν λόγω σιτηρά.
2. Το σημείο – καθορίζει ότι ο αναγραφόμενος τόπος δεν θεωρείται ως κέντρο παρεμβάσεως για τα εν λόγω σιτηρά.
1. The sign + indicates that the location shown is treated as an intervention centre for the cereal in question.
2. The sign – indicates that the location shown is not to be treated as an intervention centre for the cereal in question.
1. Le signe + précise que le lieu indiqué est considéré comme centre d'intervention pour la céréale en cause.
2. Le signe – précise que le lieu indiqué n'est pas à considérer comme centre d'intervention pour la céréale en cause.
1. Il segno + significa che il luogo indicato è considerato centro d'intervento per il cereale in causa.
2. Il segno – significa che il luogo indicato non è da considerarsi centro di intervento per il cereale in causa.
1. Zīme + norāda uz to, ka šī vieta uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.
2. Zīme – norāda uz to, ka šī vieta nav uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.
1. Ženklas + nurodo, kad tam tikri produktai yra sandėliuojami intervencinėje agentūroje.
2. Ženklas – nurodo, kad tam tikri produktai nėra sandėliuojami intervencinėje agentūroje.
1. A + jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából intervenció központnak minősül.
2. A – jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából nem minősül intervenció központnak.
1. Het teken + geeft aan, dat deze plaats interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.
2. Het teken – geeft aan, dat deze plaats geen interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.
1. Znak + oznacza, że wskazane miejsce traktuje się jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.
2. Znak – oznacza, że wskazanego miejsca nie należy traktować jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.
1. O sinal + significa que a localidade indicada é considerada centro de intervenção para o cereal em questão.
2. O sinal – significa que a localidade indicada não é considerada centro de intervenção para o cereal em questão.
1. Semnul «+» indică faptul că locul menționat este considerat ca și centru de intervenție pentru cereala în cauză.
2. Semnul «→» indică faptul că locul menționat nu este considerat ca și centru de intervenție pentru cereala în cauză.

1	2	4	5	6	7
Врачанска област					
Бяла Слатина	+	+	-	+	-
Враца	+	+	-	+	-
Мизия	+	+	-	+	-
Добричка област					
Балчик	+	+	+	+	-
Белгун	+	-	-	-	-
Генерал Тошево	+	+	-	+	-
Добрич	+	+		+	-
Каварна	+	-	-	-	-
Карапелит	+	-	-	-	-
Шабла	+	+	-	+	-
Ловешка област					
Ловеч	+	+	-	-	-
Монтана област					
Лом	+	+	-	+	-
Монтана	+	-	-	+	-
Пернишка област, София-град и София област					
Перник	+	-	-	-	-
Плевенска област					
Гулянци	+	-	-	-	-
Левски	+	+	-	+	-
Плевен	+	+	-	+	-
Пловдивска и Смолянска област					
Пловдив	+	-	+	-	-
Разградска област					
Исперих	+	+	-	+	-
Кубрат	+	-	-	-	-
Разград	+	+	-	+	-
Русенска област					
Бяла	+	+	-	+	-
Русе	+	+	-	+	-
Силистренска област					
Алфатар	+	-	-	-	-
Дулово	+	+	-	+	-
Силистра	+	+	-	+	-
Тутракан	+	+	-	+	-
Сливенска област					
Нова Загора	+	+	-	-	-
Сливен	+	+	+	-	-

1	2	4	5	6	7
Старозагорска област					
Гълъбово	+	-	-	-	-
Стара Загора	+	+	+	-	-
Чирпан	+	-	-	-	-
Търговищка област					
Попово	+	+	-	+	-
Търговище	+	+	-	+	-
Хасковска и Кърджалийска област					
Хасково	+	-	+	-	-
Шуменска област					
Каспичан	+	+	-	+	-
Хитрино	+	-	-	-	-
Ямболска област					
Елхово	+	+	-	-	+
Стралджа	+	-	-	-	-
Ямбол	+	+	+	-	→

- 3) la sezione intitolata «BELGIQUE» è così modificata:
- il centro di «Ath» è soppresso
 - dopo il centro di «Liegi», è inserito per il frumento tenero e l'orzo il centro di «Seneffe»
- 4) la sezione intitolata «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND» è così modificata:
- nel Land «Brandenburg», la denominazione del centro di «Gusow» è sostituita da «Gusow-Platkow»
 - nel Land «Sachsen-Anhalt», la denominazione del centro di «Vahldorf» è sostituita da «Niedere Börde»
- 5) la sezione intitolata «FRANCE» è così modificata:
- il testo corrispondente al dipartimento «Creuse-23» è così modificato:
 - il centro di «Reterre» è soppresso;
 - la riga corrispondente al centro di «Maison-Feyne» è sostituita dal testo seguente:

«Maison-Feyne		+		+		-		-		→
---------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---
 - il testo corrispondente al dipartimento «Haute-Loire-43» è così modificato:
 - la riga corrispondente al centro di «Brioude» è sostituita dal testo seguente:

«Brioude		+		-		-		-		→
----------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---
 - il centro di «Le Puy» è soppresso;
 - nel dipartimento «Puy-de-Dôme-63» la riga corrispondente al centro di «Issoire» è sostituita dal testo seguente:

«Issoire		+		-		-		-		→
----------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

d) il testo corrispondente al dipartimento «Somme-80» è sostituito dal testo seguente:

«Somme — 80					
Abbeville	+	+	-	-	-
Beauquesne	+	+	-	-	-
Languevoisin	+	+	-	+	-
Moislains	+	+	-	+	-
Montdidier	+	+	-	+	-
Poix-de-Picardie	+	+	-	-	-
Saleux	+	+	-	-	-»

6) dopo la sezione intitolata «NEDERLAND» è inserita la sezione seguente:

1	2	4	5	6	7
«ROMÂNIA					
Alba					
Blaj	+	-	-	+	-
Sebeş	+	-	-	+	-
Alba iulia	+	-	-	-	-
Arad					
Arad	+	+	-	+	+
Pecica	+	+	-	+	-
Chişinău-criş	+	+	-	+	-
Pâncota	+	+	-	+	-
Argeş					
Miroşi	+	+	-	+	-
Bascov	+	+	-	+	-
Topoloveni	+	+	-	-	-
Bacău					
Sascut	+	-	-	+	-
Bihor					
Oradea	+	+	-	+	-
Salonta	+	+	-	+	-
Marghita	+	+	-	+	-
Săcuieni	+	+	-	+	-
Bistrita năsăud					
Lechinta	+	-	-	-	-
Botoşani					
săveni	+	-	-	+	-

1	2	4	5	6	7
Brăila					
Făurei	+	-	-	+	-
Însurăței	+	-	-	+	-
Brăila	+	-	-	+	-
Movila miresei	+	-	-	+	-
Brașov					
Codlea	+	-	-	-	-
Buzău					
Pogoanele	+	-	-	+	-
Buzău	+	-	-	+	-
Râmnicu sărat	+	-	-	+	-
Mihăilești	+	-	-	+	-
Caraș-severin					
Grădinari	+	-	-	-	-
Călărași					
Călărași	+	+	-	+	-
fundulea	+	+	-	+	-
Lehliu	+	+	-	+	-
Vlad țepeș	+	+	-	+	-
Cluj					
Gherla	+	-	-	-	-
Constanța					
Medgidia	+	+	-	+	-
Cobadin	+	+	-	+	-
N. Bălcescu	+	+	-	+	-
Negru vodă	+	+	-	+	-
Casimcea	+	+	-	+	-
Covasna					
Covasna	+	-	-	-	-
Tg. Secuiesc	+	-	-	-	-
Ozun	+	-	-	-	-
Dâmbovița					
Titu	+	-	-	+	-
Găiești	+	-	-	+	-
Răcari	+	-	-	+	-
Târgoviște	+	-	-	+	-

1	2	4	5	6	7
Dolj					
Băilești	+	+	-	+	-
Leu	+	+	-	+	-
Dobrești	+	+	-	+	-
Moțâței	+	+	-	+	-
Filiași	+	+	-	+	-
Portărești	+	+	-	+	-
Galați					
Tecuci	+	-	-	-	-
Independența	+	-	-	+	-
Galați	+	-	-	+	-
Berești	+	-	-	-	-
Matca	+	-	-	+	-
Giurgiu					
Giurgiu	+	+	-	+	-
Mihăilești	+	+	-	+	-
Băneasa	+	+	-	+	-
Izvoarele	+	+	-	+	-
Gorj					
Tg. carbunești	+	-	-	-	-
Harghita					
Sânsimion	+	-	-	-	-
Hunedoara					
Hațeg	+	-	-	-	-
Ialomița					
Tândărei	+	-	-	+	-
Fetești	+	-	+	+	-
Slobozia	+	-	-	+	-
Urziceni	+	-	-	+	-
Fierbinți	+	-	-	+	-
Iași					
Iași	+	-	-	+	-
Ilfov					
Balotești	+	+	-	+	-
Dragomirești Vale	+	+	-	+	-
Maramureș					
Ulmeni	+	-	-	-	-
Mehedinți					
Prunișor	+	+	-	+	-
Vânju mare	+	+	-	+	-

1	2	4	5	6	7
Mureș					
Luduș	+	+	-	-	-
Tg. Mureș	+	+	-	-	-
Neamț					
Roman	+	-	-	-	-
Olt					
Drăgănești olt	+	+	-	+	-
Caracal	+	+	-	+	-
Piatra olt	+	+	-	+	-
Slatina	+	+	-	+	-
Corabia	+	+	-	+	-
Prahova					
Ploiești	+	-	-	-	-
Satu Mare					
Carei	+	+	-	+	-
Satu Mare	+	+	-	+	-
Tășnad	+	+	-	+	-
Sanislau	+	+	-	+	-
Sălaj					
Jibou	+	-	-	-	-
Sibiu					
Agnita	+	-	-	-	-
Suceava					
Fălticeni	+	-	-	-	-
Teleorman					
Videle	+	+	-	+	-
Drăgănești Vlașca	+	+	-	+	-
Alexandria	+	+	-	+	-
Roșiorii de Vede	+	+	-	+	-
Dobrotești	+	+	-	+	-
Turnu Măgurele	+	+	-	+	-
Timiș					
Timișoara	+	+	-	+	-
Lugoj	+	+	-	+	-
Deta	+	+	-	+	-
Sânicolau Mare	+	+	-	+	-
Topolovățu Mare	+	+	-	+	-
Orțișoara	+	+	-	+	-

1	2	4	5	6	7
Tulcea					
Tulcea	+	-	-	+	-
Babadag	+	-	-	+	-
Cataloi	+	-	-	+	-
Baia	+	-	-	+	-
Vaslui					
Bârlad	+	-	-	-	-
Vaslui	+	-	-	-	-
Huși	+	-	-	-	-
Vâlcea					
Drăgășani	+	-	-	-	-
Vrancea					
Focșani	+	-	-	-	-
Gugești	+	-	-	-	-
Pădureni	+	-	-	-	-»

7) nella sezione intitolata «ÖSTERREICH», la riga corrispondente al centro di «Ennsdorf» è sostituita dal testo seguente:

«Ennsdorf	+	+	-	+	-»
-----------	---	---	---	---	----

8) la sezione intitolata «ČESKÁ REPUBLIKA» è così modificata:

a) il testo corrispondente alla regione «Středočeský kraj» è così modificato:

i) i centri di «Lysa n. L.» e di «Beroun» sono soppressi;

ii) è aggiunto il testo seguente:

«Mesice	+	-	-	-	-
Zdice	+	-	-	-	-»

b) il testo corrispondente alla regione «Karlovarský kraj» è sostituito dal seguente:

«Karlovarský kraj					
Nebanice	+	-	-	-	-»

c) il testo corrispondente alla regione «Jihomoravský kraj» è così modificato:

i) la riga corrispondente al centro di «Hodonice» è sostituita dal testo seguente:

«Hodonice	+	-	-	-	-»
-----------	---	---	---	---	----

ii) è aggiunto il testo seguente:

«Hosteradicee	-	-	-	+	-»
---------------	---	---	---	---	----

d) nella regione «Moravskoslezský kraj» è aggiunto per il frumento tenero il centro di «Mesto Albrechtice»

9) la sezione intitolata «LIETUVA» è così modificata:

a) la riga corrispondente al centro di «Alytus» è sostituita dal testo seguente:

«Alytus | + | + | - | - | →»

b) la riga corrispondente al centro di «Marijampole» è sostituita dal testo seguente:

«Marijampole | + | + | - | - | →»

c) è inserito il testo seguente:

«Pakruojis | + | + | - | - | →»

10) la sezione intitolata «MAGYARORSZÁG» è così modificata:

a) la riga corrispondente al centro di «Kaposvar» è sostituita dal testo seguente:

«Kaposvar | + | + | - | + | +»

b) la riga corrispondente al centro di «Encs» è sostituita dal testo seguente:

«Encs | + | + | - | + | →»

11) nella sezione intitolata «SLOVENSKO», nella regione «Košícký kraj» è aggiunto il testo seguente:

«Dobra | - | + | - | - | →»

REGOLAMENTO (CE) N. 2005/2006 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2006****che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malesia e di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Apertura**

- (1) Il 12 aprile 2006, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura») ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Malesia e di Taiwan.
- (2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 3 marzo 2006 dal Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques («CIRFS» o «il denunziante») a nome dei produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 50 %, della produzione comunitaria totale di fibre di poliesteri in fiocco (FPF). La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

2. Misure in vigore

- (3) Nel marzo 2005, con il regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio ⁽⁴⁾, quest'ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita ed ha modificato i dazi antidumping esistenti sullo stesso prodotto originario della Corea del Sud. Sono inoltre in vigore misure antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia ⁽⁵⁾.

3. Parti interessate dal procedimento

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Malesia e di Taiwan, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, così come i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, il denunziante e tutti i produttori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 89 del 12.4.2006, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 11.10.2002, pag. 1.

- (5) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori taiwanesi elencati nella denuncia, come pure del numero elevato di produttori ed importatori comunitari di fibre di poliesteri in fiocco, nell'avviso di apertura era stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.
- (6) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori di Taiwan e i produttori e importatori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative alle fibre di poliesteri in fiocco durante il periodo dell'inchiesta tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 [«periodo dell'inchiesta» (PI)].
- (7) Nel caso di Taiwan, nove società hanno risposto al questionario relativo al campionamento. Di queste, otto hanno dichiarato vendite all'esportazione verso la Comunità durante il PI e quattro, che rappresentano oltre l'80 % del volume di esportazioni dichiarato verso la Comunità durante il PI sono state inserite nel campione. La selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Le autorità taiwanesi sono state consultate, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, e non hanno mosso obiezioni. Il campione definitivo risulta quindi composto dalle seguenti società:
- Far Eastern Textile Ltd.
 - Nan Ya Plastics Corporation
 - Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd.
 - Tuntex Distinct Corporation e la società collegata Tuntex Synthetic Corporation
- (8) Per quanto riguarda gli importatori nella Comunità europea, si sono manifestati ed hanno fornito le informazioni richieste in tempo debito solo tre importatori indipendenti. Non è stato pertanto necessario ricorrere al metodo del campionamento. Dei tre importatori indipendenti, destinatari del questionario, due non hanno collaborato, rifiutando di compilare integralmente il questionario trasmesso loro.
- (9) Quanto ai produttori comunitari, solo tre di loro si sono manifestati, hanno fornito in tempo debito le informazioni richieste ed hanno risposto al questionario. Non è stato pertanto necessario ricorrere al metodo del campionamento.
- (10) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e/o a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario due produttori esportatori malesi, quattro produttori esportatori taiwanesi compresi nel campione, un'impresa collegata con un produttore esportatore di Taiwan, nonché tre produttori comunitari, un importatore indipendente, un fornitore di materie prime e sette utilizzatori.
- (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) Produttori comunitari:
- Advansa GmbH, Hamm, Germania
 - Wellman International Ltd., Kells, Irlanda
 - La Seda de Barcelona, Barcelona, Spagna

- b) Importatore non collegato:
- SIMP SPA, Verrone, Italia
- c) Utilizzatori:
- Tharreau Industries, Chemillé, Francia
 - Libeltex, Meulebeke, Belgio
- d) Produttori esportatori della Malesia:
- Hualon Corporation(M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur
 - Penfibre Sdn. Bhd., Penang
- e) Produttori esportatori a Taiwan:
- Far Eastern Textile Ltd., Taipei
 - Nan Ya Plastics Corporation, Taipei
 - Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd., Taipei
 - Tuntex Distinct Corporation, Hsichih, Taipei County, e la società collegata Tuntex Synthetic Corporation, Hsichih, Taipei County

4. Periodo dell'inchiesta

- (12) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze nel quadro della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la fine del PI («periodo considerato» o «periodo dell'inchiesta relativa al pregiudizio» («PIP»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

5. Prodotto in esame

- (13) Il prodotto in esame sono le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Solitamente, ci si riferisce a tale prodotto con il nome di fibre di poliesteri in fiocco (FPF).
- (14) Si tratta di un materiale di base utilizzato in diverse fasi del processo di fabbricazione dei tessuti. Il consumo comunitario di fibre di poliesteri in fiocco riguarda la filatura, ovvero la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessuti, previa mescolatura con altre fibre quali cotone o lana, e le lavorazioni di riempimento, quali l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, per esempio cuscini, sedili per automobili e giacche.
- (15) Il prodotto viene venduto in diversi tipi, distinguibili per caratteristiche quali il peso, la compattezza, la lucentezza e il trattamento al silicone, per l'appartenenza a diverse famiglie di prodotto, classificate in base alla presenza di fibre a sezione rotonda, cave, a due componenti o alla natura speciale della fibra, come nei casi delle fibre colorate o delle fibre a sezione trilobale. Dal punto di vista della produzione, si può distinguere tra FPF vergini, prodotte direttamente da materie prime, e FPF rigenerate, prodotte da poliesteri riciclati. Infine, dal punto di vista della qualità, si può distinguere tra qualità inferiore e qualità superiore.
- (16) L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in esame definito al considerando 13, presentano, nonostante le differenze a livello dei parametri descritti al considerando precedente, le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Pertanto, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto.

6. Prodotto simile

- (17) Il prodotto in esame e le fibre di poliesteri in fiocco prodotti e venduti dall'industria comunitaria nella Comunità e le fibre di poliesteri in fiocco prodotte e vendute sul mercato interno di entrambi i paesi esportatori presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche fisiche e tecniche e le stesse applicazioni. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

7. Metodologia generale

- (18) La metodologia generale è illustrata di seguito. La successiva esposizione delle risultanze in materia di dumping relative ai paesi interessati descrive perciò solo gli aspetti specifici riguardanti ciascun paese esportatore.

7.1. Valore normale

- (19) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di FPF realizzate sul mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume complessivo fosse pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite per l'esportazione del produttore in questione nella Comunità.
- (20) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di PSF venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per quanto riguarda l'esame basato sul tipo di prodotto, come indicato al considerando 17, la Commissione ha considerato come direttamente comparabili i tipi di prodotto venduti sul mercato interno e quelli esportati che fossero simili per origine, denaro, composizione, sezione, lucentezza, colore, trattamento al silicone, qualità e applicazioni.
- (21) Per ciascuno dei tipi di fibre di poliesteri in fiocco venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di fibre di poliesteri in fiocco sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo è stato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di fibre di poliesteri in fiocco di tipo comparabile esportate nella Comunità.
- (22) La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di FPF, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere ritenute realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, misurando la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti del tipo in questione di FPF.
- (23) Se il volume delle vendite di un tipo di fibre di poliesteri in fiocco a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell'inchiesta, remunerative o meno.
- (24) Se il volume delle vendite remunerative di fibre di poliesteri in fiocco rappresentava l'80 % o una percentuale inferiore del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o nel caso in cui la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto risultava inferiore ai costi di produzione, il valore normale veniva basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto, a condizione che le vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume di vendite totali per quel tipo di prodotto.

- (25) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto risultava inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite per quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto fosse insufficiente e che quindi il prezzo sul mercato interno non potesse essere utilizzato come base per la determinazione del valore normale.
- (26) Ogni volta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. In questi casi e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti da ciascun produttore esportatore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e di un ragionevole margine di utile.
- (27) A tal fine, la Commissione ha esaminato se le spese generali, amministrative e di vendita sostenute da ciascuno dei produttori esportatori interessati e i profitti da essi realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.
- (28) Le spese generali, amministrative e di vendita sostenute sul mercato interno sono state ritenute attendibili se i volumi delle vendite interne della società in esame sono risultati rappresentativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato stabilito sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.
- (29) Nei casi in cui tali condizioni non sono state soddisfatte, la Commissione ha esaminato l'opportunità di utilizzare dati relativi ad altri esportatori o produttori attivi sul mercato interno del paese di origine, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base. Nel caso dell'esistenza di dati attendibili relativi ad un solo produttore esportatore, è stato impossibile calcolare la media, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, e la Commissione ha valutato se potevano essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), relative all'utilizzo, per il produttore o l'esportatore in questione, di dati sulla produzione e sulla vendita della stessa categoria generale di prodotto. Nel caso in cui tali dati non fossero disponibili e non fossero forniti dal produttore esportatore, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati calcolati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base, ovvero in base a qualsiasi altro metodo appropriato.

7.2. Prezzo all'esportazione

- (30) Dal momento che tutte le esportazioni venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, cioè sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

7.3. Confronto

- (31) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello di franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

7.4. Margini di dumping

- (32) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, per quanto riguarda i produttori esportatori, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, per tipo di prodotto, secondo quanto illustrato sopra.
- (33) È prassi costante della Commissione considerare i produttori esportatori collegati o i produttori appartenenti allo stesso gruppo come un'entità unica ai fini della determinazione del margine di dumping, e, quindi, calcolare un margine di dumping unico per questi produttori. Questa prassi è dovuta, in particolare, al fatto che margini di dumping individuali potrebbero incoraggiare l'elusione delle misure antidumping, e renderle in tal modo inefficaci, consentendo ai produttori esportatori collegati di effettuare le loro esportazioni verso la Comunità tramite la società con il margine di dumping individuale più basso.

- (34) Conformemente a tale prassi, i produttori esportatori collegati appartenenti allo stesso gruppo sono considerati come un'entità unica, attribuendo un margine di dumping unico, calcolato in base alla media ponderata dei margini di dumping dei produttori che hanno collaborato nel rispettivo gruppo.
- (35) Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, ma non sono stati inclusi nel campione, il margine di dumping è stato stabilito, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società del campione.
- (36) Per i produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, il margine di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, il grado di omessa collaborazione è stato stabilito confrontando il volume delle esportazioni nella Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato e le statistiche Eurostat sul volume equivalente delle importazioni nel corso del periodo dell'inchiesta.
- (37) Dato il grado modesto di collaborazione di entrambi i paesi esportatori (le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato in ciascun paese esportatore rappresentava l'80 % o meno del volume di importazioni dallo stesso paese), il margine di dumping residuo è stato determinato in base alla media delle operazioni, caratterizzate dal più elevato margine di dumping, effettuate in quantità rappresentative dai produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione ha ritenuto necessario adottare questo metodo anche per evitare di premiare l'omessa collaborazione, nonché in considerazione del fatto che nessun elemento permetteva di stabilire che una parte che non aveva collaborato all'inchiesta avesse praticato il dumping ad un livello inferiore.

7.5. Malesia

- (38) Hanno risposto al questionario due produttori esportatori.

7.5.1. Valore normale

- (39) Le vendite del prodotto simile realizzate sul mercato interno da uno dei produttori esportatori che hanno collaborato non sono risultate sufficientemente rappresentative;
- (40) in questo caso, pertanto, il valore normale è stato costruito secondo il metodo illustrato al considerando 26.
- (41) L'inchiesta ha rivelato che i costi di produzione denunciati dalla società erano sottostimati in quanto i costi generali dell'industria (ammortamento, spese di affitto, salari e manutenzione inclusi), effettivamente sostenuti durante il PI, sono stati riclassificati in SGAV. La società ha giustificato tale prassi con la necessità di tener conto del basso tasso di utilizzazione dei suoi impianti di produzione. Tuttavia, i costi effettivamente sostenuti includono anche i costi generali dell'industria riclassificati. Il fatto che l'impresa utilizzi solo una parte delle sue capacità di produzione non significa che essa non debba sostenere i costi derivanti dall'esercizio di tali impianti. Infatti tali costi erano iscritti nei documenti contabili della società e, dal momento che erano direttamente collegati alla produzione del prodotto simile, era necessario rivedere il costo di produzione dichiarato.
- (42) Mancando vendite interne del prodotto simile e dati relativi alla stessa categoria generale di prodotti, durante il periodo dell'inchiesta, le spese generali, amministrative e di vendita sono state determinate conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. In particolare, tali costi si basavano sul totale delle vendite di tutti i prodotti sul mercato interno. Tali spese si sono aggiunte al costo medio di produzione di ogni tipo esportato, sostenuto dalla società durante il periodo dell'inchiesta.
- (43) Per quanto riguarda il margine di profitto e in mancanza di altri metodi validi e ragionevoli, è stato utilizzato un margine di profitto del 5 %. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base, nessuna delle informazioni disponibili indicherebbe che il profitto così determinato superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno della Malesia, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

- (44) Un secondo produttore esportatore che ha collaborato aveva realizzato vendite rappresentative sul mercato interno del prodotto simile. Tuttavia le vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali non erano sufficienti perché il valore normale fosse stabilito in base ai prezzi praticati sul mercato interno. Pertanto, il valore normale ha dovuto essere costruito. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita si sono basate sui dati della società relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile. Come per l'altro produttore esportatore, è stato applicato un margine di utile del 5 %.

7.5.2. Prezzo all'esportazione

- (45) Entrambi i produttori esportatori hanno effettuato vendite direttamente ai consumatori indipendenti della Comunità. Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

7.5.3. Confronto

- (46) Per garantire un equo confronto sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e spese accessorie, di credito e commissioni.

7.5.4. Margini di dumping

- (47) I margini di dumping provvisori così determinati, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Hualon Corporation(M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur 12,4 %

— Penfibre Sdn. Bhd., Penang 14,7 %

— Tutte le altre società 23,0 %

7.6. Taiwan

- (48) Hanno risposto al questionario i quattro produttori esportatori selezionati nel campione e una società collegata nel paese d'esportazione.
- (49) Un produttore di Taiwan ha risposto al formulario di campionamento ed ha chiesto che fosse stabilito un dazio individuale. Tuttavia, tale società non ha esportato fibre di poliesteri in fiocco verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta e, pertanto, non ha potuto essere considerata un produttore esportatore. Di conseguenza non è stato possibile determinare un margine di dumping individuale per tale società che deve essere soggetta al dazio residuo provvisorio stabilito per tutti gli altri produttori di Taiwan. La società è stata informata di tale decisione e non ha reagito.

7.6.1. Omessa cooperazione

- (50) L'inchiesta ha rivelato che due produttori esportatori considerati nel campione hanno fornito alla Commissione informazioni false e fuorvianti.
- (51) Un produttore esportatore ha dichiarato volumi di vendite interne e valori di vendita non corrispondenti alle quantità e ai valori reali spediti agli acquirenti sul mercato interno del prodotto simile. Infatti, per numerose transazioni, è emerso che le quantità dichiarate erano più elevate e i valori più bassi di quelli ordinati dai clienti sul mercato interno, come risulta dal registro della società nel servizio spedizioni. Si è pertanto concluso che le quantità effettivamente vendute erano quelle che corrispondevano agli ordini dei clienti sul mercato interno, iscritte nel registro delle spedizioni, e non quelle dichiarate e figuranti sulle fatture presentate alla Commissione.

- (52) Inoltre, per quanto riguarda i valori di vendita dichiarati, è emerso che la società ha aggiunto transazioni fittizie per far credere che l'importo totale di tutte le fatture di un ordine equivaleva all'ammontare complessivo di tale ordine. Si trattava di transazioni supplementari necessariamente fittizie in quanto non dichiarate nel registro delle spedizioni della società.
- (53) Occorre sottolineare che per le transazioni dichiarate sul mercato interno, che indicano quantità e valori falsificati e comportano transazioni fittizie, la società ha emesso bolle di consegna e fatture, sostenendo l'autenticità di tali documenti. A fronte del fatto che i dati dichiarati sono risultati falsificati, si deve concludere che lo erano anche i documenti di riferimento per farli risultare conformi alle informazioni false fornite.
- (54) Pertanto, manipolando i prezzi unitari e le quantità sul mercato interno, la società ha fornito alla Commissione informazioni false e fuorvianti.
- (55) Anche il secondo produttore esportatore è risultato aver comunicato informazioni false e fuorvianti riguardo alle sue vendite sul mercato interno. In particolare, la società ha dichiarato talune transazioni di tipi di prodotti sul mercato interno che non corrispondevano a quelle figuranti nell'ordinativo del cliente e registrate nel portafoglio ordinativi del servizio vendite dell'impresa. È stato questo il caso dei tipi più esportati di fibre di poliesteri in fiocco, il che ha indotto erroneamente la Commissione ad utilizzare i prezzi interni, nonostante le vendite interessate non fossero rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, visto il loro modesto volume.
- (56) Inoltre, al fine di giustificare una differenza rilevata per una data transazione a riprova del fatto che il tipo di prodotto consegnato corrispondeva a quello dichiarato alla Commissione, la società ha emesso un documento falsificato che era la copia di una bolla di consegna firmata, presumibilmente trasmessa per fax da un cliente su richiesta della società. Tale documento non corrispondeva all'originale fornito in precedenza dalla società. In effetti, i tipi di prodotti non erano gli stessi, il che dimostra che la presunta prova era stata prodotta ad arte per indurre in errore la Commissione.
- (57) Inoltre, l'indagine ha rivelato che le imprese taiwanesi hanno l'abitudine di conservare le bolle di consegna firmate dall'acquirente a riprova dell'effettiva consegna dei quantitativi ordinati. Ciò è stato confermato dal produttore esportatore in questione e dagli altri produttori esportatori contattati dalla Commissione. Tuttavia, benché la Commissione avesse specificamente richiesto tali bolle di consegna nel periodo dell'inchiesta, durante la visita di verifica non è stato fornito alcun documento di sorta. L'impresa non ha dunque semplicemente rifiutato di fornire i documenti necessari, ma ha anche palesemente ostacolato lo svolgimento dell'inchiesta.
- (58) Dal momento che le due società sono state capaci di fornire bolle di consegna e fatture contraffatte per giustificare loro transazioni sul mercato interno e che tali documenti fanno parte di un sistema integrato, si deve concludere che ogni documento legato a tale sistema può essere manipolato e non è pertanto affidabile. Inoltre, la natura e la portata delle informazioni false e fuorvianti inducono a dubitare anche dell'integrità dell'insieme dei dati forniti dalle società. Si è deciso dunque di non tenere in alcun conto la totalità delle informazioni fornite da tali società conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (59) Le società sono state immediatamente informate sui motivi per i quali si era deciso di respingere le informazioni fornite, dando loro la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tuttavia, le spiegazioni fornite dalle società non sono state soddisfacenti e non hanno potuto confutare il fatto che esse avevano comunicato informazioni false e ingannevoli.
- (60) I margini di dumping sono stati quindi provvisoriamente calcolati utilizzando i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

7.6.2. Valore normale

- (61) Due produttori esportatori che hanno collaborato hanno effettuato vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno.
- (62) Un produttore esportatore ha realizzato vendite sul mercato interno a clienti sia collegati che indipendenti. Le merci vendute al cliente collegato sono state rivendute ai clienti indipendenti. Dal momento che tali due società collegate avevano in comune funzioni di produzione e di vendita, si è ritenuto opportuno considerarle un'unica entità economica. Pertanto, nella misura del possibile, il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, dal primo cliente indipendente.
- (63) Per la maggior parte di prodotti dei tipi venduti da tali produttori che hanno collaborato all'inchiesta, non sono state effettuate vendite sufficienti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e il valore normale è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Nella fattispecie, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati calcolati utilizzando i dati relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile, effettuata dal produttore esportatore in questione nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi del paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.6.3. Prezzo all'esportazione

- (64) Per i due produttori esportatori che hanno collaborato, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti della Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

7.6.4. Confronto

- (65) Per garantire un equo confronto sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, di credito, assistenza tecnica e commissioni.

7.6.5. Margini di dumping

- (66) Per le società che hanno collaborato non comprese nel campione, il margine di dumping è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di dumping calcolati per le società considerate nel campione, che rappresentano oltre il 12 % delle esportazioni di Taiwan verso la Comunità. A tal fine, i margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori che non hanno collaborato, calcolati in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, non sono stati inclusi nella media, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6 dello stesso regolamento.
- (67) I margini di dumping provvisori così determinati, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
- Far Eastern Textile Ltd., Taipei 29,5 %
 - Nan Ya Plastics Corporation, Taipei 29,5 %
 - Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd., Taipei 14,7 %
 - Tuntex Distinct Corporation, Hsichih, Taipei County 18,2 %
 - Tuntex Synthetic Corporation, Hsichih, Taipei County 18,2 %
 - Le società che hanno collaborato all'inchiesta non comprese nel campione 16,5 %
 - Tutte le altre società 29,5 %.

D. PREGIUDIZIO**1. Produzione comunitaria**

- (68) Durante il PI le fibre di poliesteri in fiocco erano prodotte da diciotto imprese della Comunità:
- otto produttori comunitari autori della denuncia, tre dei quali hanno pienamente collaborato con la Commissione durante l'inchiesta;
 - sei produttori, che hanno sostenuto pienamente la denuncia, ma non hanno collaborato nel procedimento;
 - quattro produttori, che non si sono manifestati allo stadio della denuncia e non hanno collaborato nel procedimento.
- (69) Stante quanto sopra, si è ritenuto che le fibre di poliesteri in fiocco prodotte dall'insieme delle società suindicate costituissero la produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

2. Industria comunitaria

- (70) Come indicato al considerando 8, tre produttori comunitari si sono manifestati, hanno fornito in tempo debito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e si sono dichiarati disposti a rispondere al questionario. Pertanto, sono stati inviati questionari a questi tre produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia ed hanno collaborato pienamente all'inchiesta. Questi produttori rappresentano oltre il 25 % della produzione comunitaria del prodotto in esame; si ritiene quindi che essi costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

3. Consumo nella Comunità

- (71) Il consumo comunitario è stato calcolato sommando il volume delle importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati, sulla base dei dati indicati ed integrati dai dati Eurostat, e da tutti gli altri paesi terzi noti che producono ed esportano il prodotto in esame nella Comunità, segnalati da Eurostat, e il volume delle vendite nel mercato comunitario dell'industria comunitaria e di altri produttori comunitari. Per questi ultimi sono stati utilizzati i dati riportati in mini questionari, trasmessi come previsto al considerando 143, e per i produttori comunitari che non hanno collaborato affatto si è ricorso ai dati figuranti nella denuncia.
- (72) Sulla base di tali dati, il consumo comunitario ha registrato un lieve aumento nel periodo considerato, pari al 3 % tra il 2002 e il PI. In un primo momento, tra il 2002 e il 2003, è calato del 5 %, quindi è aumentato dell'8 % e oltre, fino a raggiungere le 834 093 tonnellate nel corso del PI.

Tabella 1

Consumo nell'UE (volume)

	2002	2003	2004	PI = 2005
Consumo (in tonnellate)	810 226	771 298	825 969	834 093
Indice	100	95	102	103

4. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

- (73) Si è esaminato anzitutto se le importazioni originarie di Taiwan e della Malesia dovessero essere valutate cumulativamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

- (74) Si è accertato che:
- i margini di dumping determinati per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati risultavano superiori alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base;
 - il volume delle importazioni provenienti da ciascun paese non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base, in quanto le quote di mercato di tali paesi variavano tra il 2 % e il 13 % nel corso del periodo dell'inchiesta e
 - la valutazione cumulativa è stata giudicata appropriata alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra le importazioni da questi paesi, da un lato, e tra esse e il prodotto simile fabbricato nella Comunità, dall'altro. A tal fine, la valutazione del comportamento sul mercato degli esportatori è stata effettuata sulla scorta delle tendenze dei prezzi all'esportazione e dei volumi. Si è constatato che il livello di sottoquotazione, compreso tra il 43 % e il 50 %, è relativamente simile e che i prezzi di vendita dei due paesi seguono le stesse tendenze del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria comunitaria. È emerso inoltre che gli esportatori dei paesi interessati utilizzano circuiti di vendita analoghi a quelli dell'industria comunitaria, vale a dire direttamente ad acquirenti indipendenti. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che il prodotto in esame importato e il prodotto simile presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e che, pertanto, ciascun tipo di prodotto importato è in concorrenza con il prodotto simile corrispondente.
 - Come risulta dalla tabella riportata di seguito, il volume delle importazioni da Taiwan e dalla Malesia ha registrato un forte aumento, in particolare tra il 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta.
- (75) Per questi motivi si conclude provvisoriamente che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base sono soddisfatti e che le importazioni originarie di Taiwan e della Malesia devono essere valutate cumulativamente.

5. Importazioni dai paesi interessati

5.1. Quota di mercato ed entità delle importazioni in questione

- (76) Il volume delle importazioni in provenienza da tali paesi è raddoppiato tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. Le importazioni che nel 2002 ammontavano a 62 574 tonnellate, nel PI hanno raggiunto le 127 890 tonnellate. Dopo un primo ribasso del 5 % tra il 2002 e il 2003, sono risalite del 115 % prima della fine del PI. Il tasso di crescita più elevato (76 %) si è registrato tra il 2004 e il PI.

Tabella 2

Importazioni dai paesi interessati

Importazioni (in tonnellate)	2002	2003	2004	PI
Taiwan	58 679	54 869	66 915	111 390
<i>Indice</i>	100	94	114	190
Malaysia	3 894	4 494	5 825	16 500
<i>Indice</i>	100	115	150	424
Totale dei paesi interessati	62 574	59 363	72 740	127 890
<i>Indice</i>	100	95	116	204

- (77) La quota di mercato detenuta dai paesi interessati è pressoché raddoppiata tra il 2002 e il PI: dall'8 % al 15 %, ossia maggiorata di 7 punti percentuali. L'aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 2004 e il PI (+ 73,8 %).

Tabella 3

Quota di mercato detenuta dai paesi interessati

Quote di mercato	2002	2003	2004	PI
Taiwan	7,2 %	7,1 %	8,1 %	13,4 %
Malaysia	0,5 %	0,6 %	0,7 %	2,0 %
Totale dei paesi interessati	7,7 %	7,7 %	8,8 %	15,3 %

5.2. Prezzi

- (78) Tra il 2002 e il PI, i prezzi delle importazioni provenienti dai paesi interessati sono saliti del 9 %. Dopo un primo calo del 7 % tra il 2002 e il 2003, sono risaliti del 16 % tra il 2003 e il PI, raggiungendo i 1 156 EUR per tonnellata metrica.
- (79) Tale aumento va rapportato al contesto della crescita a livello mondiale dei prezzi delle materie prime, pari a oltre il 30 % tra il 2002 e il PI, come illustrato ai considerando 124-129.

Tabella 4

Prezzi delle importazioni in esame

Prezzi unitari (euro/t)	2002	2003	2004	PI
Taiwan	1 078	1 000	1 055	1 171
<i>Indice</i>	100	93	98	109
Malaysia	846	872	989	1 051
<i>Indice</i>	100	103	117	124
Totale dei paesi interessati	1 063	990	1 050	1 156
<i>Indice</i>	100	93	99	109

5.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (80) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato i dati relativi ai prezzi riferiti al PI. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano prezzi netti, previa detrazione di eventuali sconti e ribassi. Ove necessario, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica, ossia costi di trasporto nella Comunità esclusi. Anche i prezzi all'importazione dai paesi in questione erano al netto di sconti e riduzioni e adeguati all'occorrenza al livello CIF franco frontiera comunitaria.
- (81) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria e i prezzi all'importazione dai paesi interessati sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, che è quello della vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario.
- (82) Durante il PI i margini di sottoquotazione dei prezzi (media ponderata), espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, variavano tra il 48 % e il 50 % per gli esportatori taiwanesi e tra il 43 % e il 47 % per gli esportatori malesi. Il margine medio ponderato di sottoquotazione dei prezzi era del 49 % per Taiwan e del 45 % per la Malesia.

6. Situazione dell'industria comunitaria

- (83) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione di tale industria nel periodo considerato.

6.1. *Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti*

Tabella 5

Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

	2002	2003	2004	PI
Produzione (in tonnellate)	145 279	142 463	139 395	130 998
<i>Indice</i>	100	98	96	90
Capacità produttiva (t)	172 334	172 734	174 134	156 734
<i>Indice</i>	100	100	101	91
Utilizzazione degli impianti	84 %	82 %	80 %	84 %
<i>Indice</i>	100	98	95	99

- (84) Come risulta dalla tabella precedente la produzione dell'industria comunitaria è scesa del 10 % tra il 2002 e il PI. Il calo è stato particolarmente brusco tra il 2004 e il PI con una perdita del volume di produzione pari al 6 % ovvero a 8 400 tonnellate.
- (85) La capacità di produzione si è mantenuta a livelli relativamente stabili tra il 2002 e il 2004, per calare successivamente del 10 % tra il 2004 e il PI. Ciò è dipeso dal fatto che uno dei produttori dell'industria comunitaria ha riorganizzato la sua produzione ed ha deciso temporaneamente di dedicare una parte dei suoi impianti alla fabbricazione di prodotti più redditizi.
- (86) Alla luce dell'andamento della produzione e della capacità, l'utilizzazione degli impianti è calata tra il 2002 e il 2004 di 2 punti percentuali all'anno e successivamente risalita di 4 punti percentuali, fino a raggiungere nel PI il livello del 2002.

6.2. *Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi medi unitari nella CE*

- (87) La tabella che segue indica i risultati dell'industria comunitaria in relazione alle vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità.

Tabella 6

Volume delle vendite, quota di mercato, prezzi

	2002	2003	2004	PI
Volume delle vendite (t)	136 030	131 354	135 838	121 057
<i>Indice</i>	100	97	100	89
Quota di mercato	16,8 %	17,0 %	16,4 %	14,5 %
<i>Indice</i>	100	102	98	86
Prezzi unitari (euro/t)	1 271	1 228	1 295	1 417
<i>Indice</i>	100	97	102	112

- (88) Tra il 2002 e il PI il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito dell'11 %. Benché il calo delle vendite tra il 2002 e il 2003 sia stato quasi compensato dall'aumento nel periodo 2003-2004, secondo i risultati dell'inchiesta la flessione più accentuata si è registrata tra il 2004 e il PI, con una perdita dell'11 %.

- (89) Nell'insieme, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 16,8 % al 14,5 % tra il 2002 e il PI, registrando un lieve calo tra il 2002 e 2003 e andando diminuendo fino al PI. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 2004 e il PI, con una perdita di 2 punti percentuali. Sia la riduzione del volume delle vendite che quella della quota di mercato vanno osservate alla luce dell'andamento dei consumi comunitari che sono aumentati del 3 % durante il periodo considerato.
- (90) I prezzi unitari dell'industria comunitaria hanno subito una prima flessione pari al 3 % tra il 2002 e il 2003 e sono andati poi aumentando fino al PI, raggiungendo i 1 417 EUR per tonnellata, il che corrisponde ad un aumento del 12 % nel periodo 2002-PI. Come già indicato nel considerando 78, occorre valutare la situazione nell'ottica dell'andamento dei prezzi delle materie prime (aumento del 30 % e oltre nello stesso periodo).

6.3. Scorte

- (91) I dati indicati nella tabella qui di seguito rappresentano il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 7

Scorte

	2002	2003	2004	PI
Scorte (in tm)	12 997	14 940	10 517	12 760
Indice	100	115	81	98

- (92) L'inchiesta ha rivelato che le scorte non possono essere considerate un fattore di pregiudizio importante in quanto la produzione non è destinata alle scorte e, pertanto, le tendenze delle scorte sono indicate a titolo informativo. Il livello delle scorte si è mantenuto nell'insieme stabile. Esso è aumentato del 15 % tra il 2002 e il 2003, calato del 29 % entro la fine del 2004 e risalito del 21 % fino a raggiungere quasi lo stesso livello del 2002.

6.4. Investimenti e capacità di ottenere capitali

Tabella 8

Investimenti

	2002	2003	2004	PI
Investimenti (in migliaia di euro)	3 772 874	7 143 402	5 042 707	9 657 326
Indice	100	189	134	256

- (93) Tra il 2002 e il PI gli investimenti sono cresciuti considerevolmente; ciononostante il livello e la natura (essenzialmente sostituzioni e manutenzione) degli investimenti sono stati bassi per un'industria ad uso intensivo di capitale qual è quella delle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco.
- (94) Dall'inchiesta è emerso che le performance finanziarie dell'industria comunitaria sono peggiorate, ma non è risultato che la sua capacità di ottenere capitali sia stata seriamente compromessa durante il periodo considerato.

6.5. *Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa*

Tabella 9

Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

	2002	2003	2004	PI
Redditività sulle vendite nella CE	0,4 %	- 5,6 %	- 0,8 %	- 4,9 %
<i>Indice</i>	100	- 1 311	- 181	- 1 137
Rendimento delle attività totali	- 0,8 %	- 8,9 %	2,1 %	- 7,8 %
<i>Indice</i>	- 100	- 1 094	265	- 966
Flusso di cassa (in migliaia di euro)	11 299	3 810	8 692	- 4 393
<i>Indice</i>	100	34	77	- 39

- (95) La redditività che ha caratterizzato l'industria comunitaria ha subito una notevole flessione tra il 2002 e il 2003, registrando un calo di 6 punti percentuali. La soglia di redditività è stata quasi raggiunta nel 2004, ma una nuova flessione dei risultati finanziari tra il 2004 e il PI ha provocato perdite che ammontavano al 4,9 % del fatturato. Di conseguenza, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è stata di segno negativo per la maggior parte del periodo dell'inchiesta.
- (96) Va segnalato inoltre che nello stesso periodo il costo di produzione è aumentato del 17 % nella Comunità. Per quanto riguarda le materie prime, l'aumento è stato del 30 % a livello mondiale. Sia il rendimento delle attività totali che il flusso di cassa mostrano lo stesso trend della redditività, ovvero un peggioramento tra il 2002 e il 2003, seguito da un miglioramento tra il 2003 e il 2004, per crollare di nuovo tra il 2004 e il PI.
- (97) L'evoluzione della situazione finanziaria dell'industria comunitaria va considerata alla luce della decisione presa da uno dei produttori dell'industria comunitaria di riorganizzare la sua produzione (vedasi considerando 85). Tale riorganizzazione ha inciso negativamente sui risultati finanziari di detto produttore che ha destinato i suoi mezzi di produzione alla realizzazione di prodotti più redditizi a discapito delle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco. Per tali motivi i costi di produzione di tale produttore comunitario non sono stati considerati per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 172.
- (98) Tuttavia, occorre sottolineare che il produttore in questione è di dimensioni piuttosto limitate rispetto agli altri produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria, per cui l'analisi del pregiudizio e le tendenze non ne risentono.

6.6. *Occupazione, produttività e salari*

Tabella 10

Occupazione, produttività e salari

	2002	2003	2004	PI
Numero di dipendenti	813	796	701	659
<i>Indice</i>	100	98	86	81
Costo del lavoro (in migliaia di euro)	37 452	37 223	36 663	39 666
<i>Indice</i>	100	99	98	106
Produttività (tonnellate/addetto)	178,7	179,0	198,9	198,8
<i>Indice</i>	100	100	111	111

- (99) Il numero di persone occupate dall'industria comunitaria è andato diminuendo, passando dagli 813 dipendenti nel 2002 ai 659 nel periodo dell'inchiesta. La riduzione del 19 % è stata tuttavia meno pronunciata di quella verificatasi nella produzione ed ha portato ad un miglioramento della produttività che ha guadagnato, nello stesso periodo, l'11 %.
- (100) Va osservato che, a causa del costo sociale legato alla riduzione del numero dei dipendenti, le spese di personale non hanno potuto essere ridotte durante il periodo considerato.

6.7. Entità del margine di dumping

- (101) I margini di dumping indicati nella parte relativa al dumping sono chiaramente al di sopra del livello minimo, definito all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

6.8. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (102) Nonostante l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita nel marzo 2005, ossia durante il PI, i dati relativi al pregiudizio raccolti durante tale periodo non stanno ad indicare che siano state superate le conseguenze di precedenti pratiche di dumping.

6.9. Crescita

- (103) L'inchiesta ha rivelato che, nonostante la crescita del consumo pari al 3 % ovvero a 24 000 tonnellate, l'industria comunitaria ha perso volumi di vendite (- 13 000 tonnellate) e quote di mercato (- 1,9 punti percentuali) durante il periodo considerato.

7. Conclusioni in merito al pregiudizio

- (104) Durante il periodo considerato, il volume di fibre di poliesteri in fiocco importate in dumping è raddoppiato e la loro quota di mercato è aumentata di 7 punti percentuali fino a raggiungere il 15,3 % del mercato comunitario nel PI. A seguito di un aumento dei prezzi delle materie prime a livello mondiale, il prezzo delle importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati è salito tra il 2004 e il PI. L'aumento non è stato tuttavia tale da compensare l'aumento dei costi delle materie prime. Inoltre, tali prezzi sono rimasti a livelli costantemente e notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria nel periodo considerato.
- (105) L'inchiesta ha rivelato che taluni indicatori di pregiudizio pertinenti relativi all'industria comunitaria sono rimasti stabili o hanno messo in evidenza un'evoluzione positiva durante il PI, ad esempio l'utilizzo degli impianti, gli investimenti e la produttività.
- (106) Tuttavia, tra il 2002 e il PI si è constatato un deterioramento generale della situazione economica dell'industria comunitaria: la produzione, la capacità di produzione, la quota di mercato, il volume delle vendite e l'occupazione sono calati. La flessione nel volume delle vendite ha significato inoltre che l'industria comunitaria non ha potuto fruire dell'aumento della domanda sul suo mercato principale. L'inchiesta ha inoltre evidenziato un netto deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria: nella maggior parte del PI si sono registrate perdite e lo stesso trend negativo ha caratterizzato gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa proveniente dalle attività operative.
- (107) Nonostante l'aumento del 12 % tra il 2002 e il PI, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria non hanno potuto rispecchiare il contemporaneo aumento del 30 % dei prezzi delle materie prime. Inoltre, è stato accertato che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati erano almeno del 40 % più bassi di quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI.

- (108) In considerazione delle perdite di quota di mercato e di volume di vendite, nonché della situazione finanziaria negativa dell'industria comunitaria, in particolare durante il PI, si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

- (109) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base, si è esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche altri fattori che potevano aver recato pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori non fosse indebitamente attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (110) Si ricorda che il volume di importazioni in dumping originarie dei paesi in questione ha registrato un fortissimo incremento durante il periodo in esame. Come risulta dalla tabella 2, considerando 76, le importazioni interessate sono raddoppiate tra il 2002 e il PI, passando dalle 62 ktonnellate nel 2002 a circa 127 ktonnellate nel PI. Durante lo stesso periodo la loro quota di mercato ha subito un netto rialzo aumentando dall'8 % al 15 % e oltre, pari a 7 punti percentuali.
- (111) Il volume delle importazioni in dumping ha registrato la crescita maggiore tra il 2004 e il PI (+75 %), guadagnando anche 6,5 punti percentuali in quota di mercato. L'aumento delle importazioni in regime di dumping ha coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. In effetti, dall'inchiesta è emerso che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio relativi all'industria comunitaria, in particolare la produzione, la capacità di produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato e la redditività ha subito un forte peggioramento tra il 2004 e il PI, vale a dire nel momento di maggior crescita dei volumi delle importazioni in regime di dumping.
- (112) Questo vale in particolare per il calo della produzione (6 %), del volume di vendite (11 %), della quota di mercato (1,9 punti percentuali) e della redditività (5,7 punti percentuali) tra il 2004 e il PI. Inoltre, ciò si è verificato in un periodo in cui le importazioni in regime di dumping erano inferiori almeno del 40 % ai prezzi praticati dall'industria comunitaria. L'applicazione di questa politica dei prezzi sleale ha avuto l'effetto di bloccare i prezzi dell'industria comunitaria che non hanno neppure potuto coprire l'aumento dei costi delle materie prime. Un'altra conferma di ciò sono state le notevoli perdite subite dall'industria comunitaria durante il PI.
- (113) In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra, è evidente che l'aumento delle importazioni in regime di dumping a basso prezzo, provenienti dai paesi interessati, ha coinciso con la situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria. L'impatto negativo delle importazioni in regime di dumping è stato particolarmente forte tra il 2004 e il PI ed ha avuto un ruolo determinante nel deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria.

2. Effetti dovuti ad altri fattori

2.1. *Andamento del consumo*

- (114) Tra il 2002 e il PI il consumo comunitario è aumentato del 3 % e oltre. L'andamento del consumo, pertanto, non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Al contrario, in normali condizioni di mercato quest'ultima avrebbe dovuto contare su un aumento delle sue vendite.

2.2. Importazioni da altri paesi terzi

- (115) Durante il periodo in esame, l'andamento delle importazioni dai paesi terzi non contemplati dalla presente inchiesta è stato il seguente:

2.3. Importazioni da altri paesi soggetti a dazi antidumping

Tabella 11

Importazioni da altri paesi soggetti a dazi antidumping

Volume delle importazioni (in tonnellate)	2002	2003	2004	PI
Australia	145	2	13	0
Bielorussia	0	75	171	73
Cina	24 722	33 194	45 313	36 530
India	474	258	510	336
Indonesia	1 423	285	493	234
Corea del Sud	97 980	87 525	108 572	106 222
Arabia Saudita	16 859	21 816	27 096	6 383
Thailandia	472	10	41	2
Totale	142 075	143 164	182 209	149 779

Fonte: Eurostat

Tabella 12

Quota di mercato di altri paesi soggetti a dazi antidumping

Quota di mercato	2002	2003	2004	PI
Australia	0 %	0 %	0 %	0 %
Bielorussia	0 %	0 %	0 %	0 %
Cina	3 %	4 %	5 %	4 %
India	0 %	0 %	0 %	0 %
Indonesia	0 %	0 %	0 %	0 %
Corea del Sud	12 %	11 %	13 %	13 %
Arabia Saudita	2 %	3 %	3 %	1 %
Thailandia	0 %	0 %	0 %	0 %
Totale	18 %	19 %	22 %	18 %

Fonte: Eurostat

- (116) Come indica la tabella precedente, la quota di mercato dei paesi soggetti ai diritti antidumping è rimasta stabile tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. In un primo tempo, tra il 2002 e il 2004, ha acquisito 4 punti percentuali per ricadere successivamente ai livelli del 2002. Le importazioni dai paesi soggetti a misure antidumping sono calate tra il 2004 e il PI, del 18 % in termini di volume e di 4 punti percentuali in termini di quota di mercato.
- (117) Stando quanto sopra, si conclude in via provvisoria che le importazioni dai paesi terzi soggetti a misure antidumping non hanno avuto effetti rilevanti sul pregiudizio dell'industria comunitaria.

2.4. Importazioni da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping

Tabella 13

Importazioni da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping

	2002	2003	2004	PI
Volume delle importazioni (in tonnellate)	64 305	63 720	86 359	92 775
Prezzi unitari (euro/tm)	1 346	1 210	1 139	1 257
Quota di mercato	8 %	8 %	10 %	11 %
<i>di cui la Nigeria</i>				
Volume delle importazioni (in tonnellate)	6 677	8 173	11 834	10 901
— prezzi unitari (euro/tm)	1 063	947	995	1 218
— quota di mercato	1 %	1 %	1 %	1 %
<i>di cui la Turchia</i>				
Volume delle importazioni (in tonnellate)	20 157	15 922	38 188	37 742
— prezzi unitari (euro/tm)	1 116	1 061	1 067	1 204
— quota di mercato	2 %	2 %	5 %	5 %

- (118) Le importazioni da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping sono leggermente diminuite tra il 2002 e il 2003 e successivamente aumentate al 45 % tra il 2003 e il PI. Nonostante il calo del 7 % tra il 2002 e il PI, esse si sono mantenute comunque superiori del 9 % ai prezzi dei paesi interessati nel PI.
- (119) Solo due paesi detenevano una quota di mercato superiore o pari al 2 %, vale a dire Turchia e Nigeria.
- (120) Tuttavia, va sottolineato che i loro prezzi sono aumentati rispettivamente dell'8 % e del 15 % tra il 2002 e il PI e ancor più tra il 2004 e il PI, vale a dire rispettivamente del 13 % e 22 %, mentre i prezzi dei paesi interessati sono aumentati solo del 10 % durante lo stesso periodo. Inoltre, i loro prezzi erano del 4 % superiori ai prezzi praticati dagli esportatori taiwanesi e malesi durante il PI. Benché i volumi di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco di Turchia e Nigeria fossero aumentati notevolmente tra il 2002 e il PI, essi ammontavano rispettivamente solo al 10,1 % e al 2,7 % delle importazioni verso la Comunità; inoltre, solo la Turchia ha guadagnato una piccola quota di mercato tra il 2002 e il PI corrispondente a 3 punti percentuali. Pertanto, le importazioni nigeriane non avrebbero potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (121) Per quanto riguarda la Turchia, occorre sottolineare che la maggior parte delle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco verso la Comunità è stata effettuata da una delle società denunzianti inclusa nella definizione dell'industria comunitaria e legata ad un produttore esportatore turco. L'obiettivo di tali acquisti era completare la gamma di prodotti del produttore comunitario in questione in periodi di forte domanda sul mercato. Inoltre, tali importazioni non sono state causate dall'abbandono o dalla sospensione di progetti di investimento che avrebbero potuto provocare la riduzione della capacità produttiva della società comunitaria collegata. Si è concluso pertanto che i prodotti turchi completavano la gamma di prodotti dell'industria comunitaria permettendole di offrire una più ampia scelta di modelli ai suoi clienti, e che pertanto non incidevano negativamente sulla situazione dell'industria stessa.

- (122) Stando quanto sopra, si conclude in via provvisoria che le importazioni dai paesi terzi non soggetti a misure antidumping non hanno avuto effetti rilevanti sul pregiudizio dell'industria comunitaria.

2.5. Altri produttori comunitari

- (123) Gli altri produttori comunitari del prodotto in esame detenevano una quota di mercato del 41 % durante il PI. Durante il periodo considerato, il volume delle loro vendite ha subito una flessione del 15 % e la loro quota di mercato è scesa di 9 punti percentuali. Ciò fa ritenere che essi siano in una situazione simile a quella dell'industria comunitaria, ossia che abbiano subito un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping. Non si può pertanto concludere che altri produttori comunitari abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

2.6. Fluttuazione dei prezzi delle materie prime

- (124) Dal momento che il costo delle materie prime costituisce una parte sostanziale (circa il 60 %) del costo di produzione totale delle fibre di poliesteri in fiocco, la Commissione ha esaminato inoltre se la causa del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse riconducibile ad un aumento dei prezzi delle materie prime. Le fibre di poliesteri in fiocco cosiddette vergini vengono prodotte a partire da derivati del petrolio (soprattutto glicole monoetilenico — MEG — e acido tereftalico puro — PTA). È possibile ricavarle anche da materiali riciclati (bottiglie e altri rifiuti di polietilenterefalato — PET). Infine, le fibre di poliesteri in fiocco possono essere prodotte dalla combinazione di questi due tipi di materie prime, i derivati del petrolio e i rifiuti di polietilenterefalato riciclati.

- (125) I prezzi del glicole monoetilenico e dell'acido tereftalico puro, in quanto derivati del petrolio, dipendono dalla fluttuazione del prezzo del petrolio. A tale proposito, come già indicato nel regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, i prezzi del MEG e del PTA sono aumentati del 14 % tra il 2002 e la fine del 2003. Inoltre, sulla base delle diverse informazioni relative alle fonti internazionali sull'andamento dei prezzi del MEG e del PTA, si è accertato che i prezzi del MEG e del PTA sono aumentati a partire dal 2003 fino alla metà del PI rispettivamente del 25 % e del 29 %, il che equivale ad un aumento del 40 % circa tra il 2002 e il primo semestre del 2005.

- (126) Anche i dati di Eurostat hanno indicato un aumento dei prezzi del 36 % per il PTA e del 75 % per il MEG tra il 2002 e il PI. Tale andamento dei prezzi è stato confermato anche dalle informazioni trasmesse dall'unico fornitore di materie prime che ha collaborato.

- (127) Come si evince dal considerando 95 il costo di produzione totale è cresciuto del 17 % tra il 2002 e il PI. Ciò dimostra che l'industria comunitaria si è impegnata sul piano della razionalizzazione onde migliorare la sua efficacia e compensare in particolare l'effetto della crescita dei prezzi delle materie prime di cui ai considerando 124 e 125. Ne dà conferma anche l'aumento di produttività quale risulta dal considerando 99. Tuttavia, nonostante tali sforzi di razionalizzazione, l'aumento dei prezzi delle materie prime non ha potuto tradursi totalmente in un aumento dei prezzi di vendita medi delle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco prodotte dalla Comunità, cresciuti solo del 9 % dal 2002 al PI, anche se le fibre sono prodotti sensibili ai prezzi.

- (128) Inoltre, va ricordato che tutti i produttori mondiali, quindi anche quelli dei paesi interessati, si sono trovati confrontati con un aumento simile dei prezzi delle materie prime, merci queste oggetto di scambi commerciali internazionali. È evidente dunque che i produttori dei paesi interessati non hanno aumentato sostanzialmente i loro prezzi all'esportazione verso la Comunità in conseguenza di tali sviluppi. Pertanto, si ritiene che il basso livello dei prezzi all'esportazione dai paesi interessati abbia provocato una contrazione dei prezzi ed una situazione tale per cui l'industria comunitaria non ha potuto aumentare i propri prezzi di vendita di conseguenza. Diversamente, la perdita in termini di clienti e di quota di mercato sarebbe stata maggiore.

⁽¹⁾ GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

- (129) Di conseguenza, si pensa che, anche se sembrerebbe che l'aumento dei costi delle materie prime possa aver contribuito in parte al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, esso non ne è la causa principale. In effetti, la presenza di importazioni in regime di dumping a basso prezzo è la ragione per la quale l'industria comunitaria non ha potuto adeguare i suoi prezzi all'aumento dei costi. Sono quindi queste importazioni che hanno determinato il grave pregiudizio.

2.7. Fluttuazione dei tassi di cambio

- (130) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'andamento dei prezzi delle importazioni in questione era influenzato dall'evoluzione dell'euro rispetto al dollaro statunitense. È vero che tra il 2002 e il PI il dollaro USA si è costantemente deprezzato passando da 1,06 EUR a 0,79 EUR (- 25 %).
- (131) Si ricorda che compito dell'inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria oppure se tale pregiudizio grave è stato determinato da altri fattori. A questo proposito l'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni in dumping causa pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello.
- (132) Sul piano pratico, gli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dell'industria comunitaria sono esaminati essenzialmente accertando l'esistenza di una sottoquotazione, depressione e contrazione dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni in dumping e i prezzi dell'industria comunitaria; i prezzi delle esportazioni utilizzati per calcolare il pregiudizio devono talvolta essere convertiti in un'altra valuta per essere comparabili. Di conseguenza, il ricorso a tassi di cambio in questo contesto assicura semplicemente che la differenza di prezzo sia determinata su una base comparabile. È perciò evidente che il tasso di cambio non può, per principio, costituire un altro fattore del pregiudizio.
- (133) Quanto esposto sopra è confermato dal testo dell'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento di base, che menziona altri fattori noti diversi dalle importazioni in dumping. Nell'elenco degli altri fattori noti non figura alcun fattore di incidenza sul livello dei prezzi delle importazioni in regime di dumping. Se insomma le esportazioni sono oggetto di dumping, anche se hanno beneficiato di un andamento favorevole dei tassi di cambio, non si capisce in che modo tale evoluzione dei tassi di cambio possa costituire un altro fattore di pregiudizio.
- (134) L'analisi dei fattori che incidono sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, che si tratti di fluttuazioni dei tassi di cambio o di qualcos'altro, non porta ad alcun risultato e va oltre le disposizioni del regolamento di base.
- (135) Ad ogni modo e fermi restando gli argomenti di cui sopra, ogni affermazione secondo la quale l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense sia causa di pregiudizio subito dall'industria comunitaria dovrebbe valere soprattutto per il periodo in cui tale apprezzamento ha avuto luogo prevalentemente, vale a dire tra il 2002 e il 2004, e in particolare durante i primi due anni in cui le differenze tra le due valute erano più marcate. Vale la pena sottolineare in proposito che le importazioni interessate sono diminuite del 5 % tra il 2002 e il 2003, mentre il dollaro USA ha subito il maggior deprezzamento rispetto all'euro proprio nello stesso periodo (- 16 %). Analogamente, il dollaro USA si è deprezzato del 25 % tra il 2002 e il 2004 e le importazioni interessate sono aumentate solo del 16 %, mentre, dopo un ulteriore deprezzamento del 2 % tra il 2004 e il 2005, le stesse importazioni sono aumentate del 75 %.
- (136) Inoltre, anche le importazioni da paesi diversi da quelli che hanno praticato il dumping hanno beneficiato dell'apprezzamento dell'euro. Tuttavia, i loro volumi sono aumentati in maniera molto più graduale rispetto a quelli dei paesi interessati e la loro tendenza ha rispecchiato maggiormente le fluttuazioni dei tassi di cambio. Infatti, sono aumentati del 35 % tra il 2002 e il 2004 mentre il dollaro USA si deprezzava del 25 % (aumento del 17 % delle importazioni interessate), e del 7 % soltanto tra il 2004 e il PI, quando il dollaro si deprezzava di un altro 2 % (aumento del 75 % delle importazioni interessate).

- (137) Il fatto che i tassi di cambio delle valute e le importazioni dai paesi interessati abbiano seguito tendenze diverse (tra il 2002 e il 2003) o tendenze di ampiezza diversa (tra il 2004 e il PI) dimostra che, contrariamente a quanto sostengono le parti interessate, ciò non può essere considerato la causa del forte aumento delle importazioni in regime di dumping in provenienza dai paesi interessati.

2.8. Mancanza di ristrutturazione dell'industria comunitaria

- (138) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria comunitaria non è stata in grado di ristrutturarsi e di fruire pienamente dei dazi antidumping imposti per molti anni ad un gran numero di paesi terzi.
- (139) Tuttavia, si ricorda che durante quegli anni l'industria comunitaria ha subito distorsioni commerciali e prezzi di dumping praticati da paesi terzi. Il mercato comunitario è stato pertanto sistematicamente condizionato da tali distorsioni, impedendo quindi all'industria comunitaria di superare le pratiche di dumping e di prendere decisioni commerciali su base concreta. Ciò non ha consentito all'industria di fare le previsioni necessarie, in particolare per quanto riguarda decisioni a lungo termine.
- (140) Inoltre, come precisato nel considerando 125, l'industria comunitaria ha compiuto sforzi di ristrutturazione che le hanno permesso di rafforzare la produttività e di compensare l'aumento dei prezzi delle materie prime. E ciò in presenza di importazioni in regime costante di dumping, il che dimostra che l'industria è solida e può essere redditizia se sul mercato comunitario vengono ristabilite condizioni di parità.

3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (141) In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che hanno un'incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha concluso in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria conformemente all'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base. Tale conclusione si fonda, da un lato, sui notevoli aumenti di volume e di quota di mercato delle importazioni in questione, accompagnati da una significativa sottoquotazione dei prezzi e, dall'altro, sulla perdita di quote di mercato e sul conseguente peggioramento della situazione finanziaria. Tutti questi sviluppi hanno coinciso nel tempo. Nessuno degli altri fattori esaminati avrebbe potuto giustificare il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazione preliminare

- (142) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure antidumping in questo caso particolare. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.
- (143) Al fine di valutare la probabile incidenza dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate: a quelle notoriamente interessate e a quelle che si erano manifestate. La Commissione ha quindi inviato questionari all'industria comunitaria, a 3 produttori indipendenti, a 22 utilizzatori e a 3 fornitori di materie prime. Inoltre, essa ha contattato 14 produttori comunitari che non hanno fornito i dati richiesti per essere presi in considerazione nel campione, al fine di ottenere informazioni di base sulla loro produzione e sulle loro vendite.
- (144) Come precisato nel considerando 10, hanno risposto al questionario i tre produttori dell'industria comunitaria denunziati, un importatore indipendente, sette utilizzatori e un fornitore di materie prime. Inoltre, sei produttori comunitari hanno fornito le informazioni di base sulla loro produzione e sulle loro vendite e tre associazioni di utilizzatori hanno formulato osservazioni riguardo alle misure.

2. Industria comunitaria

- (145) Va ricordato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, come indicato anche ai considerando 104-108.
- (146) L'istituzione delle misure dovrebbe, secondo le previsioni, prevenire un'ulteriore distorsione del mercato e una contrazione dei prezzi. Dette misure consentirebbero all'industria comunitaria di incrementare le sue vendite e quindi di recuperare la quota di mercato persa, beneficiando così di economie di scala. Inoltre, l'industria comunitaria dovrebbe poter aumentare leggermente i prezzi di vendita in modo da coprire i costi e permettere un certo profitto. Questo consentirebbe all'industria comunitaria di raggiungere i livelli di redditività che sono necessari in tale settore a forte intensità di capitale in cui è necessario investire in permanenza, nonché di beneficiare degli sviluppi del mercato comunitario. Sarebbe così garantito il buon funzionamento dell'industria comunitaria che produce fibre di poliesteri in fiocco.
- (147) Se invece le misure antidumping non saranno istituite, è probabile che prosegua l'andamento negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. L'industria comunitaria si trova in difficoltà soprattutto a causa della perdita di entrate dovuta al ribasso dei prezzi, alla diminuzione della quota di mercato e alle consistenti perdite. Si può anzi affermare che, qualora le misure antidumping non venissero istituite, dato il calo delle entrate e la forte tendenza al peggioramento durante il PI, con ogni probabilità la situazione finanziaria dell'industria comunitaria peggiorerà ulteriormente. Alla fine si dovranno quindi operare tagli alla produzione e si dovranno chiudere gli impianti di produzione, con conseguenti rischi per l'occupazione e per gli investimenti nella Comunità. Questo vale in particolare per il mercato europeo che è oggi uno dei pochi mercati d'esportazione per i paesi interessati dopo l'istituzione dei dazi antidumping sulle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco provenienti da Taiwan in altri paesi terzi, quali gli Stati Uniti, l'India e il Giappone.
- (148) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di superare le conseguenze del dumping pregiudizievole subite e sarebbe dunque nell'interesse dell'industria stessa. Con ogni probabilità, anche gli altri produttori comunitari beneficerebbero dell'istituzione delle misure antidumping. Infatti, gli altri produttori comunitari che non hanno fornito le informazioni richieste per essere considerati nel campione, ma che sono stati contattati successivamente per ottenere le informazioni di base sulla loro produzione e le loro vendite si sono trovati in una situazione analoga in quanto il loro volume di vendita è calato del 23 % e i loro prezzi di vendita sono aumentati solo del 12 %.

3. Impatto sugli importatori e sugli utilizzatori

- (149) Solo un importatore ha potuto essere considerato una società che ha collaborato; esso si è dichiarato contrario all'istituzione di misure a motivo del fatto che esse sono di impedimento alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco in quanto materie prime e potrebbero costringere l'industria a valle a trasferire le attività di produzione al di fuori dell'UE. Tuttavia, tale importatore non è stato in grado di fornire informazioni precise sulle conseguenze di misure nei confronti della propria società, né alcun dato relativo alla redditività delle sue vendite del prodotto in esame. Non è stato possibile pertanto valutare i possibili effetti delle proposte misure antidumping sulla redditività dell'importatore che ha cooperato.
- (150) Va ricordato che l'obiettivo delle misure antidumping non consiste nell'impedire le importazioni nella Comunità, bensì nel garantire che esse non siano effettuate a prezzi di dumping e che gli operatori abbiano accesso a fibre sintetiche di poliesteri in fiocco a prezzi equi. Le importazioni nel mercato comunitario sono sempre state ammesse — e lo saranno sempre. Le recenti esperienze hanno dimostrato che, anche con misure antidumping, gli esportatori sudcoreani tradizionali avevano continuato a rifornire i clienti nella Comunità. Come indica il considerando 156, le misure antidumping applicate a taluni paesi, tra cui l'India, l'Australia e l'Indonesia, sono scadute ed esistono altre fonti di approvvigionamento che non sono soggette a dazi antidumping, ad esempio le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco provenienti dalla Nigeria e dalla Turchia.

- (151) In base a quanto precede e dato che un gran numero di importatori non ha cooperato al procedimento, si conclude in via provvisoria che le previste misure antidumping non avranno un impatto negativo sull'insieme degli importatori tale da prevalere sulla necessità di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole e di ripristinare un'effettiva concorrenza.
- (152) Gli utilizzatori del prodotto in esame rappresentano il settore tessile. Il mercato delle fibre di poliesteri in fiocco si divide nel settore dei filati (la produzione di filamenti per la produzione di tessuti, eventualmente previa mescolatura con altre fibre, quali la lana e il cotone), il settore delle fibre non destinate alla tessitura (la produzione di fogli e reti che non devono essere trasformate in filati e che sono legate tra loro per frizione e/o coesione e/o adesione, senza uso di carta) e il settore del riempimento (l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, per esempio cuscini o sedili per automobili).
- (153) La maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato nel quadro della presente inchiesta è composta da fabbricanti di prodotti non destinati alla tessitura e sono membri di una delle tre associazioni di utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, che rappresentano, a livello europeo, l'industria del settore delle fibre non destinate alla tessitura.
- (154) Secondo le informazioni relative agli acquisti contenute nelle risposte ai questionari, gli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano circa il 6 % del consumo comunitario di fibre di poliesteri in fiocco e circa il 7 % delle importazioni complessive dai paesi interessati. Va notato che le importazioni dai paesi interessati rappresentano una modesta percentuale dei loro acquisti (16 %), mentre le importazioni da altri paesi terzi e gli acquisti nell'UE rappresentano ancora rispettivamente il 44 % e il 40 % dei loro acquisti. Uno degli utilizzatori che hanno collaborato non ha neppure effettuato importazioni dai paesi interessati tra il 2002 e il PI.
- (155) Gli utilizzatori hanno presentato una serie di argomentazioni contro l'istituzione di misure.
- (156) Innanzitutto, gli utilizzatori hanno sostenuto che le misure antidumping rischiavano di minacciare un'industria a valle che occupa più di 20 000 persone, mentre l'industria comunitaria ne impiega solo 1 700. Essi hanno affermato che l'istituzione dei dazi potrebbe portare ad una perdita di posti di lavoro nell'industria a valle o al trasferimento all'estero delle linee di produzione.
- (157) A loro avviso, la misura darebbe luogo ad aumenti di prezzo che gli utilizzatori sarebbero costretti a trasferire sui prodotti a valle. Tale ripercussione provocherebbe a sua volta un aumento delle importazioni di prodotti a valle a basso prezzo da altri paesi terzi e dai paesi soggetti alla presente inchiesta.
- (158) Essi hanno dichiarato, infine, che l'industria comunitaria non è in grado di rispondere pienamente alla domanda del mercato comunitario e che l'istituzione di dazi antidumping aggraverebbe la situazione finanziaria degli utilizzatori dal momento che essi dovranno continuare ad importare dai paesi interessati prodotti che non sono disponibili nella Comunità, quale il poliestere a basso punto di fusione («low melt»).

- (159) Per quanto concerne la presunta dipendenza del mercato comunitario dai fornitori esterni, la Commissione ricorda che nel regolamento (CE) n. 1515/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ si è deciso di abrogare le misure in vigore sulle importazioni originarie dell'Australia, dell'Indonesia, della Thailandia e dell'India. Se la misura antidumping istituita dai regolamenti (CE) n. 1522/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 2852/2000 ⁽³⁾ del Consiglio ha quasi messo fine alle importazioni da tali paesi, va ricordato che, prima dell'istituzione di misure antidumping sulle loro importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco nel mercato comunitario, l'Australia, l'Indonesia e la Thailandia detenevano una quota di mercato dell'8,9 % e l'India del 2,9 %. È quindi probabile che, una volta soppresse le misure antidumping, le importazioni provenienti da tali paesi terzi riprenderanno e si riorienteranno verso il mercato comunitario. Inoltre, le importazioni da altri paesi terzi rappresentavano già un'importante quota del mercato comunitario (11 % nel corso del PI).
- (160) Pertanto, nonostante l'eventuale istituzione di dazi sulle importazioni da Taiwan e dalla Malesia e tenendo conto dell'abrogazione delle misure relative all'Australia, all'Indonesia, alla Thailandia e all'India, gli utilizzatori della Comunità che già durante il PI hanno coperto l'84 % del loro fabbisogno acquistando al di fuori dei paesi interessati, potrebbero ancora contare su (o prendere in considerazione la possibilità di servirsi di) importanti fornitori del prodotto in esame nella Comunità o di altri grandi fornitori presenti in paesi non soggetti alle misure antidumping, qualora debbano procurarsi un prodotto specifico quale il poliestere termofusibile a temperatura contenuta.
- (161) Ciò è confermato anche da uno degli utilizzatori che ha dichiarato che tale poliestere termofusibile è disponibile in Corea e in Giappone ed è prodotto anche da due produttori europei. Se ne deduce che almeno due produttori europei dispongono della tecnologia e delle conoscenze necessarie per realizzare un prodotto così specifico, né si può escludere che, una volta che i prezzi avranno raggiunto un livello al quale gli effetti del dumping pregiudizievole spariscono, all'interno della Comunità produzione e offerta aumenteranno.
- (162) Inoltre, se l'industria comunitaria non ha prodotto in certi periodi determinati tipi di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, ciò non significa che non ne sia capace. In effetti, a seconda del tipo di prodotto, sarebbe necessaria solo qualche lieve modifica del processo di produzione, realizzabile con modesti investimenti. Invece, in determinate epoche alcuni tipi di FPF non erano disponibili perché i produttori comunitari non potevano fornire i quantitativi richiesti ai prezzi eccessivamente bassi chiesti dagli utilizzatori.
- (163) Per quanto riguarda il livello di occupazione nell'industria comunitaria e nell'industria a valle, occorre sottolineare che, per un certo numero di anni, l'industria comunitaria ha subito l'importazione in dumping di FPF a basso prezzo, con la conseguenza che l'occupazione ha continuato a diminuire come dimostra il considerando 99. Il fatto che l'industria a valle occupi più persone della filiera di produzione delle fibre di poliesteri in fiocco non giustifica di per sé il rischio che l'industria comunitaria — forse a minore intensità di manodopera dell'industria a valle — sia compromessa; inoltre, come dimostrato dal considerando 150, essa è vitale per gli utilizzatori in quanto tutti gli utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato parzialmente il prodotto comunitario.
- (164) Per quanto riguarda il probabile impatto sulla situazione finanziaria dell'industria a valle, i dati disponibili sulla struttura dei costi dell'industria utilizzatrice, il livello delle misure proposte e la ripartizione tra importazioni in dumping e altre fonti di approvvigionamento indicano che:

— le FPF rappresentano tra il 10 % e il 40 % del costo totale di produzione dei prodotti a valle, sostenuto dagli utilizzatori;

⁽¹⁾ GU L 282 del 13.10.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

- il dazio antidumping medio è del 24,9 % circa per i paesi interessati;

- le importazioni oggetto di dumping rappresentano il 15,3 % del consumo totale di PPF.

La misura proposta può quindi provocare un aumento del costo di produzione degli utilizzatori compreso tra lo 0,4 % e un massimo dell'1,5 %. Questo probabile aumento massimo è relativamente modesto rispetto all'impatto positivo delle misure proposte sul ripristino di condizioni di concorrenza leale sul mercato comunitario.

- (165) Dall'analisi delle ripercussioni delle misure proposte sugli utilizzatori risulta quindi che l'imposizione di misure antidumping non avrebbe come effetto un aumento delle importazioni nella Comunità di prodotti a valle a basso prezzo. D'altro canto, gli utilizzatori interessati non hanno fornito alcun elemento a sostegno della loro affermazione attestante, ad esempio, che misure precedenti riguardanti lo stesso prodotto avevano avuto un simile effetto.

4. Impatto sui fornitori di materie prime

- (166) Un fornitore di materie prime ha collaborato all'inchiesta, rispondendo al questionario. Egli riformisce il settore delle PPF di PTA e MEG e si è dichiarato a favore dell'istituzione di dazi che consentiranno all'industria comunitaria di restare competitiva assicurando la propria posizione.

5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (167) Tenuto conto dei fattori summenzionati e in considerazione del livello delle misure, nonché della chiusura del procedimento contro l'Australia, l'Indonesia, la Thailandia e l'India, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure non avrà un effetto nefasto tangibile — se mai ne avrà — sulla situazione degli utilizzatori e degli importatori del prodotto in esame. Si ricorda inoltre che nei precedenti procedimenti riguardanti lo stesso prodotto si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità.
- (168) Alla luce di quanto sopra, si conclude in via provvisoria che non vi sono validi e fondati motivi per non istituire misure antidumping.

G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (169) Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping provvisori onde impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
- (170) Per stabilire il livello dei dazi provvisori si è tenuto conto sia del margine di dumping accertato che dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (171) Le misure provvisorie dovrebbero essere imposte a un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità.
- (172) L'inchiesta ha confermato che, in assenza di importazioni in dumping, l'industria comunitaria dovrebbe ottenere un utile al lordo delle imposte pari al 5 %. Tale utile dovrebbe consentire all'industria di coprire i suoi costi. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile del 5 %.
- (173) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all'importazione medio ponderato, quale era stato utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo medio non pregiudizievole. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all'importazione.

2. Misure provvisorie

- (174) Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio pari al livello del margine di dumping accertato, ma che tale dazio non debba eccedere il margine di pregiudizio sopra calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (175) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze delle presenti inchieste. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tali inchieste per le società che hanno cooperato. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio residuo, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».
- (176) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o a cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.
- (177) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio residuo dovrebbe essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso la Comunità durante il PI. Tuttavia, per quanto riguarda i produttori esportatori della Malesia, non oggetto di campionamento, queste ultime società, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

⁽¹⁾ Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio J-79 5/16
B-1049 Bruxelles.

Vengono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:

Paese	Società	Dazio antidumping (in %)
Malaysia	Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd. Level 9 Wisma Goldhill 67 Jalan Raja Chualan 50200 Kuala Lumpur	12,4
	Penfibre Sdn. Bhd. Lot 109-114 Prai Free Industrial Zone 1 13600 Prai, Penang	14,7
	Tutte le altre società	23,0
Taiwan	Chung Shing Textile Co., Ltd. No 463, Hua Cheng Road, Hsin Chuang City Taipei Hsien	16,5
	Far Eastern Textile Ltd. 33Fl, No 207, Sec. 2, Tun Hwa South Road Taipei	29,5
	Nan Ya Plastics Corporation 5Fl, No. 201, Tung Hwa North Road Taipei	29,5
	Shing Ming Ind., Co., Ltd. No 330, Ho Shin Rd, Chu-Nan, Miao-Li	16,5
	Shingkong Synthetic Fibres Corporation 8Fl, No 123, Sec. 2, Nanking E. Road Taipei	16,5
	Tainan Spinning Co., Ltd. 4Fl, No 560, Sec. 4, Chung Hsia e. Road Taipei	16,5
	Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd. 13Fl, No 376, Sec. 4, Jen Ai Rd Taipei	14,7
	Tuntex Distinct Corporation 16Fl, No. 90, Sec 1, Hsin-Tai 5th Rd Hsichih Taipei County	18,2
	Tuntex Synthetic Corporation 16Fl. No. 90, Sec 1, Hsin-Tai 5th Rd Hsichih Taipei County	18,2
	True Young Co., Ltd. 8, Li Hsing St. Erch Chen Village Kwantien Hsiang Tainan Hsien, 720	29,5
	Tutte le altre società	29,5

H. DISPOSIZIONI FINALI

(178) A fini di buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie della Malesia e di Taiwan.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono le seguenti:

Paese	Produttore	Aliquota del dazio (%)	Codice supplementare TARIC
Malaysia	Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd. Level 9 Wisma Goldhill 67 Jalan Raja Chualan 50200 Kuala Lumpur	12,4	A796
	Penfibre Sdn. Bhd. Lot 109-114 Prai Free Industrial Zone 1 13600 Prai, Penang	14,7	A797
	Tutte le altre società	23,0	A999
Taiwan	Chung Shing Textile Co., Ltd. No 463, Hua Cheng Road, Hsin Chuang City Taipei Hsien	16,5	A798
	Far Eastern Textile Ltd. 33Fl, No 207, Sec. 2, Tun Hwa South Road Taipei	29,5	A799
	Nan Ya Plastics Corporation 5Fl, No. 201, Tung Hwa North Road Taipei	29,5	A800
	Shing Ming Ind, Co., Ltd. No 330, Ho Shin Rd, Chu-Nan, Miao-Li	16,5	A801
	Shingkong Synthetic Fibres Corporation 8Fl, No 123, Sec. 2, Nanking E. Road Taipei	16,5	A802
	Tainan Spinning Co., Ltd. 4Fl, No 560, Sec. 4, Chung Hsia e. Road Taipei	16,5	A803
	Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd. 13Fl, No 376, Sec. 4, Jen Ai Rd Taipei	14,7	A804

Paese	Produttore	Aliquota del dazio (%)	Codice supplementare TARIC
	Tuntex Distinct Corporation 16Fl, No. 90, Sec 1, Hsin-Tai 5th Rd Hsichih Taipei County	18,2	A805
	Tuntex Synthetic Corporation 16Fl. No. 90, Sec 1, Hsin-Tai 5th Rd Hsichih Taipei County	18,2	A806
	True Young Co., Ltd. 8, Li Hsing St. Erch Chen Village Kwantien Hsiang Tainan Hsien, 720	29,5	A807
	Tutte le altre società	29,5	A999

3. Salvo quanto diversamente disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2006.

Per la Commissione
Peter MANDELSON.
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 al fine di inserirvi il contingente tariffario annuale per prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera e), punto iii),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'allegato IV, lettera h), dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra⁽²⁾, come modificato dal protocollo approvato con decisione del Consiglio 2006/882/CE, del 13 novembre 2006,⁽³⁾ la Comunità concede l'accesso a dazio zero alle importazioni nella Comunità di prodotti dei codici NC 1701 e 1702 originari della Croazia, nel limite di un quantitativo annuo di 180 000 tonnellate (peso netto).
- (2) Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia entra in vigore il 1° gennaio 2007. Occorre pertanto che il contingente tariffario per i prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia sia aperto a partire da tale data.
- (3) È opportuno che detto contingente sia aperto e gestito in conformità del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali⁽⁴⁾, come «zucchero Balcani» ai sensi di detto regolamento. Poiché in base all'articolo 28 del suddetto regolamento i contingenti tariffari per lo zucchero Balcani sono aperti prendendo come base la campagna di commercializzazione, occorre provvedere all'adeguamento del contingente tariffario annuale per i prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia per i nove mesi restanti della campagna di commercializzazione 2006/2007.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 950/2006.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 950/2006 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
 - «h) all'articolo 27, paragrafo 5, dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra.»
- 2) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. I quantitativi importati in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h), (di seguito "contingenti tariffari") e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo (di seguito "obblighi di consegna") per le campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 recano i numeri d'ordine indicati nell'allegato I.»
- 3) All'articolo 2 la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
 - «d) "zucchero Balcani", i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702, originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Montenegro, del Kosovo, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Croazia, importati nella Comunità nell'ambito del regolamento (CE) n. 2007/2000, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Croazia;»
- 4) L'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 28

 1. Per ciascuna campagna di commercializzazione sono aperti contingenti tariffari per lo zucchero Balcani, a dazio zero, per un totale di 380 000 tonnellate di prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il quantitativo di prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 ammonta a 381 500 tonnellate.

(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2) GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

(3) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 31.

(4) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d'origine nel modo seguente:

— Albania	1 000 tonnellate,
— Bosnia-Erzegovina	12 000 tonnellate,
— Serbia e Montenegro	180 000 tonnellate,
— ex Repubblica iugoslava di Macedonia	7 000 tonnellate,
— Croazia	180 000 tonnellate.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione per paese di origine è la seguente:

— Albania	1 250 tonnellate,
— Bosnia-Erzegovina	15 000 tonnellate,
— Serbia e Montenegro	225 000 tonnellate,
— ex Repubblica iugoslava di Macedonia	5 250 tonnellate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

— Croazia 135 000 tonnellate.

Il contingente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e per la Croazia per la campagna di commercializzazione 2006/2007 è aperto soltanto a partire dal 1° gennaio 2007.»

5) All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La domanda di titolo di importazione per lo zucchero Balcani in provenienza dai territori doganali del Montenegro, della Serbia, del Kosovo o della Croazia è accompagnata dall'originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dei territori doganali del Montenegro, della Serbia, del Kosovo o della Croazia, conforme al modello riportato nell'allegato II, per un quantitativo pari a quello che figura nella domanda di titolo.»

6) L'allegato I è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 950/2006, la tabella relativa ai numeri d'ordine per lo zucchero Balcani è sostituita dal testo seguente:

«Numeri d'ordine per lo zucchero Balcani

Paesi terzi	Numero d'ordine
Albania	09.4324
Bosnia-Erzegovina	09.4325
Serbia, Montenegro e Kosovo	09.4326
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	09.4327
Croazia	09.4328»

REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1 e l'allegato VIII, capitolo IV A, punto 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che taluni sottoprodotti di origine animale possano essere importati nella Comunità per la fabbricazione di prodotti tecnici, purché siano conformi al regolamento stesso.
- (2) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 definisce i requisiti per l'immissione sul mercato di taluni prodotti tecnici, comprese le materie prime da utilizzare per la o nella produzione di prodotti tecnici, tra cui dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio.
- (3) Alcuni Stati membri, partner commerciali e operatori hanno tuttavia manifestato preoccupazione per l'importazione di taluni prodotti derivati da materiali di categoria 3 destinati alla fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio («prodotti intermedi»). Occorre pertanto chiarire i requisiti per l'importazione e fissare condizioni specifiche per i prodotti intermedi in questione.
- (4) Anche se i prodotti intermedi in questione possono aver subito una trasformazione preliminare, il modo in cui essi sono trasportati nella Comunità rende impossibile differenziarli da altri tipi di sottoprodotti animali destinati ad altri usi tecnici, se non prendendo in considerazione la

loro destinazione e gli usi previsti. I controlli relativi alla destinazione e agli usi previsti effettuati in applicazione di altre disposizioni della legislazione comunitaria dovrebbero essere sufficienti a garantire che tali prodotti non siano immessi in un momento successivo nelle catene alimentari umana e animale, purché siano adottate le opportune misure di inoltro, registrazione e controllo.

- (5) L'immissione sul mercato dei prodotti intermedi in questione deve pertanto avvenire nei modi stabiliti dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, ed essere soggetta a misure specifiche di identificazione e controllo, per ridurre i rischi di dirottamento verso le catene alimentari umana e animale e usi non previsti.
- (6) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 definisce i requisiti per l'immissione sul mercato dei prodotti tecnici; allo scadere del regime transitorio previsto da tale regolamento, è necessario rivedere completamente e chiarire detto allegato. Nel frattempo, è quindi opportuno disciplinare l'importazione di prodotti intermedi destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio con un regolamento specifico che integri le disposizioni dell'allegato in questione.
- (7) Nell'attesa di una revisione e di un chiarimento completi, occorre precisare il campo d'applicazione dei capitoli IV e XI dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 per tener conto di questo regolamento specifico. Le disposizioni del capitolo IV devono riguardare il sangue utilizzato per tutti gli scopi tecnici e i prodotti derivati dal sangue diversi dal siero di equidi utilizzati per scopi tecnici diversi dai dispositivi medici, dai prodotti per la diagnosi in vitro e dai reagenti di laboratorio. Le disposizioni del capitolo V devono continuare a riguardare il siero di equidi destinato a tutti gli scopi tecnici, compresi i dispositivi medici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio: queste disposizioni non devono quindi essere modificate. Le disposizioni del capitolo XI devono riguardare l'importazione di altri sottoprodotti di origine animale non trasformati, non contemplati dal presente regolamento, importati a qualsiasi scopo, compresa la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25-31).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

- (8) In conseguenza di questo chiarimento, è necessario modificare taluni modelli di certificato sanitario figuranti nell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (9) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

ii) nome dello stabilimento di produzione, nonché

iii) che l'imballaggio esterno dei prodotti intermedi reca la dicitura: «SOLO PER DISPOSITIVI MEDICI/PRODOTTI PER LA DIAGNOSI IN VITRO/REAGENTI DI LABORATORIO».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'importazione e al transito nella Comunità dei «prodotti intermedi», come definiti all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Per «prodotto intermedio» s'intende un prodotto derivato dai materiali di categoria 3 destinato alla fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio e le cui fasi di progettazione, trasformazione e fabbricazione sono state completate in misura sufficiente a considerarli come prodotti trasformati e a rendere il materiale idoneo a tale scopo, fatte salve le successive manipolazioni o trasformazioni (miscelazione, rivestimento, assemblaggio, imballaggio, etichettatura) necessarie per consentirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio in conformità della normativa comunitaria applicabile ai prodotti finali interessati.

Articolo 3

Importazione

Gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti intermedi che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) provengono da un paese terzo elencato tra i membri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) nel bollettino dell'UIE;
- b) provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente di uno dei paesi terzi di cui alla lettera a), in conformità delle condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento;
- c) derivano esclusivamente da materiali di categoria 3;
- d) sono accompagnati da un documento commerciale che precisi:
- i) il paese di origine;

Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE in cui verrà effettuata l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

- e) sono accompagnati da una dichiarazione dell'importatore basata sul modello di dichiarazione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE in cui verrà effettuata l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

Articolo 4

Controlli, trasporto ed etichettatura

1. I prodotti intermedi importati nella Comunità sono controllati in conformità dell'articolo 4 della direttiva 97/78/CE e trasportati direttamente dal posto di ispezione frontiero di entrata nella Comunità:

- a) a un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002, nel quale i prodotti intermedi sono successivamente miscelati, utilizzati come rivestimenti, assemblati, imballati o etichettati prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio in conformità della normativa comunitaria applicabile al prodotto finale; oppure:
- b) a un impianto di transito di categoria 3 o di magazzino, riconosciuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 o dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

2. I prodotti intermedi in transito nella Comunità sono trasportati attraverso la Comunità in conformità dell'articolo 11 della direttiva 97/78/CE.

3. L'ufficiale veterinario del posto di ispezione frontiero interessato informa l'autorità responsabile dell'impianto nel luogo di destinazione della partita tramite il sistema TRACES.

4. L'imballaggio esterno dei prodotti intermedi reca la dicitura: «SOLO PER DISPOSITIVI MEDICI/PRODOTTI PER LA DIAGNOSI IN VITRO/REAGENTI DI LABORATORIO».

*Articolo 5***Utilizzazione e spedizione**

L'operatore o il proprietario dell'impianto di destinazione utilizza e/o spedisce i prodotti intermedi esclusivamente per gli scopi tecnici specificati nel riconoscimento dell'impianto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

*Articolo 6***Registri di utilizzazione e spedizione**

L'operatore o il proprietario dell'impianto di destinazione tiene un registro in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e trasmette su richiesta alle autorità competenti le necessarie informazioni sull'acquisto, la vendita, l'utilizzazione, le scorte e l'eliminazione delle eccedenze di prodotti intermedi, per consentire il controllo della conformità al presente regolamento.

*Articolo 7***Controllo**

1. L'autorità competente si assicura, in conformità della direttiva 97/78/CE, che le partite di prodotti intermedi siano inviate dallo Stato membro UE in cui viene svolta l'ispezione frontiera all'impianto di destinazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento o, in caso di transito, al punto di uscita dalla Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

2. L'autorità competente effettua a intervalli regolari controlli documentali per verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti intermedi importati e quelle di prodotti immagazzinati, utilizzati, spediti o eliminati, per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

3. Per le partite di prodotti intermedi in transito, le autorità competenti responsabili dei posti d'ispezione frontaliere del punto d'entrata e del punto di uscita cooperano nella misura necessaria per assicurare l'effettuazione di controlli efficaci e la tracciabilità delle partite.

*Articolo 8***Modifica degli allegati VIII e X del regolamento (CE) n. 1774/2002**

Gli allegati VIII e X del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Condizioni per la registrazione o il riconoscimento dell'impianto di cui all'articolo 3, lettera b)

1. L'operatore o proprietario dell'impianto:
 - a) si assicura che l'impianto disponga delle attrezzature necessarie per la trasformazione dei materiali di categoria 3, in modo da permettere il completamento delle fasi di progettazione, trasformazione e fabbricazione di cui all'articolo 2;
 - b) stabilisce e applica metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati;
 - c) tiene a disposizione dell'autorità competente per un periodo di almeno due anni un registro delle informazioni ottenute nei modi di cui alla lettera b);
 - d) informa l'autorità competente qualora le informazioni in suo possesso rivelino l'esistenza di un rischio grave per la salute degli animali o per la sanità pubblica.
 2. L'autorità competente procede periodicamente a ispezioni e controlli presso gli impianti riconosciuti conformemente al presente regolamento.
 - a) La frequenza delle ispezioni e dei controlli dipende dalle dimensioni dell'impianto, dal tipo di prodotti fabbricati, dalla valutazione dei rischi e dalle garanzie offerte, secondo i principi del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP).
 - b) Se dall'ispezione effettuata dall'autorità competente risulta che una o più disposizioni del presente regolamento non sono rispettate, tale autorità adotta i provvedimenti opportuni.
 - c) L'autorità competente compila per il proprio territorio l'elenco degli impianti riconosciuti conformemente al presente regolamento e assegna a ciascun impianto un numero ufficiale di identificazione riferito alla natura delle sue attività. L'elenco e le modifiche successive vengono presentati allo Stato membro dell'UE in cui verrà effettuata l'ispezione frontaliere e allo Stato membro di destinazione.
-

ALLEGATO II

Modello di dichiarazione per l'importazione da paesi terzi di prodotti intermedi da utilizzare per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio

PAESE

Modello di dichiarazione

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome Numero di riconoscimento Indirizzo			I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento				
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale:			I.16. PIF di entrata nell'UE				
				I.17.				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Numero di animali/Peso lordo	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>					I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container					I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Usò tecnico: <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Specie Numero di riconoscimento degli stabilimenti Peso netto Numero del lotto (Nome scientifico) Impianto di fabbricazione								

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER PRODOTTI INTERMEDI DA UTILIZZARE PER LA FABBRICAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI, PRODOTTI PER LA DIAGNOSI IN VITRO E REAGENTI DI LABORATORIO, PER LA SPEDIZIONE VERSO O IL TRANSITO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ EUROPEA

Il sottoscritto dichiara che intende importare nella Comunità i prodotti intermedi di cui sopra e che:

1. essi sono derivati da materiali di categoria 3 ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾ e sono destinati alla fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro o reagenti di laboratorio;
2. le loro fasi di progettazione, trasformazione e fabbricazione sono state completate in misura sufficiente a considerarli come prodotti trasformati e a renderli idonei a tale scopo, fatte salve le successive manipolazioni o trasformazioni (miscelazione, rivestimento, assemblaggio, imballaggio, etichettatura) necessarie per consentirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio in conformità della normativa comunitaria applicabile ai prodotti finali interessati;
3. l'imballaggio esterno dei prodotti intermedi reca la dicitura: «SOLO PER DISPOSITIVI MEDICI/PRODOTTI PER LA DIAGNOSI IN VITRO/REAGENTI DI LABORATORIO»; nonché
4. essi non verranno mai usati come prodotti alimentari, materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti e saranno trasportati direttamente al seguente stabilimento:

Ragione sociale Indirizzo

Importatore

Ragione sociale Indirizzo

Fatto a, il
(luogo) (data)

Firma

⁽¹⁾ Elenco dei materiali rientranti nella categoria 3 [di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 — GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1]:

- a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
- c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
- d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
- e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
- f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;
- g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
- h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
- i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
- j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti.

ALLEGATO III

Gli allegati VIII e X del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

1) L'allegato VIII è così modificato:

a) Il titolo del capitolo IV è sostituito dal seguente:

«Requisiti applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, escluso il siero di equidi ed esclusi i prodotti intermedi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione»

b) Il titolo del capitolo XI è sostituito dal seguente:

«Requisiti applicabili ai sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, inclusi quelli per gli animali da compagnia, e di prodotti tecnici, esclusi i prodotti intermedi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione»

2) L'allegato X è così modificato:

a) Al capitolo 4(C), l'intestazione del certificato sanitario «Per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio», è sostituita dall'intestazione seguente:

«Per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi e i prodotti intermedi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, destinati ad usi tecnici.»

b) Al capitolo 8, l'intestazione dei certificati sanitari: «Per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici [compresi i prodotti farmaceutici ⁽¹⁾]», è sostituita dall'intestazione seguente:

«Per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale ⁽¹⁾ destinati ad usi tecnici».

⁽¹⁾ Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, zoccoli, corna, setole di suino (cfr. i pertinenti certificati sanitari per l'importazione di tali prodotti) nonché lana, pelo, piume e parti di piume. Il presente certificato non può essere utilizzato per i prodotti intermedi di cui al regolamento (CE) n. 2007/2006 (cfr. le condizioni pertinenti e il modello di dichiarazione per l'importazione di detti prodotti).

REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modalità di applicazione per il 2007 dei contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Montenegro e del Kosovo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000⁽²⁾, prevede un contingente d'importazione preferenziale annuo di «baby beef» pari a 11 475 tonnellate, ripartito tra Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Kosovo.
- (2) L'accordo di stabilizzazione e associazione fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Croazia, dall'altro, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 2005/40/CE, Euratom⁽³⁾ e l'accordo di stabilizzazione e associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altro, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 2004/239/CE, Euratom⁽⁴⁾, fissano contingenti tariffari preferenziali annuali di «baby beef» rispettivamente di 9 400 tonnellate e 1 650 tonnellate.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia⁽⁵⁾, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽⁶⁾ prevedono che vengano fissate le modalità relative all'applicazione di concessioni in materia di «baby beef».
- (4) A fini di controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» per la Bosnia ed Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese che lo ha rilasciato e corrisponde esattamente alla definizione di cui all'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione, risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» originarie della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese che lo ha rilasciato e corrisponde esattamente alla definizione di cui all'allegato III dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia o con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.
- (5) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto ad un'amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) che ha fra l'altro istituito un servizio doganale separato. Occorre pertanto istituire anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie dei territori doganali del Montenegro o del Kosovo.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).

⁽⁶⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).

- (6) È necessario disporre che i contingenti in questione siano gestiti per mezzo di titoli d'importazione. A questo fine, è necessario che vengano applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽²⁾, salvo quanto disposto dal presente regolamento.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽³⁾, si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingenti che hanno inizio il 1° gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dal presente regolamento. Laddove opportuno, è necessario conformare le disposizioni del presente regolamento a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (8) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli d'importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle diciture che figurano nei certificati di autenticità.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- a) 9 400 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).
⁽³⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

- b) 1 500 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;
- c) 1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- d) 9 975 tonnellate di «baby-beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia, del Montenegro e del Kosovo.

I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla Tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC seguenti, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III degli Accordi di stabilizzazione e di associazione conclusi rispettivamente con la Croazia e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

— ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,

— ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,

— ex 0201 20 30,

— ex 0201 20 50,

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1445/95 e i capi I e III del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano alle operazioni d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «si». Il titolo comporta l'obbligo di importare dal paese o dal territorio doganale indicato.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella sezione 20, una delle diciture di cui all'allegato I.

2. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità dell'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. In tal caso, l'autorità competente indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

3. L'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 4

1. Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, o nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000, o nell'allegato III all'Accordo di stabilizzazione e di associazione concluso rispettivamente con la Croazia e con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

2. I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, secondo il modello riportato negli allegati da III a VIII per i paesi e il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiederne una traduzione.

3. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso il formulario è compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

Il formato del certificato è di 210 × 297 mm e il peso minimo della carta utilizzata è di 40 g/m². L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.

4. Ogni certificato di autenticità è individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o territorio doganale di rilascio.

Le copie recano lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5. Il certificato di autenticità è valido se è correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6. Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

Articolo 5

1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II:

a) è riconosciuto in quanto tale dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato;

b) si impegna a verificare le diciture riportate nei certificati;

c) si impegna a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione che consenta di controllare le diciture riportate nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. La Commissione procede alla revisione dell'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se viene designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 6

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio.

Articolo 7

I paesi e il territorio doganale esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1

- *in bulgaro*: «Baby beef» (Регламент (ЕО) № 2008/2006)
 - *in spagnolo*: «Baby beef» (Reglamento (CE) n° 2008/2006)
 - *in ceco*: «Baby beef» (Nařízení (ES) č. 2008/2006)
 - *in danese*: «Baby beef» (Forordning (EF) nr. 2008/2006)
 - *in tedesco*: «Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)
 - *in estone*: «Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)
 - *in greco*: «Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)
 - *in inglese*: «Baby beef» (Regulation (EC) No 2008/2006)
 - *in francese*: «Baby beef» (Règlement (CE) n° 2008/2006)
 - *in italiano*: «Baby beef» (Regolamento (CE) n. 2008/2006)
 - *in lettone*: «Baby beef» (Regula (EK) Nr. 2008/2006)
 - *in lituano*: «Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)
 - *in ungherese*: «Baby beef» (2008/2006/EK rendelet)
 - *in maltese*: «Baby beef» (Regolament (KE) Nru 2008/2006)
 - *in olandese*: «Baby beef» (Verordening (EG) nr 2008/2006)
 - *in polacco*: «Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)
 - *in portoghese*: «Baby beef» (Regulamento (CE) n.º 2008/2006)
 - *in rumeno*: «Baby beef» (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)
 - *in slovacco*: «Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)
 - *in sloveno*: «Baby beef» (Uredba (ES) št. 2008/2006)
 - *in finlandese*: «Baby beef» (Asetus (EY) N:o 2008/2006)
 - *in svedese*: «Baby beef» (Förordning (EG) nr 2008/2006)
-

ALLEGATO II

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: Croatian Livestock Center (Centro croato per il patrimonio zootecnico), Zagabria, Croazia.
 - Bosnia-Erzegovina:
 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
 - Serbia ⁽¹⁾ «Istituto iugoslavo per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia».
 - Montenegro:
 - Serbia/Kosovo:
-

⁽¹⁾ Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO III

1. Mittente (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Croazia	
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2008/2006]	
NOTE ESPLICATIVE			
A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.			
B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Croazia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'Accordo di stabilizzazione e associazione contenuto nella decisione 2005/40/CE (GU L 26 del 28 gennaio 2005, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato		Luogo: Data:	
		(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO IV

1. Mittente (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE BOSNIA-ERZEGOVINA	
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2008/2006]	
NOTE ESPLICATIVE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23 settembre 2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato		Luogo: Data:	
		(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO V

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO N. 0000</p> <p style="text-align: center;">ORIGINALE</p> <p style="text-align: center;">La EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA</p>		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ</p> <p style="text-align: center;">per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2008/2006]</p>		
<p>NOTE ESPLICATIVE</p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
<p>8. Il sottoscritto a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'Accordo di stabilizzazione e associazione contenuto nella decisione 2004/239/CE, Euratom (GU L 84 del 20 marzo 2004, pag. 1).</p>			
9. Organismo emittente abilitato	<p>Luogo: Data:</p> <p>(Timbro dell'organismo emittente) (firma)</p>		

ALLEGATO VI

1. Mittente (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE SERBIA ⁽¹⁾	
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2008/2006]	
NOTE ESPLICATIVE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Serbia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23 settembre 2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato		Luogo: Data:	
		(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

(1) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO VII

1. Mittente (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE MONTENEGRO	
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2008/2006]	
NOTE ESPLICATIVE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dal Montenegro e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23 settembre 2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato		Luogo: Data:	
		(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO VIII

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO N. 0000</p> <p style="text-align: center;">ORIGINALE</p> <p style="text-align: center;">Amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (MINUK)</p>		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ</p> <p style="text-align: center;">per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 2008/2006]</p>		
<p>NOTE ESPLICATIVE</p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
<p>8. Il sottoscritto a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Serbia/Kosovo e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23 settembre 2000, pag. 1).</p>			
9. Organismo emittente abilitato	<p>Luogo: Data:</p> <p>(Timbro dell'organismo emittente)</p> <p>(firma)</p>		

REGOLAMENTO (CE) N. 2009/2006 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2006****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può

essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

- (4) In virtù del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana ⁽²⁾, approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽³⁾, un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all'esportazione sui prodotti esportati nell'ambito di tale regime.
- (5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1° gennaio 2007

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L02	EUR/100 kg	12,69	0402 21 99 9400	L02	EUR/100 kg	17,65
	L20	EUR/100 kg	18,14		L20	EUR/100 kg	22,67
0401 30 31 9400	L02	EUR/100 kg	19,82	0402 21 99 9500	L02	EUR/100 kg	17,97
	L20	EUR/100 kg	28,33		L20	EUR/100 kg	23,07
0401 30 31 9700	L02	EUR/100 kg	21,88	0402 21 99 9600	L02	EUR/100 kg	19,25
	L20	EUR/100 kg	31,25		L20	EUR/100 kg	24,71
0401 30 39 9100	L02	EUR/100 kg	12,69	0402 21 99 9700	L02	EUR/100 kg	19,96
	L20	EUR/100 kg	18,14		L20	EUR/100 kg	25,63
0401 30 39 9400	L02	EUR/100 kg	19,82	0402 29 15 9200	L02	EUR/100 kg	—
	L20	EUR/100 kg	28,33		L20	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9700	L02	EUR/100 kg	21,88	0402 29 15 9300	L02	EUR/100 kg	14,71
	L20	EUR/100 kg	31,25		L20	EUR/100 kg	18,87
0401 30 91 9100	L02	EUR/100 kg	24,93	0402 29 15 9500	L02	EUR/100 kg	15,35
	L20	EUR/100 kg	35,62		L20	EUR/100 kg	19,71
0401 30 99 9100	L02	EUR/100 kg	24,93	0402 29 19 9300	L02	EUR/100 kg	14,71
	L20	EUR/100 kg	35,62		L20	EUR/100 kg	18,87
0401 30 99 9500	L02	EUR/100 kg	36,64	0402 29 19 9500	L02	EUR/100 kg	15,35
	L20	EUR/100 kg	52,34		L20	EUR/100 kg	19,71
0402 10 11 9000	L02	EUR/100 kg	—	0402 29 19 9900	L02	EUR/100 kg	16,35
	L20 (1)	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	21,00
0402 10 19 9000	L02	EUR/100 kg	—	0402 29 99 9100	L02	EUR/100 kg	16,46
	L20 (1)	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	21,12
0402 10 99 9000	L02	EUR/100 kg	—	0402 29 99 9500	L02	EUR/100 kg	17,65
	L20	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	22,67
0402 21 11 9200	L02	EUR/100 kg	—	0402 91 11 9370	L02	EUR/100 kg	1,67
	L20	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	2,38
0402 21 11 9300	L02	EUR/100 kg	14,71	0402 91 19 9370	L02	EUR/100 kg	1,67
	L20	EUR/100 kg	18,87		L20	EUR/100 kg	2,38
0402 21 11 9500	L02	EUR/100 kg	15,35	0402 91 31 9300	L02	EUR/100 kg	1,97
	L20	EUR/100 kg	19,71		L20	EUR/100 kg	2,82
0402 21 11 9900	L02	EUR/100 kg	16,35	0402 91 39 9300	L02	EUR/100 kg	1,97
	L20 (1)	EUR/100 kg	21,00		L20	EUR/100 kg	2,82
0402 21 17 9000	L02	EUR/100 kg	—	0402 91 99 9000	L02	EUR/100 kg	15,31
	L20	EUR/100 kg	—		L20	EUR/100 kg	21,89
0402 21 19 9300	L02	EUR/100 kg	14,71	0402 99 11 9350	L02	EUR/100 kg	4,26
	L20	EUR/100 kg	18,87		L20	EUR/100 kg	6,09
0402 21 19 9500	L02	EUR/100 kg	15,35	0402 99 19 9350	L02	EUR/100 kg	4,26
	L20	EUR/100 kg	19,71		L20	EUR/100 kg	6,09
0402 21 19 9900	L02	EUR/100 kg	16,35	0402 99 31 9300	L02	EUR/100 kg	9,16
	L20 (1)	EUR/100 kg	21,00		L20	EUR/100 kg	13,10
0402 21 91 9100	L02	EUR/100 kg	16,46	0403 90 11 9000	L02	EUR/100 kg	—
	L20	EUR/100 kg	21,12		L20	EUR/100 kg	—
0402 21 91 9200	L02	EUR/100 kg	16,56	0403 90 13 9200	L02	EUR/100 kg	—
	L20 (1)	EUR/100 kg	21,26		L20	EUR/100 kg	—
0402 21 91 9350	L02	EUR/100 kg	16,73	0403 90 13 9300	L02	EUR/100 kg	14,58
	L20	EUR/100 kg	21,47		L20	EUR/100 kg	18,71
0402 21 99 9100	L02	EUR/100 kg	16,46	0403 90 13 9500	L02	EUR/100 kg	15,21
	L20	EUR/100 kg	21,12		L20	EUR/100 kg	19,53
0402 21 99 9200	L02	EUR/100 kg	16,56	0403 90 13 9900	L02	EUR/100 kg	16,22
	L20 (1)	EUR/100 kg	21,26		L20	EUR/100 kg	20,81
0402 21 99 9300	L02	EUR/100 kg	16,73	0403 90 33 9400	L02	EUR/100 kg	14,58
	L20	EUR/100 kg	21,47		L20	EUR/100 kg	18,71

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0403 90 59 9310	L02	EUR/100 kg	12,69	0405 90 90 9000	L02	EUR/100 kg	71,81
	L20	EUR/100 kg	18,14		L20	EUR/100 kg	96,82
0403 90 59 9340	L02	EUR/100 kg	18,58	0406 10 20 9640	L04	EUR/100 kg	22,65
	L20	EUR/100 kg	26,53		L40	EUR/100 kg	28,32
0403 90 59 9370	L02	EUR/100 kg	18,58	0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	18,89
	L20	EUR/100 kg	26,53		L40	EUR/100 kg	23,60
0404 90 21 9120	L02	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9830	L04	EUR/100 kg	7,01
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	8,75
0404 90 21 9160	L02	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	8,49
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	10,61
0404 90 23 9120	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	16,82
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	21,01
0404 90 23 9130	L02	EUR/100 kg	14,71	0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	22,83
	L20	EUR/100 kg	18,87		L40	EUR/100 kg	28,54
0404 90 23 9140	L02	EUR/100 kg	15,35	0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	24,26
	L20	EUR/100 kg	19,71		L40	EUR/100 kg	30,32
0404 90 23 9150	L02	EUR/100 kg	16,35	0406 20 90 9919	L04	EUR/100 kg	27,10
	L20	EUR/100 kg	21,00		L40	EUR/100 kg	33,89
0404 90 81 9100	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	3,02
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	7,09
0404 90 83 9110	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	L04	EUR/100 kg	3,02
	L20	EUR/100 kg	—		L40	EUR/100 kg	7,09
0404 90 83 9130	L02	EUR/100 kg	14,71	0406 30 31 9950	L04	EUR/100 kg	4,39
	L20	EUR/100 kg	18,87		L40	EUR/100 kg	10,31
0404 90 83 9150	L02	EUR/100 kg	15,35	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	3,02
	L20	EUR/100 kg	19,71		L40	EUR/100 kg	7,09
0404 90 83 9170	L02	EUR/100 kg	16,35	0406 30 39 9700	L04	EUR/100 kg	4,39
	L20	EUR/100 kg	21,00		L40	EUR/100 kg	10,31
0405 10 11 9500	L02	EUR/100 kg	70,19	0406 30 39 9930	L04	EUR/100 kg	4,39
	L20	EUR/100 kg	94,64		L40	EUR/100 kg	10,31
0405 10 11 9700	L02	EUR/100 kg	71,94	0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	4,98
	L20	EUR/100 kg	97,00		L40	EUR/100 kg	11,66
0405 10 19 9500	L02	EUR/100 kg	70,19	0406 40 50 9000	L04	EUR/100 kg	26,64
	L20	EUR/100 kg	94,64		L40	EUR/100 kg	33,29
0405 10 19 9700	L02	EUR/100 kg	71,94	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	27,36
	L20	EUR/100 kg	97,00		L40	EUR/100 kg	34,20
0405 10 30 9100	L02	EUR/100 kg	70,19	0406 90 13 9000	L04	EUR/100 kg	30,32
	L20	EUR/100 kg	94,64		L40	EUR/100 kg	43,40
0405 10 30 9300	L02	EUR/100 kg	71,94	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	31,35
	L20	EUR/100 kg	97,00		L40	EUR/100 kg	44,86
0405 10 30 9700	L02	EUR/100 kg	71,94	0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	31,35
	L20	EUR/100 kg	97,00		L40	EUR/100 kg	44,86
0405 10 50 9500	L02	EUR/100 kg	70,19	0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	30,47
	L20	EUR/100 kg	94,64		L40	EUR/100 kg	43,50
0405 10 50 9700	L02	EUR/100 kg	71,94	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	27,31
	L20	EUR/100 kg	97,00		L40	EUR/100 kg	39,27
0405 10 90 9000	L02	EUR/100 kg	74,58	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	26,79
	L20	EUR/100 kg	100,56		L40	EUR/100 kg	38,34
0405 20 90 9500	L02	EUR/100 kg	65,81	0406 90 27 9900	L04	EUR/100 kg	24,26
	L20	EUR/100 kg	88,73		L40	EUR/100 kg	34,73
0405 20 90 9700	L02	EUR/100 kg	68,43	0406 90 32 9119	L04	EUR/100 kg	22,43
	L20	EUR/100 kg	92,26		L40	EUR/100 kg	32,15
0405 90 10 9000	L02	EUR/100 kg	89,79	0406 90 35 9190	L04	EUR/100 kg	31,94
	L20	EUR/100 kg	121,06		L40	EUR/100 kg	45,94
				0406 90 35 9990	L04	EUR/100 kg	31,94
					L40	EUR/100 kg	45,94

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	30,32	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	28,47
	L40	EUR/100 kg	43,40		L40	EUR/100 kg	40,93
0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	34,52	0406 90 86 9200	L04	EUR/100 kg	27,52
	L40	EUR/100 kg	49,96		L40	EUR/100 kg	40,79
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	34,01	0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	29,48
	L40	EUR/100 kg	49,05		L40	EUR/100 kg	43,11
0406 90 63 9900	L04	EUR/100 kg	32,69	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	31,02
	L40	EUR/100 kg	47,37		L40	EUR/100 kg	44,67
0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	33,17	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	25,62
	L40	EUR/100 kg	48,07		L40	EUR/100 kg	37,86
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	27,91	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	26,16
	L40	EUR/100 kg	39,99		L40	EUR/100 kg	38,24
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	28,47	0406 90 87 9951	L04	EUR/100 kg	27,80
	L40	EUR/100 kg	40,93		L40	EUR/100 kg	39,79
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	25,27	0406 90 87 9971	L04	EUR/100 kg	27,80
	L40	EUR/100 kg	36,17		L40	EUR/100 kg	39,79
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	28,30	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	27,29
	L40	EUR/100 kg	40,52		L40	EUR/100 kg	39,07
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	26,21	0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	29,24
	L40	EUR/100 kg	37,20		L40	EUR/100 kg	41,66
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	27,72	0406 90 87 9975	L04	EUR/100 kg	28,99
	L40	EUR/100 kg	40,50		L40	EUR/100 kg	40,97
0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	27,46	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	27,31
	L40	EUR/100 kg	39,22		L40	EUR/100 kg	39,27
0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	22,67	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	22,63
	L40	EUR/100 kg	32,60		L40	EUR/100 kg	33,32
0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	28,30	0406 90 88 9500	L04	EUR/100 kg	23,33
	L40	EUR/100 kg	40,52		L40	EUR/100 kg	33,34
0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	31,02				
	L40	EUR/100 kg	44,67				

(¹) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, si applicano i seguenti tassi:

- a) prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000 0,00 EUR/100 kg
- b) prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200 28,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L02: Andorra e Gibilterra.

L20: Tutte le destinazioni eccetto L02, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40: Tutte le destinazioni eccetto L02, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

REGOLAMENTO (CE) N. 2010/2006 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2006****che determina la quantità disponibile per il primo semestre 2007 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per il secondo semestre 2006 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantità inferiori a quelle disponibili per i prodotti interessati.

Occorre, pertanto, determinare per ogni contingente interessato la quantità disponibile per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007, prendendo in considerazione le quantità non assegnate conformemente al regolamento (CE) n. 1130/2006 della Commissione ⁽³⁾, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2006 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1984/2006 (GU L 387 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 201 del 25.7.2006, pag. 10.

ALLEGATO I.A

Numero di contingente	Quantità (t)
09.4590	52 046,5
09.4591	5 360,0
09.4592	18 438,0
09.4593	5 260,0
09.4594	14 233,5
09.4595	7 502,5
09.4596	17 033,6
09.4599	5 680,0

ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente	Quantità (t)
09.4155	1 600,0
09.4156	5 844,4

ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente	Quantità (t)
09.4179	2 000,0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(2006/1008/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

Articolo 1

Le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato sono aggiunti all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

considerando quanto segue:

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno della pubblicazione.

- (1) Il 29 maggio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/379/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2005/930/CE ⁽²⁾, e che stabilisce l'elenco delle persone e delle entità alle quali si applica tale regolamento.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (2) Il Consiglio ha deciso che alcune altre persone, gruppi ed entità rientrano nelle condizioni fissate dall'articolo 2, paragrafo 3 di tale regolamento e dovrebbero quindi essere aggiunti a tale elenco,

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/2006 della Commissione (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 144 del 31.5.2006, pag. 21.

ALLEGATO

Il Consiglio ha deciso che le persone, i gruppi e le entità sotto elencate sono coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo⁽¹⁾, che nei loro confronti è stata presa una decisione dall'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 di tale posizione comune e che dovrebbero quindi essere inclusi nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio

I. PERSONE

1. AKHNIKH, Ismail (pseudonimo SUHAIB; pseudonimo SOHAIB), n. 22.10.1982 a Amsterdam (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NB0322935
(membro dell'«Hofstadgroep»)
2. AOURAGHE, Zine Labidine (pseudonimo Halifi Laarbi MOHAMED; pseudonimo Abed; pseudonimo Abid; pseudonimo Abu ISMAIL), n. 18.7.1978 a Nador (Marocco), passaporto (Spagna) n. ESPP278036
(membro dell'«Hofstadgroep»)
3. BOUGHABA, Mohamed Fahmi (pseudonimo Mohammed Fahmi BOURABA; pseudonimo Mohammed Fahmi BURADA; pseudonimo Abu MOSAB), n. 6.12.1981 a Al Hoceima (Marocco)
(membro dell'«Hofstadgroep»)
4. BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), n. 8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi)
(membro dell'«Hofstadgroep»)
5. EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Nouredine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), n. 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139
(membro dell'«Hofstadgroep»)
6. EL MORABIT, Mohamed, n. 24.1.1981 a Al Hoceima (Marocco), passaporto (Marocco) n. K789742
(membro dell'«Hofstadgroep»)
7. ETTOUMI, Youssef (pseudonimo Youssef TOUMI), n. 20.10.1977 a Amsterdam (Paesi Bassi), carta d'identità (Paesi Bassi) n. LNB4576246
(membro dell'«Hofstadgroep»)
8. HAMDY, Ahmed (pseudonimo Abu IBRAHIM), n. 5.9.1978 a Beni Said (Marocco), passaporto (Marocco) n. K728658
(membro dell'«Hofstadgroep»)
9. WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), n. 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378
(membro dell'«Hofstadgroep»)

II. GRUPPI O ENTITÀ

1. Hofstadgroep
2. TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, anche noti come Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks (Falchi per la libertà del Kurdistan)

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

concernente la non iscrizione del dimetenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2006) 6895]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/1009/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 703/2001 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il dimetenamid.
- (3) Gli effetti del dimetenamid sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il dimetenamid lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 16 ottobre 2003.
- (4) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 15 dicembre 2005 sotto forma di conclusioni dell'EFSA relative all'esame inter pares della valutazione del rischio fitosanitario della sostanza attiva dimetenamid ⁽⁴⁾. Tale relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed adottata il 23 maggio 2006 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sul dimetenamid.
- (5) Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva sono stati individuati vari motivi di preoccupazione. Si tratta in particolare del destino e del comportamento nell'ambiente di questa sostanza attiva, che potrebbe provocare contaminazione delle acque sotterranee a causa della formazione di composti non identificati responsabili del degrado del suolo con possibili concentrazioni medie annue di percolato superiori a 0,1 µg/l. Inoltre, la valutazione del rischio per il consumatore non ha potuto essere completata a causa della mancanza di dati sui suddetti prodotti di degradazione.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell'esame inter pares e a comunicare le proprie intenzioni di insistere o meno nel sostenere la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente considerate. Tuttavia, nonostante gli argomenti proposti, i precedenti problemi restano irrisolti e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni di esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nel rispetto delle condizioni di impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid possono soddisfare in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ Rapporto scientifico EFSA (2005) 53, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of dimethenamid.

- (7) Il dimetenamid non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, il magazzinaggio, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (10) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽¹⁾.
- (11) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta ai fini del possibile inserimento del dimetenamid nell'allegato I della citata direttiva.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dimetenamid non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid siano ritirate entro il 22 giugno 2007;
- b) a partire dal 28 dicembre 2006 non siano concesse o rinnovate, ai sensi della deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e terminare al più tardi il 22 giugno 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

concernente la non iscrizione del fosalone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva*[notificata con il numero C(2006) 6897]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2006/1010/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 703/2001 ⁽³⁾ stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fosalone.
- (3) Gli effetti del fosalone sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le rela-

zioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il fosalone lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 maggio 2004.

- (4) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo *inter pares* dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 13 gennaio 2006 sotto forma di conclusioni dell'EFSA relative all'esame *inter pares* della valutazione del rischio fitosanitario della sostanza attiva fosalone ⁽⁴⁾. Tale relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed adottata il 14 luglio 2006 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sul fosalone.
- (5) Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva sono stati individuati vari motivi di preoccupazione. Si tratta in particolare del rischio che corrono gruppi di consumatori vulnerabili, non essendo stata dimostrata l'accettabilità delle esposizioni stimate al fosalone. Occorre inoltre un'ulteriore caratterizzazione tossicologica di alcuni dei suoi metaboliti e impurità, mentre si sono evidenziate altre preoccupazioni relative al rischio che corrono gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell'esame *inter pares* e a comunicarle le proprie intenzioni di insistere o meno nel sostenere la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente considerate. Tuttavia, nonostante gli argomenti proposti, i precedenti problemi restano irrisolti e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni di esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nel rispetto delle condizioni di impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti fosalone possano soddisfare in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ Rapporto scientifico EFSA (2006) 60, 1-66, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of phosalone.

- (7) Il fosalone non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fosalone siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, il magazzinaggio, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fosalone non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (10) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽¹⁾.
- (11) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta ai fini del possibile inserimento del fosalone nell'allegato I della citata direttiva.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fosalone non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fosalone siano ritirate entro il 22 giugno 2007;
- b) A decorrere dal 28 dicembre 2006 non siano concesse o rinnovate, ai sensi della deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fosalone.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e terminare al più tardi il 22 giugno 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2006/1011/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ⁽¹⁾.
- (2) Il 29 maggio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/380/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC ⁽²⁾ e l'elenco di persone, gruppi ed entità cui si applica tale posizione comune.
- (3) Il Consiglio ha constatato che talune altre persone, gruppi ed entità sono coinvolti in atti terroristici ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC e dovrebbero pertanto essere aggiunti a tale elenco conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le persone, gruppi ed entità elencati in allegato sono aggiunti all'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

⁽²⁾ GU L 144 del 31.5.2006, pag. 25.

ALLEGATO

Persone, gruppi ed entità da aggiungere all'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC

I. PERSONE

1. AKHNIKH, Ismail (pseudonimo SUHAIB; pseudonimo SOHAIB), n. 22.10.1982 a Amsterdam (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NB0322935

(membro dell'«Hofstadgroep»)
2. AOURAGHE, Zine Labidine (pseudonimo Halifi Laarbi MOHAMED; pseudonimo Abed; pseudonimo Abid; pseudonimo Abu ISMAIL), n. 18.7.1978 a Nador (Marocco), passaporto (Spagna) n. ESPP278036

(membro dell'«Hofstadgroep»)
3. BOUGHABA, Mohammed Fahmi (pseudonimo Mohammed Fahmi BOURABA; pseudonimo Mohammed Fahmi BURADA; pseudonimo Abu MOSAB), n. 6.12.1981 a Al Hoceima (Marocco)

(membro dell'«Hofstadgroep»)
4. BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZUBAIR), n. 8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi)

(membro dell'«Hofstadgroep»)
5. EL FATMI, Nouredine (pseudonimo Nouriddin EL FATMI; pseudonimo Nouriddine EL FATMI; pseudonimo Nouredine EL FATMI; pseudonimo Abu AL KA'E KA'E; pseudonimo Abu QAE QAE; pseudonimo FOUAD; pseudonimo FZAD; pseudonimo Nabil EL FATMI; pseudonimo Ben MOHAMMED; pseudonimo Ben Mohand BEN LARBI; pseudonimo Ben Driss Muhand IBN LARBI; pseudonimo Abu TAHAR; pseudonimo EGGIE), n. 15.8.1982 a Midar (Marocco), passaporto (Marocco) n. N829139

(membro dell'«Hofstadgroep»)
6. EL MORABIT, Mohamed, n. 24.1.1981 a Al Hoceima (Marocco), passaporto (Marocco) n. K789742

(membro dell'«Hofstadgroep»)
7. ETTOUMI, Youssef (pseudonimo Youssef TOUMI), n. 20.10.1977 a Amsterdam (Paesi Bassi), carta d'identità (Paesi Bassi) n. LNB4576246

(membro dell'«Hofstadgroep»)
8. HAMDI, Ahmed (pseudonimo Abu IBRAHIM), n. 5.9.1978 a Beni Said (Marocco), passaporto (Marocco) n. K728658

(membro dell'«Hofstadgroep»)
9. WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), n. 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378

(membro dell'«Hofstadgroep»)

II. GRUPPI ED ENTITA'

1. Hofstadgroep
 2. TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, anche noto come Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks (Falchi per la libertà del Kurdistan)
-